

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria

SERIE AVVISI E CONCORSI

PERUGIA - 4 agosto 2026

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

**REGIONE UMBRIA
ED ENTI DIPENDENTI**

SVILUPPUMBRIA S.p.A.
PERUGIA

PR FESR Regione Umbria 2021-2027. Priorità 7 - Sostegno allo sviluppo di tecnologie critiche nei settori digitale, deep tech e biotecnologie. Obiettivo Specifico 1.6.: Investimenti in tutte le tecnologie strategiche critiche che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma STEP - Azione 1.6.1 "Supporto agli investimenti in tecnologie digitali, innovazione delle tecnologie deep tech e biotecnologie" - Priorità 8 - Sostegno allo sviluppo di tecnologie critiche nei settori delle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse. Obiettivo Specifico 2.9: Investimenti che contribuiscono allo sviluppo o alla fabbricazione di tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse Azione 2.9.1 "Sostegno alle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Avviso per il sostegno allo sviluppo ed alla fabbricazione di tecnologie critiche STEP 2026. Linea a sovvenzione.

**REGIONE UMBRIA
ED ENTI DIPENDENTI**SVILUPPUMBRIA S.p.A.
PERUGIA

PR FESR Regione Umbria 2021-2027. Priorità 7 - Sostegno allo sviluppo di tecnologie critiche nei settori digitale, deep tech e biotecnologie. Obiettivo Specifico 1.6.: Investimenti in tutte le tecnologie strategiche critiche che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma STEP - Azione 1.6.1 "Supporto agli investimenti in tecnologie digitali, innovazione delle tecnologie deep tech e biotecnologie" - Priorità 8 - Sostegno allo sviluppo di tecnologie critiche nei settori delle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse. Obiettivo Specifico 2.9: Investimenti che contribuiscono allo sviluppo o alla fabbricazione di tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse Azione 2.9.1 "Sostegno alle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Avviso per il sostegno allo sviluppo ed alla fabbricazione di tecnologie critiche STEP 2026. Linea a sovvenzione.

PR FESR REGIONE UMBRIA 2021 -2027

Priorità 7 - Sostegno allo sviluppo di tecnologie critiche nei settori digitale, deep tech e biotecnologie

Obiettivo Specifico 1.6.: Investimenti in tutte le tecnologie strategiche critiche che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma STEP

Azione 1.6.1 *"Supporto agli investimenti in tecnologie digitali, innovazione delle tecnologie deep tech e biotecnologie"*

Priorità 8 - Sostegno allo sviluppo di tecnologie critiche nei settori delle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse

Obiettivo Specifico 2.9: Investimenti che contribuiscono allo sviluppo o alla fabbricazione di tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse

Azione 2.9.1 *"Sostegno alle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse"*

***Avviso per il sostegno allo sviluppo ed alla
fabbricazione di tecnologie critiche***

STEP 2026**Linea a sovvenzione**

INDICE

1. Disposizioni generali

1.1. Finalità

1.2. Dotazione finanziaria

2. Beneficiari e requisiti di ammissibilità

2.1. Soggetti ammissibili

2.2. Requisiti di ammissibilità soggettivi

3. Interventi agevolabili e spese ammissibili

3.1. Progetti agevolabili

3.2. Norme generali di ammissibilità delle spese

3.3. Spese ammissibili

3.3.1 Tipologia di intervento "A": Investimenti produttivi

3.3.2 Tipologia di intervento "B": Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale

3.4 Spese escluse

4. Base giuridica e caratteristiche dell'aiuto

4.1. Regime di aiuto

4.2. Natura e intensità delle agevolazioni

4.3. Divieto di cumulo

5. Presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni

5.1 Compilazione e invio della domanda di ammissione alle agevolazioni

5.2 Assistenza tecnica e responsabilità

6. Procedura di selezione delle domande

6.1 Iter istruttorio

6.2 Istruttoria formale, valutazione di merito e determinazione contributo concedibile

6.3 Richieste di integrazioni

6.4 Approvazione delle graduatorie di merito e delle esclusioni

6.5 Concessione delle agevolazioni

7. Attuazione del progetto agevolato

7.1 Tempi di realizzazione del progetto

7.2 Monitoraggio stato di attuazione dei progetti

8. Variazioni

8.1 Variazioni progettuali

8.2 Variazioni soggettive

9. Erogazione del contributo

9.1 Erogazione dell'anticipo

9.2 Rendicontazione del progetto agevolato

9.3 Erogazione del saldo

10. Obblighi del beneficiario

11. Verifiche e controlli

12. Esclusione, revoca e recupero delle somme erogate

13. Rinuncia al contributo

14. Disposizioni finali

14.1 Informazioni sul procedimento amministrativo e trattamento dei dati

14.2 Diritto di accesso e tutela giudiziale

14.3 Comunicazioni e contatti

14.4 Riserve e rinvio

15. Appendici e modulistica

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Finalità

1. Il 1° marzo 2024 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 795/2024 (appendice “A”) che istituisce la **Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa** (Strategic Technologies for Europe Platform - STEP) a sostegno delle tecnologie strategiche critiche ed emergenti e delle rispettive catene del valore.
2. A tale regolamento hanno fatto seguito le seguenti comunicazioni con le quali la Commissione Europea ha emanato atti di indirizzo e orientamento per i Paesi membri allo scopo di identificare correttamente progetti di ricerca e tecnologie in linea con gli obiettivi STEP.
 - Comunicazione C/2024/3209 del 13 maggio 2024 *“Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)”* (appendice “A1”);
 - Comunicazione C/2025/6798 del 23 dicembre 2025 *“Seconda nota di orientamento sulla piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), che chiarisce alcuni elementi del regolamento (UE) 2024/795 e della comunicazione C/2024/3209 della Commissione”* (appendice “A2”);
3. L'obiettivo della Piattaforma è ridurre le dipendenze dell'Unione in settori strategici e potenziare la competitività, adattando la base economica, industriale e tecnologica alle transizioni verde e digitale, sostenendo lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche, salvaguardando e rafforzando le catene del valore in questi ambiti.
4. La Regione Umbria, dando quindi applicazione a tale regolamento ha approvato una riprogrammazione del **PR FESR 2021-2027** in adesione alla Piattaforma STEP con l'introduzione delle seguenti due nuove Priorità e correlate Linee di azione:
 - Priorità 7 (O.S. 1.6) *“Sostegno allo sviluppo di tecnologie critiche nei settori deep tech e biotecnologie”* – **Azione 1.6.1** *“Supporto agli investimenti in tecnologie digitali, innovazione delle tecnologie deep tech e biotecnologie”*;
 - Priorità 8 (O.S. 2.9) *“Sostegno allo sviluppo di tecnologie critiche nei settori delle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse”* – **Azione 2.9.1** *“Sostegno alle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse”*;
5. Le sopra richiamate azioni 1.6.1 e 2.9.1 sono realizzate in coerenza con la Strategia di Specializzazione intelligente S3 della Regione Umbria (Appendice “G”).
6. In linea con quanto previsto dal Regolamento (UE) 795/2024 e in attuazione delle richiamate Azioni 1.6.1 e 2.9.1 nonché delle Linee Guida approvate con D.G.R. n° 645 del 17/6/26 il presente Avviso sostiene la **realizzazione di progetti di investimento ad alto contenuto tecnologico** finalizzati allo sviluppo o alla fabbricazione di tecnologie critiche o alla salvaguardia ed al rafforzamento delle rispettive catene del valore, collegati principalmente:
 - alle tecnologie digitali e alle innovazioni delle tecnologie deep tech;
 - alle biotecnologie;
 - alle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse.

1.2 Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso, ai sensi di quanto disposto con D.G.R. n. 645 del 17/6/26 è pari ad **€ 15.421.586,00** a valere sulle risorse PR FESR Umbria 2021-2027 di cui:
 - € 12.421.586,00 - Priorità 7 - Obiettivo specifico 1.6 - Azione 1.6.1 “Supporto agli investimenti in tecnologie digitali, innovazione delle tecnologie deep tech e biotecnologie”
 - € 3.000.000,00 - Priorità 8 - Obiettivo specifico 2.9 - Azione 2.9.1 “Sostegno alle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse”
2. I progetti presentati dovranno riferirsi all’una o all’altra priorità/Azione in funzione dell’ambito di riferimento delle tecnologie critiche interessate. Per ciascuna delle due priorità/Azioni sopra indicate verrà approvata una graduatoria di merito nella quale saranno collocati, secondo quanto stabilito al successivo art. 6.1, i progetti presentati che avranno superato con esito positivo le fasi istruttorie.
3. Eventuali variazioni alla dotazione suddetta potranno essere disposte dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

ART. 2 - BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

2.1. Soggetti ammissibili

1. Sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente Avviso le **Grandi imprese in forma singola o aggregata con PMI¹ tra loro indipendenti** in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2.2.
2. La Domanda di ammissione alle agevolazioni può pertanto essere presentata:
 - in forma singola solo ed esclusivamente da Grandi imprese;
 - in forma aggregata da una Grande impresa in raggruppamento con PMI tra loro indipendenti, con la presenza obbligatoria della Grande impresa in qualità di capofila (mandataria) della rete.
3. Per realizzare un Progetto in forma aggregata i soggetti partecipanti devono costituire un **Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI)**, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio, con il quale disciplinano i rapporti tra i partecipanti al Progetto indicando i relativi ruoli e responsabilità anche nei confronti della Sviluppumbria S.p.A., della Regione Umbria e delle autorità finanziatrici e definendo la ripartizione delle attività, dei relativi costi, della proprietà e la disponibilità degli investimenti e degli altri risultati del Progetto.
4. Al momento della presentazione della domanda di accesso all’agevolazione le imprese aderenti dovranno aver già costituito il RTI ovvero assumere l’impegno a costituirlo (Allegato 5 “Lettera di impegno a costituirsi in RTI”) a pena di esclusione dalle agevolazioni entro il termine perentorio di 30 gg dalla comunicazione di ammissibilità di cui al successivo art. 6.5 “Concessione delle agevolazioni”.
5. Per essere ammissibili alle agevolazioni le aggregazioni devono prevedere:
 - la presenza di una **Grande Impresa** con il ruolo di **capofila**;
 - la presenza complessiva di **non più di 6 imprese** (GI capofila + 5 PMI);

¹ Per la Definizione di **PMI** si rinvia all’Allegato I del Regolamento (UE) 2014/651 del 17 giugno 2014 e s.m.i. riportato in Appendice “C” al presente Avviso.

- per ciascuno dei soggetti aderenti il sostenimento di **almeno il 10%** dei costi complessivi ammissibili per l'intero progetto;
 - il possesso in capo a tutti i soggetti aderenti al RTI dei requisiti di ammissibilità di cui al successivo art. 2.2 "Requisiti di ammissibilità soggettivi".
6. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti comporta l'inammissibilità della Domanda di ammissione alle agevolazioni presentata.
7. Ciascuna impresa, sia in forma singola che aggregata, può presentare **una sola Domanda di ammissione nell'ambito del presente Avviso**. Nel caso di un eventuale invio di più di una Domanda di ammissione da parte della medesima impresa, sarà considerata ricevibile soltanto l'ultima presentata, che sostituisce ed annulla tutte quelle precedentemente inviate. A tal fine farà fede data e l'ora di invio nella piattaforma online di cui all'art.5. **Nel caso in cui la/le Domanda/e precedente/i siano presentate in forma aggregata, tale condizione comporterà l'irricevibilità della Domanda dell'intero RTI e la decadenza di tutti i soggetti ad esso aderenti.**
8. Sono escluse dalle agevolazioni:
- a) nel rispetto dell'art. 7 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) 2021/1058, le imprese attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, ossia le imprese operanti in tutti i settori corrispondenti ai codici prevalenti o primari della sede dell'intervento ricompresi nella sezione C (Codice 12) e nella sezione G (codici 46.21.21, 46.35, 46.39.20, 47.26) della classificazione delle attività economiche Istat Ateco 2025.
 - b) nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2014/651, le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli ossia le imprese operanti in tutti i settori corrispondenti ai codici prevalenti o primari della sede dell'intervento ricompresi nella sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca) della classificazione delle attività economiche Istat Ateco 2025.
 - c) ogni altra impresa operante nei settori esclusi ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

2.2. Requisiti di ammissibilità soggettivi

1. Al momento della presentazione della Domanda di ammissione, le imprese proponenti devono possedere i seguenti requisiti:
- a) non presentare le caratteristiche di "impresa in difficoltà" così come definita ai sensi dell'art. 2 punto 18) del Regolamento (UE) 2014/651²

² «Impresa in difficoltà»: in conformità al comma 18 dell'art. 2 del RGE e fatte salve le precisazioni ivi previste, è un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e il «capitale sociale» comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;

- b) essere regolarmente costituite nella forma giuridica di società di capitali, iscritte nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente;
- c) avere almeno due bilanci approvati e depositati. Fanno eccezione le eventuali PMI neocostituite che potranno far parte del RTI nel numero massimo di 1 impresa per ciascun RTI.
- d) avere unità produttiva destinataria dell'intervento ubicata nel territorio della regione Umbria. Tale sede deve essere registrata al Registro delle Imprese e risultare attiva. Le imprese prive di unità produttiva registrata ed attiva nella regione Umbria al momento della presentazione della richiesta di ammissione al presente Avviso devono impegnarsi ad attivarla, entro la data della prima richiesta di erogazione.
Limitatamente alle attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale la sede di realizzazione del progetto potrà essere collocata al di fuori della regione Umbria, purché nel territorio italiano e previa dimostrazione delle positive ricadute di tale attività sul territorio regionale. Tale ipotesi sarà consentita per una sola impresa all'interno di ciascun RTI e in ogni caso il valore complessivo delle attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale svolte al di fuori della regione Umbria non potrà superare il 50% del valore complessivo di tutte le attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale.
- e) per le imprese che realizzano investimenti in aree 107.3.c della regione Umbria, non aver effettuato - nei due anni precedenti la presentazione della domanda di accesso all'agevolazione - una delocalizzazione³ verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento e impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso;
- f) essere operative e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato con continuità aziendale, in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dagli artt. 112 e seguenti del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) o di ogni altra procedura concorsuale prevista dal D.lgs.

b) nel caso di società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni dei soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

³ il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE [art. 2 (61bis) del Reg. (UE) 651/2014 e smi].

- 14/2019, come modificato dal D.lgs. 83/2022, né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- g) non risultare destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, pronunciati per uno dei reati di cui all'art. 94, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Tale requisito deve essere posseduto da tutte le persone fisiche identificate dalla norma, diverse a seconda della tipologia di Richiedente e Beneficiario;
 - h) non essere state oggetto di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettere (c) e (d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - i) osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano e regionale in materia di: (i) disciplina sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ii) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale e (vi) tutela dell'ambiente.;
 - j) essere in regola con la disciplina antiriciclaggio (ove applicabile);
2. I suddetti requisiti di ammissibilità devono permanere almeno fino alla data di erogazione del contributo, fatto salvo il diverso limite temporale previsto per il rispetto della stabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060 come meglio precisato al successivo art. 10.
3. Il possesso dei requisiti è attestato mediante dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 dal legale Rappresentante di ciascuna impresa richiedente le agevolazioni. Tali dichiarazioni possono essere verificate da Sviluppumbria S.p.A. o da altri soggetti preposti al controllo, anche a campione, nei casi di fondato dubbio della loro veridicità e anche successivamente all'erogazione del contributo, così come stabilito dall'art. 7, comma 1 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, come modificato dall'art. 264 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, con applicazione, nel caso di dichiarazioni mendaci, della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali, rispettivamente previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R., come rese più severe per effetto del citato articolo 264.
4. Il Richiedente assume l'impegno di comunicare tempestivamente a Sviluppumbria SpA qualsiasi evento intervenuto successivamente alla presentazione della Domanda che incida sul possesso anche di un solo requisito dichiarato ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, aggiornando la relativa dichiarazione resa in Domanda.

ART. 3 – INTERVENTI AGEVOLABILI E SPESE AMMISSIBILI

3.1. Progetti agevolabili

1. In linea con quanto previsto dal Regolamento (UE) 795/2024 “STEP” e dalle Azioni 1.6.1 e 2.9.1 del PR Umbria FESR 2021-2027, i progetti agevolabili devono essere finalizzati allo sviluppo o alla fabbricazione di tecnologie critiche⁴ o alla salvaguardia ed al rafforzamento delle rispettive catene del valore⁵, e riguardare uno dei seguenti **settori tecnologici STEP**:
 - Tecnologie digitali e innovazione *deep-tech*;
 - Biotecnologie.
 - Tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse;
2. Affinché la tecnologia prevista nella proposta progettuale sia classificata come critica, è necessario dimostrare il rispetto di almeno una delle condizioni stabilite all’articolo 2, comma 2, del Regolamento STEP. In particolare **saranno considerate critiche le tecnologie che soddisfano almeno una delle condizioni di seguito riportate**:
 - **apportano al mercato interno un elemento innovativo, emergente e all’avanguardia con un notevole potenziale economico (art. 2, comma 2, lett. a Regolamento STEP);**
 - **contribuiscono alla riduzione o prevenzione delle dipendenze strategiche dell’Unione (art. 2, comma 2, lett. b Regolamento STEP).**
3. Al fine di verificare che i progetti proposti rispondano pienamente ai requisiti e alle condizioni STEP si raccomanda ai soggetti proponenti un’attenta analisi del Regolamento (UE) n° 795/2024 e delle relative note di orientamento (APPENDICI A, A1 e A2).
4. Ferma restando la piena applicazione delle previsioni del suddetto Regolamento STEP e della normativa in esso richiamata, nonché delle connesse note di orientamento, ai soli fini di sintesi e semplificazione di lettura, nell’Appendice B al presente Avviso è riportato l’elenco delle tecnologie, dei medicinali, delle materie prime e dei servizi critici per l’UE.
5. I progetti proposti devono prevedere le seguenti **tipologie di intervento**:
 - A. **obbligatoriamente** la realizzazione di **Investimenti produttivi**, come definiti al successivo punto 6, necessari ai fini dello sviluppo o della fabbricazione della tecnologia critica proposta o alla salvaguardia ed al rafforzamento della catena del valore relativa alla tecnologia medesima;
 - B. **eventuali attività di Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale**, laddove funzionali ai fini di cui sopra
6. Gli investimenti produttivi sono investimenti iniziali, come definiti all’art. 2, comma 49, lettera a) del Reg. (UE) n. 651/2014 e devono pertanto essere riconducibili alle seguenti tipologie di investimento e rispettare le relative limitazioni:

⁴ Nel contesto del Regolamento STEP, lo sviluppo e la fabbricazione riguardano il passaggio delle tecnologie dalla fase in cui ne è stata dimostrata la fattibilità fino alla loro produzione su scala commerciale. Ciò comprende il perfezionamento dei prototipi e/o la garanzia che le tecnologie soddisfino norme rigorose in materia di prestazioni e scalabilità. Lo sviluppo contempla attività finalizzate alla realizzazione di progressi tecnologici, al perfezionamento della tecnologia in base alle esigenze del mercato, anche migliorandone l'efficienza e l'affidabilità, e all'elaborazione di norme. (Cfr. par. 1.1.1 C/2024/3209)

⁵ A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento STEP, il termine «catena del valore» fa riferimento: ai prodotti finali; ai componenti e ai macchinari specifici utilizzati primariamente per la produzione di tali prodotti; alle materie prime critiche di cui all'allegato II del regolamento sulle materie prime critiche; ai relativi servizi critici e specifici per lo sviluppo o la fabbricazione di tali prodotti finali; e alle tecnologie che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sull'industria a zero emissioni nette. (Cfr. par. 1.1.2 C/2024/3209)

Tipologia Investimenti Produttivi - iniziali	Grandi Imprese	PMI
1. Creazione di una nuova Unità Produttiva	SI ma solo in Aree 107.3.c	SI
2. Diversificazione delle produzioni esistenti per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente da un'Unità Produttiva esistente (vale a dire appartenenti a una attività economica di una diversa classe (codice numerico a 4 cifre) della classificazione statistica delle attività economiche ATECO 2025. Si veda nota a pie' di pagina ⁶ .	SI ma solo in Aree 107.3.c	SI
3. Ampliamento della capacità produttiva di un'Unità Produttiva esistente	NO	SI
4. Cambiamento fondamentale del processo di un'Unità Produttiva esistente.	NO	SI

7. Il progetto di Ricerca industriale & Sviluppo Sperimentale, in termini di **livello di maturità tecnologica** (Technology Readness Level – TRL), deve:
- avere già conseguito un **TRL pari a 5** - *Technology validated in relevant environment*;
 - prevedere sulla base di argomentazioni condivisibili il **raggiungimento di TRL almeno pari a 7** - *System prototype demonstration in an operational environment*
8. I progetti devono presentare **spese complessive ammissibili non inferiori a**:
- **€ 1.200.000,00**, nel caso di **progetti proposti singolarmente da Grandi imprese**;
 - **€ 1.700.000,00** per **progetti aggregati** proposti da Grandi imprese congiuntamente a PMI.
9. I progetti proposti devono inoltre:
- a. essere realizzati in unità produttive regolarmente censite presso la CCIAA competente per territorio, ubicate nel territorio della Regione Umbria salvo quanto previsto per le attività di ricerca e sviluppo. Per "*unità produttiva in cui si realizza il progetto*" si intende una sede, in cui il soggetto realizza abitualmente attività di produzione di beni o servizi e in cui siano collocati il personale e le attrezzature che saranno utilizzati per la realizzazione del progetto.
 - b. essere realizzati nel periodo di ammissibilità della spesa ovvero:
 - avviati successivamente alla data di presentazione della Domanda di accesso all'agevolazione⁷ o, nel caso di RTI non costituiti a tale data, successivamente alla costituzione formale del RTI
 - completati e pagati entro 24 mesi decorrenti dalla data di concessione, salvo proroga concessa nei termini di cui al successivo art. 7.1
 - c. essere in linea con il rispetto del principio DNSH, come da Appendice E;
 - d. non riguardare Attività Economiche escluse di cui all'art. 2.1.
10. I requisiti di cui ai punti precedenti costituiscono requisiti oggettivi di ammissibilità del progetto presentato, pertanto in caso di accertata mancanza anche di uno solo di essi il progetto sarà escluso dalle agevolazioni.

⁶ Per gli aiuti concessi alle grandi imprese o alle PMI a favore della **diversificazione di uno stabilimento esistente**, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 % il valore contabile degli attivi riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

⁷ Si fa riferimento alla definizione di «avvio dei lavori» di cui all'Art. 2(23) del REG. n. 651/2014: "*la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.*"

3.2 Norme generali di ammissibilità delle spese

1. L'ammissibilità a contributo delle spese è operata nel rispetto del Reg. (UE) 2021/1060, del Reg. (UE) 2021/1058, del Reg. (UE) 2024/795, del Reg. (UE) 2014/651 nonché del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2025, n. 66 *“Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE)2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027”*.
2. Per poter essere ammissibili le spese dovranno **obbligatoriamente** essere:
 - coerenti con le finalità del presente Avviso;
 - espressamente e strettamente pertinenti e riconducibili al progetto proposto ed approvato e alle tipologie di intervento previste;
 - congrue in quanto sostenute alle normali condizioni di mercato⁸;
 - relative ad impegni assunti in data successiva alla presentazione della Domanda di ammissione all'agevolazione o, in caso di RTI non costituito, successivamente alla data di costituzione;
 - derivanti da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico etc.), da cui risultino chiaramente la data di sottoscrizione dell'atto, l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, i termini di consegna, le modalità di pagamento; tali atti devono riportare il riferimento esplicito al progetto, nonché il CUP⁹ (Codice Univoco di Progetto), ove disponibile;
 - effettivamente sostenute dal beneficiario nel periodo di ammissibilità della spesa e comprovate da fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente. Fanno eccezione i costi del personale rendicontati a costi standard e le spese generali riconosciute a tasso forfettario di cui all'art. 3.3.2, comma 2, lettere e) ed i);
 - regolari dal punto di vista civilistico e fiscale nonché contabilizzate in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili;
 - tracciabili, ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione e contabilizzate in uno o più conti correnti intestati al beneficiario.
3. In particolare, ai fini dell'ammissibilità delle relative spese:
 - a) i **titoli di spesa** dovranno **obbligatoriamente**:
 1. essere intestati all'impresa beneficiaria;
 2. riportare l'indicazione del CUP (Codice Univoco di Progetto) attribuito al progetto agevolato e comunicato all'impresa beneficiaria in sede di ammissione a contributo, nel rispetto di quanto previsto dal D.L. n° 13/2023 convertito in Legge n° 41/2023 e s.m.i. Per i titoli di spesa emessi prima del ricevimento di tale comunicazione è comunque necessario che gli stessi riportino l'indicazione del presente Avviso mediante l'apposizione della dicitura *“Avviso STEP 2026 - Linea a sovvenzione”*¹⁰;

⁸ Una situazione in cui le condizioni relative alle operazioni tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Qualsiasi operazione che risulti da una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria è considerata rispondente al principio delle normali condizioni di mercato [art. 2 (39bis) del Reg. (UE) 651/2014 e smi].

⁹ “Codice Unico di Progetto”, introdotto con la Legge n°3/2023, è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico e lo accompagna in tutte le fasi della sua realizzazione.

¹⁰ Fanno eccezione a tale obbligo - ai sensi dell'art.5, comma 7 del D.L. n°13/2023 - le **fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato italiano**. In questo caso è opportuno che il CUP (o la dicitura equivalente da utilizzarsi prima della comunicazione del CUP medesimo) venga inserito nella causale del relativo bonifico. Al momento della rendicontazione la fattura in questione sarà inoltre accompagnata da un'autocertificazione del Legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, ai sensi dell'art.

- b) i **pagamenti** dovranno essere effettuati dall'impresa beneficiaria **esclusivamente** mediante le seguenti modalità:

1. bonifico bancario
2. ricevuta bancaria (RI.BA.)

Affinché tali pagamenti siano ammissibili devono comunque rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n.136 del 13 agosto 2010 (come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con Legge n. 217/2010) e quindi risultare addebitati su conti correnti bancari o postali intestati al Beneficiario.

Saranno esclusi dalle agevolazioni le spese pagate con modalità diverse da quelle sopra elencate ed in particolare le spese regolate per contanti o attraverso cessione di beni usati o compensazioni di qualsiasi genere tra l'impresa e il soggetto fornitore, nonché i pagamenti effettuati da soggetti terzi rispetto all'impresa beneficiaria del contributo.

4. Le spese ammissibili si intendono al netto di I.V.A., bolli, spese bancarie, interessi ed ogni altra imposta e/o onere accessorio; fanno eccezione i soli oneri doganali, laddove riferiti ai beni ammissibili, in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati.

3.3 Spese ammissibili

3.3.1 Tipologia di Intervento A: Investimenti produttivi

1. Le spese ammissibili per questa tipologia di intervento sono l'insieme organico e funzionale degli Investimenti materiali e immateriali direttamente imputabili e riconducibili ad una delle 4 Tipologie di Investimenti di cui all'articolo 3.1 con riferimento all'Unità Produttiva interessata, e necessari al loro funzionamento.
2. I costi per la semplice sostituzione di beni esistenti non possono essere considerati ammissibili. Nel caso di investimenti in parte sostitutivi, il Costo Ammissibile è la sola quota parte dell'investimento attribuita in modo oggettivo ad una delle quattro Tipologie di Investimento di cui all'articolo 3.1¹¹.
3. In ogni caso le spese ammissibili devono riguardare acquisti da terzi, strumentali all'attività dell'Impresa Beneficiaria e che, ai sensi della normativa civilistica e fiscale, ne incrementano le immobilizzazioni materiali o immateriali ammortizzabili, come definite dagli articoli 2423 e seguenti c.c., avendo una utilità pluriennale. Sono compresi i costi di progettazione tecnica (edile, impiantistica o assimilabile), di trasporto, di installazione, di collaudo e quant'altro è consentito ammortizzare come costo accessorio di un'immobilizzazione principale, fermi restando i limiti, le eccezioni e i divieti stabiliti nel presente Avviso.
4. Ciò posto nell'ambito della tipologia di intervento Investimenti produttivi sono ammissibili le seguenti Tipologie di spese:
 - a) **Macchinari, impianti ed attrezzature** varie nuovi di fabbrica.
 - b) **Opere murarie e impiantistiche** strettamente connesse agli investimenti di cui alla precedente voce a) e nella misura massima pari al 15% dei relativi costi ammissibili (da calcolarsi in riferimento a ciascuna singola impresa che attiva la tipologia);

47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si attesta l'elenco delle fatture elettroniche estere presentate a valere sul progetto agevolato (indicando il CUP).

¹¹ Nel caso di acquisto di un impianto di produzione avente una capacità produttiva doppia rispetto ad un impianto che viene sostituito, solo la metà del costo di acquisto è un Costo Ammissibile essendo attribuibile oggettivamente alla Tipologia di Investimento 3 "ampliamento della capacità produttiva".

- c) **Spese per la progettazione e altre spese tecniche** funzionali alla realizzazione degli Investimenti nel limite del 10% del totale dei costi ammissibili di cui alle precedenti voci a) e b). (da calcolarsi in riferimento a ciascuna singola impresa che attiva la tipologia);
- d) **Attivi immateriali** così come individuati all'art. 2, punto 30, del REG. UE n. 651/2014 ovvero diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale (ad es: software...). Gli attivi immateriali sono ammissibili nel limite del 50% dei costi totali di investimento ammissibile (voci a) + b) + c) + d) e sono da calcolarsi in riferimento a ciascuna singola impresa che attiva la tipologia);
5. Ai fini dell'ammissibilità delle relative spese - ai sensi di quanto previsto dagli artt. 14 e 17 del Reg. (UE) 651/2014 -, è necessario che gli attivi immateriali soddisfino le seguenti condizioni:
- risultino di utilità esclusiva dell'unità produttiva individuata quale sede di realizzazione dell'investimento proposto;
 - siano ammortizzabili;
 - siano acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
 - figurino all'attivo dell'impresa che riceve l'aiuto per almeno cinque anni (tre anni per le PMI).
6. Nel caso di attivazione della tipologia di spesa d) "Attivi Immateriali" è necessaria la presentazione di una relazione tecnica - redatta da un professionista iscritto ad apposito Albo con competenze specifiche nel settore di riferimento della spesa – recante tutte le informazioni necessarie per poterne valutare la congruità;
7. Ai fini della valutazione della relativa ammissibilità, occorre che le spese proposte relativamente alle Opere murarie siano accompagnate da apposito computo metrico, e quelle relative agli Attivi immateriali siano accompagnate da apposita relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato avente competenze specifiche nel settore di riferimento della spesa – recante tutte le informazioni necessarie per poterne valutare la congruità.

3.3.2 - Tipologia di Intervento B: Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale

1. Le spese per le attività di Ricerca Industriale a Sviluppo Sperimentale sono ammissibili solo laddove funzionali ai fini dello sviluppo o della fabbricazione della tecnologia critica proposta o alla salvaguardia ed al rafforzamento della catena del valore relativa alla tecnologia medesima e **nel limite massimo pari al 35% della spesa complessiva di progetto.**
2. Per la tipologia di intervento Ricerca Industriale & Sviluppo Sperimentale sono ammissibili le seguenti Tipologie di spese:
- e) **Costi del personale.** Questa voce comprende esclusivamente il personale dipendente (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario) - anche in possesso della qualifica di socio di minoranza dell'impresa non ricoprendo comunque cariche sociali che comportino un potere direttivo e/o decisionale - impiegato nelle attività progettuali, regolarmente censito e attribuito all'unità locale di realizzazione dell'intervento proposto (come risultante dal Libro Unico del Lavoro – LUL e/o dalle buste paga).
- Le medesime spese sono ammissibili solo laddove il personale impiegato nelle attività progettuali sia stato preventivamente incaricato; a tal fine, occorre che l'incarico sia attribuito con atto formale, recante data antecedente all'avvio delle attività stesse.
- E' escluso il personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali.

Per la determinazione del costo del personale impegnato nel progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale si applicano le opzioni di semplificazione dei costi con riferimento alla rendicontazione a costi standard, secondo quanto stabilito con Determinazione Direttoriale della Regione Umbria n. 7480/2018 e di seguito riportato:

LIVELLO	COSTO ORARIO
ALTO	€ 75,00
MEDIO	€ 43,00
BASSO	€ 27,00

Le fasce di costo corrispondenti ai tre livelli di inquadramento del personale sono così definite:

TIPOLOGIA	LIVELLO
ALTO	Livello dirigenziale
MEDIO	Livello di quadro
BASSO	Livello di impiegato/operaio

f) Costi relativi a strumentazione e attrezzature

In questa tipologia di spesa sono inclusi i costi di ammortamento per le strumentazioni, attrezzature e/o macchinari di nuovo acquisto, riconoscibili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l'Attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale svolta nell'ambito del progetto proposto. Le modalità di calcolo della quota ammissibile saranno dettagliate in un Vademecum di rendicontazione che sarà reso disponibile nella piattaforma online e/o nella sezione dedicata del sito di Sviluppo Umbria S.p.A. in tempi compatibili con le tempistiche di attuazione e rendicontazione dei progetti.

g) Costi per servizi di consulenza utilizzati esclusivamente ai fini del progetto di R&S.

Questa voce di costo comprende le spese per consulenze strumentali all'attività di impresa, direttamente ed esclusivamente riferibili al progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. In particolare verranno incluse:

- spese per consulenze esterne specialistiche, di carattere esclusivamente scientifico, rese da istituti universitari e centri di ricerca pubblici o da strutture specializzate organizzate in forma d'impresa la cui attività risulti compatibile con la consulenza offerta o da professionisti singoli il cui curriculum formativo e professionale evidenzia adeguate competenze in materia;
- prestazioni di terzi aventi carattere meramente esecutivo (es. costruzione prototipo, effettuazione prove/test, ecc...);
- spese per beni immateriali di nuovo acquisto utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza.

h) Materiali direttamente imputabili all'attività di ricerca

Questa voce comprende l'acquisto di materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico in quantitativi congrui al progetto di R&S. Non rientrano in questa voce i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc...);

i) Spese generali

Questa voce comprende le spese generali supplementari di gestione, derivanti direttamente dalla realizzazione del progetto, da calcolarsi calcolarsi - ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1,

lettera b) del Regolamento (UE) 1060/2021 - con modalità semplificata a tasso forfettario nel limite del 15% del totale dei costi del personale di cui alla voce "e" sostenute da ciascuna impresa.

3.4 Spese escluse

1. In generale sono escluse dalle agevolazioni previste dal presente Avviso, le spese:
 - a) non direttamente imputabili o pertinenti all'operazione oggetto di finanziamento;
 - b) non riconducibili ad una tipologia di intervento/spesa prevista dall'Avviso;
 - c) riferite a impegni giuridicamente vincolanti assunti in data pari o anteriore alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni ovvero - nel caso di reti non costituite a tale data - in data pari o anteriore alla costituzione del RTI.
 - d) fatturate e pagate al di fuori del periodo di ammissibilità della spesa;
 - e) che non risultino effettivamente sostenute dal Beneficiario;
 - f) non comprovate da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente (ad eccezione delle spese generali riconosciute ad un tasso forfettario o dei costi del personale rendicontati a costi standard) in conformità alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente;
 - g) derivanti da autoproduzione, inclusi i costi per lavori in economia e i costi interni capitalizzati o derivanti da autofatturazione da parte del beneficiario;
 - h) relative a titoli di spesa sprovvisti del CUP o, se non disponibile, di qualsiasi riferimento esplicito al presente Avviso (salvo quanto previsto per le fatture estere al precedente art. 3.2, comma 3 e con esclusione della documentazione contabile relativa al costo del personale);
 - i) relative a titoli di Spesa di importo imponibile inferiore a 1.000 euro;
 - j) per le quali il pagamento sia avvenuto con modalità diverse da quelle indicate all'art. 3.2 o senza evidenza dell'addebito su c/c bancario/postale intestato al beneficiario;
 - k) effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dai seguenti soggetti ad essa correlati:
 - legale rappresentante, soci dell'impresa e qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa ovvero coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati (salvo quanto previsto all'art. 3.3.2, comma 2, lettera e);
 - imprese con rapporti di partecipazione al capitale sociale;
 - imprese nelle quali i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti entro il terzo grado, siano presenti nella compagine sociale o rivestano la qualifica di amministratori;
 - in caso di progetti presentati in forma aggregata da altri soggetti partecipanti alla medesima aggregazione.
2. Sono inoltre escluse dalle agevolazioni le spese relative a:
 - a) beni usati e/o oggetto di revamping;
 - b) acquisizione di beni mediante locazione finanziaria;
 - c) acquisto di veicoli targati;
 - d) acquisizione o mantenimento di Certificazioni;
 - e) consulenza in materia fiscale, contabile, giuridico-legale o spese di promozione commerciale o pubblicitaria;
 - f) rimborsi spese (vitto, alloggio, trasferimenti, etc...);

- g) imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati;
- h) interessi passivi e di mora, commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e in generale qualsiasi altro onere accessorio di natura finanziaria;
- i) multe, penali, ammende e sanzioni pecuniarie.

ART.4 – BASE GIURIDICA E CARATTERISTICHE DELL'AUTO

4.1 Regime di aiuto

1. Gli aiuti previsti dal presente Avviso sono concessi:
 - a) per gli Investimenti produttivi alle condizioni di cui all'art. 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) secondo le intensità previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027, ovvero ai sensi dell'art. 17 del medesimo Regolamento, con le maggiorazioni previste per gli investimenti di cui al Regolamento (UE) 795/2024 "STEP".
 - b) Per le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, la concessione dell'aiuto è disciplinata dall'art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
2. Il regime di aiuto, utilizzato nell'ambito del presente Avviso – ai sensi del suddetto Reg. (UE) n° 651/2014 – è stato istituito con D.G.R. n° 790 del 15/07/2026 ad oggetto "Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii. Istituzione regime di aiuto per il sostegno allo Sviluppo e alla fabbricazione di tecnologie critiche STEP mediante sovvenzione ai sensi degli artt. 14, 17 e 25.". (numero di caso SA 124319).

4.2 Natura e intensità delle agevolazioni

1. L'agevolazione è concessa nella forma di sovvenzione diretta in denaro ed è calcolata sul valore complessivo di spesa ammissibile, comunque nel limite dell'importo richiesto dall'impresa proponente nella Domanda di ammissione alle agevolazioni.
2. Per gli Investimenti produttivi sono previste le seguenti intensità di aiuto:

Tipologia di intervento A – INVESTIMENTI (artt. 14 e 17 GBER)		
Tipologia di impresa	Intensità di aiuto Aree 107 3.c (art. 14)	Intensità di aiuto No Aree 107 3.c (art. 17)
Grandi imprese	20%	0%
Medie imprese	30%	10%
Piccole imprese	40%	20%

3. Per le attività di Ricerca e Sviluppo sono previste le seguenti intensità di aiuto:

Tipologia di intervento B – RICERCA INDUSTRIALE (art. 25 GBER)			
Tipologia di impresa	Intensità di aiuto (art. 25 comma 5)	Maggiorazione Aree 107 3.c (art. 25, comma 6, lett. c)	Maggiorazione Collaborazione effettiva PMI (art. 25, comma 6, lett. b, punto i, primo capoverso)
Grandi imprese	50%	+ 5%	+ 15%
Medie imprese	60%	+ 5%	+ 15%
Piccole imprese	70%	+ 5%	+ 10%

Tipologia di intervento B – SVILUPPO SPERIMENTALE (art. 25 GBER)			
Tipologia di impresa	Intensità di aiuto (art. 25 comma 5)	Maggiorazione Aree 107 3.c (art. 25, comma 6, lett. c)	Maggiorazione Collaborazione effettiva PMI (art. 25, comma 6, lett. b, punto i, primo capoverso)
Grandi imprese	25%	+ 5%	+ 15%
Medie imprese	35%	+ 5%	+ 15%
Piccole imprese	45%	+ 5%	+ 15%

4. Le maggiorazioni indicate per la Tipologia di intervento B rientrano tra quelle previste dall'art. 25, comma 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 in base al quale *“Le intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale possono essere aumentate fino a raggiungere un'intensità massima di aiuto pari all'80% dei costi ammissibili”*.
5. **Le due maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.**
6. Si precisa al riguardo che:
 - la maggiorazione di 5 punti percentuali prevista ai sensi dell'art. 25, comma 6 lettera c) del Regolamento (UE) n. 651/2014 è attribuibile qualora il progetto di ricerca e sviluppo sia realizzato in una unità produttiva ubicata in un'area 107 3.c (Appendice “D” Aree 107.3.c della regione Umbria)
 - la maggiorazione di 15 punti percentuali prevista ai sensi dell'art. 25, comma 6 lettera b) del Regolamento (UE) n. 651/2014 è attribuibile qualora si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) per la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo sia prevista la Collaborazione Effettiva¹² tra imprese di cui almeno una è una PMI;
 - b) non si preveda che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili per tale tipologia di intervento.
7. Si precisa altresì che la dimensione di impresa rilevante per la determinazione della intensità di aiuto di cui ai commi precedenti è quella risultante alla data di presentazione della Domanda e alla data di Concessione qualora a tale data l'Impresa risulti aver acquisito una dimensione maggiore. Non rilevano modifiche successive.

4.3 - Divieto di cumulo

1. Gli aiuti concedibili sulla base del presente Avviso **non sono cumulabili** con altre agevolazioni pubbliche – nazionali, regionali o comunitarie – per le stesse spese ammissibili, indipendentemente dalla forma, inclusi benefici fiscali e garanzie.

¹² “collaborazione effettiva”: collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;

ART 5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI**5.1 Compilazione e invio della domanda di ammissione alle agevolazioni**

1. La compilazione e l'invio della Domanda di ammissione alle agevolazioni (di seguito Domanda) potranno essere effettuate **a partire dalle ore 10:00:00 del 01/10/2026 fino alle ore 12:00:00 del 30/11/2026** esclusivamente tramite piattaforma online, accedendo alla pagina dedicata all'avviso (<https://bandi.sviluppumbria.it/login>).
2. Salvo diverse disposizioni o comunicazioni, dovranno essere effettuate tramite la medesima piattaforma online anche tutte le comunicazioni tra le aziende proponenti e Sviluppo Umbria S.p.A. inerenti al presente Avviso.
3. Ai fini della compilazione e inoltro della domanda il richiedente dovrà disporre:
 - delle credenziali SPID o CIE;
 - di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, valido e funzionante;
 - del certificato di firma digitale del legale rappresentante, in corso di validità;
 - di una marca da bollo da € 16,00.
4. Durante la compilazione della Domanda, il cui contenuto è quello indicato nei facsimili di cui agli Allegato 1A e 1B, dovranno essere obbligatoriamente inseriti nella piattaforma online, **a pena di esclusione**, e tramite la apposita funzione upload, i seguenti allegati:
 - a) *(solo in caso di RTI)* Procura speciale per la sottoscrizione e presentazione della Domanda (Allegato 1C);
 - b) Scheda progetto il cui contenuto è quello indicato nei facsimili di cui agli Allegato 2A) per la singola Grande Impresa o Allegato 2B) per il RTI;
 - c) *(solo in caso di RTI già esistenti al momento della presentazione della Domanda)* Documentazione attestante la costituzione del RTI.
 - d) *(solo in caso di RTI ancora da costituire al momento della presentazione della Domanda)* Lettera di impegno a costituirsi in RTI (Allegato 5) entro la tempistica indicata dall'Avviso
 - e) Dichiarazioni e impegni da parte delle aziende (Allegato 1D)
 - f) Piano/i dei costi (Allegato 3)
5. Dovrà inoltre essere inserita anche la seguente documentazione:
 - g) Preventivi di spesa
 - h) Dichiarazione Titolarità effettiva firmata digitalmente dal Legale Rappresentante di ciascuna impresa (Allegato 6)
 - i) Cronoprogramma – fonti impieghi per ciascuna impresa (Allegato 4)
 - j) solo in caso di attivazione della tipologia di spesa per “Opere murarie”, allegare computo metrico di cui all'art. 3.3.1 comma 7 . Inoltre, nel caso in cui la sede dell'intervento non sia di proprietà del proponente, compilare e caricare anche gli Allegati 8 “Dichiarazione di disponibilità dell'immobile” e Allegato 7 “Dichiarazione del proprietario di autorizzazione ai lavori”;
 - k) solo in caso di attivazione della tipologia di spesa “Attivi immateriali”: relazione tecnica di cui all'art. 3.3.1 comma 6;
6. Ai fini degli adempimenti fiscali previsti per la presentazione di istanze alla Pubblica Amministrazione, il soggetto richiedente dovrà inserire nel sistema di compilazione della Domanda nell'apposito campo, il numero seriale della marca da bollo da € 16,00. L'impresa richiedente i benefici dovrà conservare una copia cartacea della Domanda, sulla quale dovrà

essere apposta la marca da bollo, debitamente annullata. Tale Domanda dovrà essere conservata indipendentemente dall'esito istruttorio, per almeno 5 anni successivi alla data di presentazione ed esibita a richiesta di Sviluppumbria S.p.A. o delle autorità preposte. Sviluppumbria S.p.A. effettuerà un controllo sulle Domande presentate al fine di verificare che una stessa marca da bollo non sia stata utilizzata per la presentazione di più di una Domanda. Laddove si riscontrino irregolarità si provvederà ad effettuare le dovute segnalazioni all'Agenzia delle Entrate

7. Al termine della corretta compilazione delle maschere proposte e del caricamento della documentazione allegata la piattaforma online genererà la Domanda - redatta ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e secondo il fac-simile di cui all'Allegato 1A o 1B – che dovrà essere sottoscritta con firma digitale (in formato .p7m):
 - nel caso di domanda presentata in forma singola, dal Legale Rappresentante dell'impresa richiedente;
 - nel caso di domanda presentata in forma aggregata da un RTI (costituito o costituendo) dal Legale Rappresentante dell'impresa capofila;
8. La domanda firmata digitalmente dovrà infine essere caricata nella piattaforma online tramite l'apposita funzione.
9. Si precisa che nel caso in cui la compilazione e l'invio della Domanda avvenga a cura di un soggetto diverso dal Legale Rappresentante, la piattaforma online genererà il modulo della delega per la presentazione della domanda che andrà compilato, firmato in formato .p7m e ricaricato nella piattaforma.
10. Successivamente all'invio della Domanda e degli allegati obbligatori, tramite la piattaforma online <https://bandi.sviluppumbria.it>, il soggetto richiedente riceverà:
 - una notifica all'interno dell'area riservata della piattaforma
 - una notifica all'indirizzo email/PEC di riferimento indicato in domanda.La notifica conterrà la conferma della protocollazione, il numero di protocollo assegnato e la data e l'ora di effettivo inoltro della Domanda. Ai fini della validità legale della Domanda farà fede esclusivamente la trasmissione telematica effettuata sulla piattaforma online <https://bandi.sviluppumbria.it> con le modalità previste dal presente articolo. Non saranno, pertanto, ritenute valide le Domande trasmesse con modalità diverse (a mano, tramite PEC, tramite Raccomandata, ecc.).
11. Costituisce causa di irricevibilità della domanda:
 - a) la compilazione della domanda di ammissione alle agevolazioni con modalità diverse da quelle sopra descritte.
 - b) l'upload sul sistema della Domanda compilata con modalità diverse da quelle sopra descritte;
 - c) la mancanza degli allegati obbligatori di cui al precedente comma 4;
 - d) la mancata apposizione, sulla Domanda, della firma digitale (in formato .p7m) del legale rappresentante dell'impresa richiedente oppure l'apposizione di firma digitale con certificato non valido;
 - e) l'apposizione sulla Domanda della firma di soggetto diverso dal legale rappresentante in mancanza di specifica procura;
 - f) la trasmissione della Domanda con modalità diverse da quelle indicate al presente articolo;

- g) la trasmissione di una Domanda contenente dati diversi da quelli presenti sul sistema di compilazione;
 - h) l'invio della Domanda oltre i termini di cui al presente articolo;
 - i) la trasmissione di una Domanda contenente spese proposte per un valore complessivo inferiore ai limiti previsti dall'art. 3.1.
12. L'utilizzo della piattaforma online avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile. Le operazioni di inserimento nella piattaforma online di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio dell'impresa richiedente, pertanto è opportuno avviare le attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro il termine previsto.

5.2 Assistenza tecnica e responsabilità

1. L'assistenza tecnica di Sviluppumbria S.p.a. è attiva dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dalle 14:30 alle ore 17:30, il venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13.30, sabato e festivi esclusi. Per richiedere l'attivazione del servizio contattare il Service Desk (email: avvisostep2026@sviluppumbria.it).
2. Le risposte alle richieste di assistenza tecnica saranno fornite da parte di Sviluppumbria S.p.a. entro i cinque giorni lavorativi al ricevimento delle stesse e in orario d'ufficio compatibilmente con le esigenze di servizio della struttura competente. **Nei cinque giorni precedenti il termine finale previsto per la trasmissione delle domande non si garantisce la risposta alle richieste di assistenza tecnica per la compilazione delle stesse in tempo utile per la loro trasmissione.**
3. Sviluppumbria non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
4. in caso di accertata anomalia tecnologica del sistema informatico, il Responsabile di Sviluppumbria S.p.a., adotterà ogni tempestiva misura tecnica che sarà ritenuta idonea al ripristino del sistema stesso. In tal caso verrà data comunicazione alle imprese, tramite il sito Sviluppumbria, dell'anomalia riscontrata, , del tempo di sospensione del servizio e dell'ora e/o giorno di ripristino del sistema.
5. Sviluppumbria, riscontrata l'anomalia, potrà adottare eventuali modificazioni dei termini di ora e giorno iniziali e finali di trasmissione delle Domande.
6. Le imprese esonerano Sviluppumbria S.p.A. da ogni responsabilità relativa ad anomalie tecnologiche causate da malfunzionamenti della rete informatica e/o delle connessioni alla stessa, nonché per danni che dovessero subire a causa di malfunzionamenti o difetti legati ad un accesso e/o utilizzo improprio dei predetti sistemi informatici, inclusi, in via esemplificativa ma non limitativa, i danni derivanti dalla mancata partecipazione alla gara telematica o dall'impossibilità di proseguire la partecipazione alla stessa. In tali casi Sviluppumbria non procederà a prolungamenti dei termini di presentazione delle Domande.
7. Sviluppumbria S.p.A. non assume alcuna responsabilità per ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'impresa richiedente dall' utilizzo della Piattaforma in maniera non conforme.

ART 6 – PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

6.1. Iter istruttorio

1. La selezione delle proposte progettuali pervenute e l'attribuzione delle agevolazioni previste dal presente Avviso sarà effettuata mediante formazione di apposita **graduatoria**, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 27 novembre 2025, n.184 (Codice degli incentivi).
2. L'iter istruttorio si articola delle seguenti fasi:
 - a) Istruttoria formale
 - b) istruttoria valutativa
 - c) determinazione dell'intensità agevolativa e conseguente quantificazione del contributo concedibile
3. Le fasi a) e c), saranno espletate a cura di Sviluppumbria S.p.A
4. La fase di istruttoria valutativa sarà svolta da un Comitato Tecnico di Valutazione appositamente nominato e composto da almeno 3 membri, di cui due rappresentanti di Sviluppumbria SpA, e un rappresentante di Gepafin SpA.

Tale Comitato Tecnico sarà coadiuvato da esperti esterni di settore individuati a cura di Sviluppumbria SpA nell'ambito degli specifici Albi del MIUR e del MiMit ovvero altri elenchi di matrice comunitaria/nazionale che garantiscano comprovata adeguatezza ed esperienza nelle materie oggetto di valutazione.
5. Qualora nel corso dell'iter istruttorio vengano ravvisati motivi di esclusione dalle agevolazioni, l'impresa proponente riceverà, tramite PEC, formale **comunicazione** dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. **10 bis** della L. 241/90 e ss.mm.ii. al fine di instaurare l'eventuale contraddittorio ivi previsto.
6. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al comma precedente interrompe i termini per concludere il procedimento. Tali termini iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione. Ai fini dell'individuazione della data di ricevimento della comunicazione 10 bis farà fede la ricevuta di avvenuta consegna della PEC rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata.
7. Nel caso di mancato riscontro nel termine di 10 (dieci) giorni o di non accoglimento delle osservazioni presentate il responsabile del procedimento adotterà il relativo **provvedimento finale di esclusione**. Nella motivazione del provvedimento finale sarà data ragione dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate.
8. Nel caso di RTI le comunicazioni di cui ai commi precedenti saranno effettuate tramite PEC indirizzata all'impresa capofila.

6.2 Istruttoria formale, valutazione di merito e determinazione contributo concedibile

1. La fase di **ISTRUTTORIA FORMALE** sarà tesa a verificare:
 - a) la ricevibilità ovvero la compilazione e l'inoltro della Domanda nei termini e nelle forme previste dall' art.5 dell'Avviso "Presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni";
 - b) l'ammissibilità formale della Domanda ovvero il possesso in capo a ciascuna impresa proponente dei requisiti soggettivi di ammissibilità prescritti all'art. 2 "Beneficiari e requisiti di ammissibilità";
 - c) la completezza della documentazione presentata e l'eventuale necessità di integrazioni;
2. Successivamente i progetti saranno sottoposti alla fase di **ISTRUTTORIA VALUTATIVA** nell'ambito della quale sarà effettuata:
 - a) la verifica di ammissibilità sostanziale del progetto proposto in termini di coerenza con le traiettorie tecnologiche identificate nella Strategia di Specializzazione Intelligente S3 della Regione Umbria (Appendice "G")., con le finalità del presente Avviso (art. 1 Finalità) e con le condizioni specificate all'art 3.1 "Progetti agevolabili";
 - b) la valutazione di merito che comporta:
 - i. l'attribuzione a ciascun progetto del relativo punteggio sulla base dei criteri di valutazione e premialità di cui al successivo comma 3);
 - ii. la determinazione delle spese ammissibili a contributo nonché l'individuazione di eventuali spese da escludere.
3. La valutazione di merito delle proposte presentate sarà effettuata sulla base dei criteri di valutazione e di premialità di seguito riportati, per un punteggio totale massimo attribuibile pari a 100 punti.

Criterio valutazione	Elementi valutazione	Punteggio massimo	Scala di valutazione
A. Qualità tecnica e completezza del progetto proposto (max 30 punti)	A.1 - Analisi del contesto tecnologico e del fabbisogno in relazione alla piattaforma STEP e al settore di riferimento del progetto proposto	3	<u>Non adeguato</u> 0 Sufficiente 1 Buono 2 Ottimo 3
	A.2 - Definizione degli obiettivi e delle finalità del progetto proposto con riferimento alla piattaforma STEP	5	<u>Non adeguato</u> 0 Sufficiente 1 Più che suff. 2 Discreta 3 Buono 4 Ottima 5
	A.3 - Descrizione dello sviluppo e della fabbricazione di tecnologie critiche con focus su capacità di sostenere il passaggio delle tecnologie dalla fase in cui ne è dimostrata la fattibilità fino alla loro produzione su scala commerciale ovvero descrizione delle azioni finalizzate a salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore.	5	<u>Non adeguato</u> 0 Sufficiente 1 Più che suff. 2 Discreta 3 Buono 4 Ottima 5
	A.4 - Descrizione delle spese incluse nel quadro economico proposto con indicazione delle specifiche tecniche e della funzionalità di ciascuna di esse rispetto alla realizzazione del progetto	5	<u>Non adeguato</u> 0 Sufficiente 1 Più che suff. 2 Discreta 3 Buono 4 Ottima 5
	A.5 - Descrizione delle metodologie e procedure di attuazione individuate per la realizzazione del progetto proposto	4	<u>Non adeguato</u> 0 Sufficiente 1 Discreto 2 Buono 3 Ottimo 4
	A.6 - Valutazione dei rischi connessi alla realizzazione del progetto e procedure di mitigazione	3	<u>Non adeguato</u> 0 Sufficiente 1 Buono 2 Ottima 3
	A.7 - Descrizione dell'impatto atteso sui prodotti/servizi offerti e/o sulla filiera di riferimento	5	<u>Non adeguato</u> 0 Sufficiente 1 Più che suff. 2 Discreta 3 Buono 4 Ottima 5

Critero valutazione	Elementi valutazione	Punteggio massimo	Scala di valutazione
B. Capacità del progetto di contribuire agli obiettivi e alle condizioni della STEP, in tema di innovatività e di riduzione delle dipendenze strategiche, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2024/795 (max 30 punti alternativamente sui punteggi del gruppo B.1 o del gruppo B.2)	B.1 Nel caso in cui la tecnologia proposta soddisfa la condizione di criticità di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) del reg. STEP la valutazione è effettuata sulla base di seguenti elementi:		
	B.1.a Capacità della tecnologia critica di apportare al mercato interno almeno due degli elementi di seguito indicati, con un notevole potenziale economico: - <u>elemento innovativo</u> * - <u>elemento emergente</u> ** - <u>elemento all'avanguardia</u> ***	20	Progetto <u>Non adeguato</u> in presenza di meno di 2 elementi 10 punti in presenza di 2 elementi 20 punti in presenza di 3 elementi
	B.1.b Potenziale economico della tecnologia critica sviluppata, da valutarsi in termini di: - capacità della tecnologia critica di raggiungere un'ampia gamma di mercati dell'Unione europea; oppure - capacità della tecnologia critica di avere un impatto sostanziale sullo sviluppo o sulla fabbricazione della tecnologia.	10	10 punti attribuibili alternativamente ON/OFF Se punteggio non attribuito Progetto <u>Non adeguato</u>
	B.2 Nel caso in cui la tecnologia proposta soddisfa la condizione di criticità di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) del reg. STEP la valutazione è effettuata sulla base di seguenti elementi:		
	B.2.a Capacità della tecnologia critica del progetto di contribuire a ridurre o prevenire le dipendenze strategiche, attraverso i seguenti fattori ****: - contributo alla leadership industriale e tecnologica dell'Unione; - contributo alle infrastrutture critiche a livello europeo; - aumento della capacità di fabbricazione; - rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento; promozione di effetti transfrontalieri positivi nel mercato interno.	30	<u>Non adeguato</u> in caso di mancato riscontro di almeno 1 fattore 20 punti in presenza di 1 fattore 25 punti in presenza di 2 fattori 30 punti in presenza di 3 fattori
* (gli elementi innovativi introducono il criterio fondamentale della «novità», portatrice di miglioramenti o cambiamenti sostanziali in un settore o in un'industria specifici); ** (gli elementi emergenti si riferiscono alle nuove tecnologie di recente sviluppo, derivanti ad esempio dalla base di ricerca, che iniziano ad affermarsi e a offrire prospettive in termini di crescita o impatto significativi); *** (gli elementi all'avanguardia si riferiscono alle tecnologie più avanzate, innovative e sofisticate attualmente disponibili o in fase di sviluppo nell'Unione). **** Per le definizioni dei fattori, si rimanda al paragrafo 3.2 della Comunicazione della Commissione C/2024/3209 - Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del Regolamento (UE) 2024/795, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP).			

Criterio valutazione	Elementi valutazione	Punteggio massimo	Scala di valutazione
C. Sostenibilità economico-finanziaria del progetto (max 20 punti)	C.1 - <u>Solidità economico-finanziaria delle imprese proponenti</u> misurata in termini di - I_1 = Indice di autonomia finanziaria (Patrimonio netto/Totale Passivo) <i>fino a punti 4</i> - I_2 = Indice ROI (Reddito operativo/Totale Attivo) <i>fino a punti 4</i> Per le PMI neocostituite il valore dei suddetti indici sarà considerato pari a 0. Nel caso di progetti presentati da Raggruppamenti di 2 o più imprese il punteggio viene attribuito come media dei punteggi riferiti alle singole imprese, ponderata in base al peso della spesa della singola impresa sul totale della spesa di progetto (spesa dichiarata)	8	Indice di autonomia finanziaria: Se $I_1 \geq 0,4$ punti 4 Se $0 < I_1 < 0,4$ punti $I_1 \cdot 10$ Se $I_1 \leq 0$ 0 Indice ROI: Se $I_2 \geq 0,05$ punti 4 Se $0 < I_2 < 0,05$ punti $I_2 \cdot 80$ Se $I_2 \leq 0$ 0 Se Punteggio complessivo pari a 0 <u>Non adeguato</u>
	C.2 - Adeguatezza delle risorse attribuite alle singole componenti progettuali ed all'intervento nel suo complesso in relazione al raggiungimento degli obiettivi	2	<u>Non adeguato</u> 0 Sufficiente 1 Buono 2
	C.3 Capacità di autocopertura del progetto proposto misurata in base al seguente indicatore: $I_3 = \text{Patrimonio Netto} / \text{Cofinanziamento privato} \geq 0.20$ (dove Cofinanziamento privato = Costo Progetto – Contributo Pubblico) <u>Il mancato rispetto del suddetto limite (0,20) da parte di una o più imprese comporterà l'esclusione dell'intero progetto.</u> Fermo restando ciò, nel caso di progetti presentati da Raggruppamenti di 2 o più imprese il punteggio viene attribuito come media dei punteggi riferiti alle singole imprese, ponderata in base al peso della spesa della singola impresa sul totale della spesa di progetto (spesa dichiarata). Per le eventuali PMI neocostituite il valore del Patrimonio netto sarà accertato in base all'importo del capitale sociale sottoscritto così come risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA alla data di presentazione della domanda.	6	Se $I_3 \geq 0,50$ Punti 6 Se $0,20 \leq I_3 < 0,50$ Punti $(I_3 - 0,2) \cdot 20$ Se $I_3 < 0,20$ <u>Non adeguato</u>
	C.4 - Adeguatezza del piano di copertura finanziaria, anche rispetto al cronoprogramma.	4	<u>Non adeguato</u> 0 Sufficiente 1 Discreto 2 Buono 3 Ottimo 4

Criterio valutazione	Elementi valutazione	Punteggi o massimo	Scala di valutazione
D. Competenze tecniche del soggetto proponente per l'attuazione delle operazioni, con riferimento al programma STEP (max 10 punti)	D.1 - Qualità del team di progetto in termini di qualificazione e adeguatezza delle risorse umane interne coinvolte rispetto al piano delle attività (fino a 5 punti)	5	Non adeguata 0 Sufficiente 1 Più che suff. 2 Discreta 3 Buono 4 Ottima 5
	D.2 - Capacità tecnica gestionale del proponente in termini di adeguatezza della struttura organizzativa progettuale proposta (fino a 5 punti)	5	Non adeguata 0 Sufficiente 1 Più che suff. 2 Discreta 3 Buono 4 Ottima 5

Criterio valutazione	Elementi valutazione	Punteggio massimo	Scala di valutazione
E. Capacità del progetto di contribuire ai temi della sostenibilità ambientale (max 4 punti)		4	Assente 0 Sufficiente 1 Discreto 2 Buona 3 Ottimo 4

Criteri premialità	Elementi valutazione	Punteggio massimo	Scala di valutazione
F. Sinergia e complementarietà o integrazione con altri progetti del proponente ammessi a valere su Programmi nazionali, PNRR, FSE+ (max 2 punti)		2	Il criterio opera ON/OFF
G. Coinvolgimento/collaborazione con start-up innovativa o PMI innovativa (max 4 punti)	G.1 - Coinvolgimento/collaborazione nella realizzazione del progetto proposto di una start-up innovativa ¹³ o di una PMI innovativa ¹⁴ in qualità di partecipante alla RTI o di fornitore	4	Il criterio opera ON/OFF

4. Si precisa che ai fini del calcolo degli indicatori di cui al criterio C si farà riferimento al bilancio analitico relativo all'ultimo esercizio contabile approvato e depositato presso la Camera di commercio competente, che verrà acquisito d'ufficio in sede di istruttoria.

¹³ Così' come definite dal D.L. 179/2012 iscritte alla sezione speciale delle Start-up Innovative del Registro delle Imprese della CCIAA

¹⁴ Così' come definite dal D.L. 3/2015 iscritte alla sezione speciale delle PMI innovative del registro imprese della CCIAA

5. Ai fini dell'applicazione dei criteri di valutazione, si farà riferimento alle informazioni e ai dati riportati nella Domanda, nella scheda tecnica, nella documentazione allegata alla stessa e nelle eventuali integrazioni prodotte durante il soccorso istruttorio.
6. Saranno **esclusi dalle agevolazioni i progetti**:
 - a) che non abbiano superato positivamente l'istruttoria formale;
 - b) per i quali sia stata verificata la non ammissibilità sostanziale;
 - c) che conseguano un punteggio complessivo inferiore a 55 punti su 100;
 - d) che, in relazione ai criteri A, B, C e D ottengano una valutazione Non adeguata in corrispondenza di uno o più degli elementi di valutazione ivi previsti. Si precisa al riguardo che, in relazione all'elemento di valutazione C.3) (capacità di autocopertura del progetto proposto), il mancato rispetto del limite di 0,20 da parte di una o più imprese aderenti ad un RTI comporterà l'esclusione dell'intero progetto;
 - e) per i quali a seguito della determinazione delle spese ammissibili effettuata in valutazione risulti:
 - un ammontare complessivo di spese inferiore ai limiti minimi stabiliti all'art.3.1;
 - che i soggetti aderenti all' RTI non sostengano un costo pari ad almeno il 10% delle spese ammissibili per l'intero progetto. (art 2.1 comma 4).
7. Infine, per i progetti che avranno superato anche la fase di istruttoria valutativa, si procederà alla **determinazione dell'intensità agevolativa riconoscibile e alla conseguente quantificazione del contributo concedibile**.
8. Ai progetti presentati da Grandi Imprese in forma singola, insigniti del Marchio di sovranità (STEP SEAL di cui all'art.4 del Reg (UE) 795/2024), per i quali sia stata valutata positivamente l'ammissibilità, è attribuito un punteggio minimo pari a 70 (riferito all'attribuzione del punteggio massimo per i criteri "A", "B", "D"), da sommare ai punti rivenienti dall'applicazione dei criteri di valutazione "C", "E", "F" e "G". Resta ferma la necessità che i progetti in parola prevedano interventi e spese coerenti con quanto previsto dal presente Avviso.

6.3 Richieste di integrazioni

1. Nel corso dell'iter istruttorio potranno essere richieste all'impresa, tramite PEC, eventuali integrazioni e/o chiarimenti alla Domanda presentata. Le relative informazioni/documenti dovranno essere inviati dall'impresa tramite piattaforma informatica o PEC nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta, riportando obbligatoriamente nell'oggetto della nota la denominazione dell'Avviso. Ai fini dell'individuazione della data di ricevimento della richiesta farà fede la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata.
2. La richiesta di integrazioni/chiarimenti interrompe i termini del procedimento.
3. La mancata risposta comporterà:
 - a) l'esclusione della relativa Domanda dai benefici, qualora le informazioni o i documenti richiesti siano essenziali ai fini dell'ammissibilità della stessa;
 - b) il mancato riconoscimento della relativa spesa o la non assegnazione del corrispondente punteggio o maggiorazione contributiva qualora le informazioni o i documenti medesimi siano funzionali a tale riconoscimento.

4. Non saranno in ogni caso richieste informazioni inerenti sezioni o paragrafi della Domanda di ammissione o della scheda progetto non compilati dal proponente al momento della presentazione della stessa.

6.4 Approvazione delle graduatorie di merito e delle esclusioni

1. Al termine dell'iter istruttorio di cui all'art. 6.1 per ciascuna domanda di ammissione alle agevolazioni giudicata ammissibile risulterà assegnato un punteggio - dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti secondo i criteri di cui al precedente art. 6.2. - e determinata la spesa ammissibile e il corrispondente contributo concedibile.
2. Tali Domande saranno quindi inserite in **due graduatorie di merito distinte a seconda dell'ambito di riferimento delle tecnologie critiche interessate**. In particolare:
 - a) Graduatoria Azione 1.6.1 per i progetti di investimento ad alto contenuto tecnologico finalizzati allo sviluppo o alla fabbricazione di tecnologie critiche o alla salvaguardia ed al rafforzamento delle rispettive catene del valore, collegati principalmente alle biotecnologie, alle tecnologie digitali e alle innovazioni delle tecnologie deep tech.
 - b) Graduatoria Azione 2.9.1 per i progetti di investimento ad alto contenuto tecnologico finalizzati allo sviluppo o alla fabbricazione di tecnologie critiche o alla salvaguardia ed al rafforzamento delle rispettive catene del valore, collegati principalmente alle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse.
3. In tali graduatorie le Domande risulteranno collocate in ordine decrescente di punteggio assegnato in valutazione. In caso di parità di punteggio sarà riconosciuta **priorità**:
 - alla domanda presentata dall'impresa proponente con il miglior rating di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'applicazione di tale priorità è subordinata alla presenza del proponente, alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, nell'apposito elenco delle imprese con rating di legalità previsto dalla normativa di riferimento. In caso di domanda presentata in forma aggregata la priorità sarà riconosciuta in riferimento al rating di legalità eventualmente assegnato all'impresa capofila¹⁵;
 - in subordine alla domanda di ammissione presentata per prima. A tal fine si terrà conto della data e dell'ora di invio della Domanda nella piattaforma online.
4. Le graduatorie di ammissibilità formate come sopra indicato nonché gli elenchi delle domande escluse dalle agevolazioni - anch'essi distinti per ambito di riferimento - saranno approvati con Determinazione dell'Amministratore Unico di Sviluppumbria SpA e pubblicati sul sito ufficiale di Sviluppumbria SpA.

6.5 Concessione delle agevolazioni

1. La **concessione** definitiva del contributo a favore di ciascuna impresa sarà **disposta** da Sviluppumbria SpA secondo l'ordine di merito risultante dalle suddette graduatorie, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna graduatoria e **previa acquisizione** della seguente documentazione:
 - a) copia del contratto di RTI, nel caso di RTI non costituito alla data di presentazione della Domanda.

¹⁵ In applicazione dell'art. 8 del Decreto legislativo 27 novembre 2025, n° 184 (Codice degli Incentivi).

- b) copia del contratto assicurativo previsto dall'art. 1, comma 101 della legge 213/2023, a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale.
 - c) informazione liberatoria antimafia ex art. 91 del D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii, laddove previsto dalla normativa vigente.
 - d) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ai sensi art. 31 DL 21/06/2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9/8/2013 n. 98. In considerazione del fatto che la regolarità contributiva costituisce condizione indispensabile per la concessione dei contributi, si suggerisce alle imprese richiedenti di verificare preliminarmente la propria posizione.
- 2. A tal fine Sviluppo Umbria SpA invierà alle imprese proponenti apposita comunicazione con l'invito a produrre entro 30 giorni dal ricevimento della stessa:
 - la documentazione di cui al precedente comma 1, lettere a) e b);
 - le dichiarazioni necessarie ai fini dell'acquisizione della documentazione antimafia di cui al precedente comma 1, lettera c).
 - 3. **Nei confronti delle imprese per le quali le suddette verifiche abbiano avuto esito negativo saranno adottati i relativi provvedimenti di non ammissibilità alle agevolazioni.**
 - 4. A tal fine si precisa che, **nel caso di Domanda di ammissione presentata in forma aggregata, l'esclusione dalle agevolazioni di una o più imprese facenti parte del RTI comporta l'esclusione del progetto nel suo complesso e di tutte le imprese aderenti al RTI medesimo.**
 - 5. Non sono previste concessioni parziali.
 - 6. Le imprese ammesse a contributo riceveranno formale comunicazione di concessione tramite PEC con il dettaglio delle spese ammesse e del contributo concesso unitamente alla **Lettera di concessione e Dichiarazione di impegno** alla realizzazione del progetto agevolato che dovrà essere restituito a Sviluppo Umbria SpA, debitamente firmato digitalmente dal Legale Rappresentante di ciascuna impresa beneficiaria, entro e non oltre **20 giorni** dal ricevimento di detta comunicazione. Nel caso di RTI la comunicazione di concessione sarà effettuata all'indirizzo PEC della capofila, la quale dovrà provvedere al rinvio sulla piattaforma online o tramite PEC di tutte le Dichiarazioni di impegno delle imprese aderenti al RTI stesso.
 - 7. Le Domande di ammissione alle agevolazioni, valutate ammissibili ma non finanziate per insufficienza delle risorse stanziare potranno essere finanziate, secondo l'ordine della graduatoria, in presenza di eventuali economie e/o incrementi delle risorse destinate agli interventi di cui al presente Avviso.

ART 7 – ATTUAZIONE DEL PROGETTO AGEVOLATO

7.1. Tempi di realizzazione del progetto

- 1. I Progetti per i quali si richiede l'agevolazione possono essere avviati:
 - a) nel caso di domande inoltrate da Grande Impresa in forma singola o da RTI già costituiti alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, a partire dal giorno successivo a quello di invio della domanda medesima;
 - b) nel caso di RTI non costituiti alla data di presentazione della domanda, a partire dal giorno successivo a quello di sua costituzione.

A tal fine farà fede rispettivamente la data di invio della Domanda di ammissione sulla Piattaforma online o la data di costituzione del RTI.

2. I progetti ammessi alle agevolazioni dovranno essere realizzati e completati, **pena la revoca** del contributo, entro 24 mesi decorrenti dalla data della Determinazione dell'AU di Sviluppumbria che dispone la concessione contributiva. A tal fine faranno fede
8. la data dei titoli di spesa e dei relativi pagamenti di ogni singola Impresa;
3. E' prevista la possibilità di concedere una **proroga** per l'attuazione dei Progetti agevolati per un periodo massimo di **6 mesi**. La richiesta, debitamente motivata, deve essere inviata dall'impresa beneficiaria entro la scadenza del termine previsto per l'attuazione del Progetto, pena l'irricevibilità della stessa. In caso di RTI la richiesta di proroga dovrà essere inviata a Sviluppumbria SpA a cura dell'impresa capofila della rete tramite la piattaforma online.

7.2. Monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti

1. Durante l'attuazione dei progetti agevolati Sviluppumbria SpA porrà in essere un'attività di monitoraggio in itinere al fine di verificarne periodicamente lo stato di avanzamento.
2. Le imprese beneficiarie potranno pertanto essere chiamate a fornire informazioni e dati di attuazione in merito al grado di realizzazione del progetto, nonché a evidenziare eventuali criticità riscontrate in corso di attuazione.

ART. 8 - VARIAZIONI

1. Eventuali variazioni progettuali o soggettive potranno essere richieste solo successivamente alla concessione dell'agevolazione e conseguente sottoscrizione delle Dichiarazioni di Impegno.
2. Le variazioni dovranno essere tempestivamente richieste a Sviluppumbria SpA esclusivamente tramite piattaforma online, accedendo alla pagina dedicata all'avviso (<https://bandi.sviluppumbria.it/login>), salvo diverse disposizioni o comunicazioni.
3. Nel caso di RTI l'invio della richiesta di variazione dovrà essere effettuata a cura dell'impresa capofila.

8.1 Variazioni progettuali

1. La richiesta di variazione progettuale, adeguatamente motivata e argomentata da parte dell'impresa interessata dalla stessa, dovrà evidenziare gli scostamenti previsti rispetto al progetto ammesso per la singola impresa e l'impatto che tale variazione avrà sul progetto complessivo utilizzando l'apposito Allegato 9) "Schema comunicazione delle variazioni" che Sviluppumbria S.p.A. renderà disponibile nella piattaforma online e/o nella sezione dedicata del proprio sito.
2. In ogni caso **dovranno essere garantiti il mantenimento della coerenza progettuale su cui è stata effettuata la valutazione iniziale nonché il rispetto di tutte le condizioni e i limiti previsti dal presente avviso.**
3. Fermo restando quanto sopra la variazione proposta **per la singola impresa non potrà:**
 - determinare un incremento del contributo concesso all'impresa interessata dalla variazione;
 - prevedere compensazioni di spesa tra le due Tipologie di intervento A (investimenti) e B (R&S)

- prevedere l'attivazione di Tipologie di intervento diverse da quelle originariamente ammesse per l'impresa interessata dalla variazione;
 - superare il limite del 30% di quanto ammesso per ciascuna Tipologia di intervento coinvolta.
4. Le variazioni di progetto che non rispettino le condizioni sopra riportate non potranno essere autorizzate.
 5. La richiesta di variazione progettuale proposta sarà oggetto di istruttoria anche a cura del Comitato Tecnico di Valutazione e potrà comportare l'eventuale ricalcolo del punteggio originariamente assegnato in fase di concessione con conseguente riposizionamento in graduatoria. **Se in funzione del punteggio così ricalcolato il progetto risulterà collocato in una posizione inferiore a quella ottenuta dal primo progetto non finanziato per esaurimento delle risorse, si procederà alla revoca della relativa concessione.**
 6. Sviluppumbria SpA potrà richiedere all'impresa eventuali integrazioni alla documentazione presentata, e le relative informazioni/documenti dovranno essere inviati nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
 7. Nel caso di RTI, la variazione potrà comportare **l'adeguamento del contratto di RTI** e, se necessario, Sviluppumbria S.p.A. provvederà ad inviare una nuova comunicazione di concessione e/o un nuovo Documento di impegno.

8.2 Variazioni soggettive

1. La richiesta di variazione soggettiva può conseguire ad un'operazione straordinaria di impresa oppure sostanziarsi nel subentro di un nuovo soggetto che si sostituisce al beneficiario originario.
2. E' sempre esclusa, nel caso di progetti presentati in forma aggregata, la sostituzione della GI capofila.
3. E' altresì sempre esclusa, nel caso di progetti presentati in forma singola, la sostituzione del beneficiario originario.
4. La Richiesta, debitamente motivata e supportata da adeguata documentazione, dovrà evidenziare l'impatto che tale variazione avrà sul progetto complessivo.
5. In ogni caso dovranno essere garantiti il **mantenimento della coerenza progettuale su cui è stata effettuata la valutazione iniziale nonché il rispetto di tutte le condizioni e i limiti previsti dal presente avviso.**
6. Fermo restando quanto sopra la variazione soggettiva proposta non potrà determinare nei confronti dell'impresa subentrante il riconoscimento di un contributo superiore a quello concesso al beneficiario originario.
7. Le variazioni soggettive che non rispettino le condizioni sopra riportate non potranno essere autorizzate.
8. La richiesta di variazione soggettiva proposta sarà oggetto di istruttoria anche a cura del Comitato Tecnico di Valutazione e potrà comportare l'eventuale ricalcolo del punteggio originariamente assegnato in fase di concessione con conseguente riposizionamento in graduatoria. **Se in funzione del punteggio così ricalcolato il progetto risulterà collocato in una posizione inferiore a quella ottenuta dal primo progetto non finanziato per esaurimento delle risorse, si procederà alla revoca della relativa concessione.**

9. Sviluppumbria potrà richiedere all'impresa eventuali integrazioni alla documentazione presentata, e le relative informazioni/documenti dovranno essere inviati nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
10. Nel caso di RTI, in conseguenza di quanto sopra, dovrà essere **aggiornato o sostituito il contratto di RTI** e, se necessario, Sviluppumbria S.p.A. provvederà ad inviare una nuova comunicazione di concessione e dichiarazione di impegno.

ART. 9 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'erogazione del contributo concesso avviene a seguito di apposita richiesta effettuata a cura dell'impresa beneficiaria (o della capofila nel caso di RTI) sotto forma di eventuale anticipazione e saldo finale.
2. I dettagli circa le modalità da seguire per l'invio delle richieste di erogazione dell'anticipo e/o del saldo del contributo, la documentazione da esibire in rendicontazione nonché la modulistica da utilizzare saranno forniti mediante la pubblicazione di un apposito Vademecum di attuazione e rendicontazione degli interventi agevolati che sarà reso disponibile nella piattaforma online e/o nella sezione dedicata del sito di Sviluppumbria S.p.A. in tempi compatibili con le scadenze di attuazione e rendicontazione degli interventi agevolati.

9.1 Erogazione dell'anticipo

1. L'impresa beneficiaria può ottenere un anticipo pari al 40% del contributo concesso a suo favore ai sensi dell'art. 6.5, inviando a Sviluppumbria s.p.a., tramite piattaforma online, (<https://bandi.sviluppumbria.it/login>), salvo diverse disposizioni o comunicazioni, l'apposita richiesta di erogazione.
2. Tale richiesta dovrà essere corredata da fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, escutibile a prima richiesta, a copertura dell'importo dell'anticipazione maggiorato del 10% a titolo di interessi e spese legali, con scadenza non inferiore a 40 mesi decorrenti dalla data di erogazione dell'anticipo del contributo. (Allegato 10)
3. La polizza dovrà essere rilasciata da aziende di credito iscritte all'Albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), da intermediari finanziari iscritti all'Albo di cui all'art. 106 del medesimo TUB, ovvero da imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni e iscritte all'Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS.
4. Nel caso in cui il progetto agevolato sia stato presentato in forma aggregata, l'anticipo del contributo concesso può essere richiesto anche da una sola delle imprese aderenti al RTI.
5. L'anticipo sul contributo spettante verrà erogato a seguito di:
 - a) positiva verifica della documentazione prodotta e della fidejussione bancaria/polizza fidejussoria redatta secondo quanto previsto dall'Allegato 10.1;
 - b) acquisizione della informazione liberatoria antimafia ex art. 91 del D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii, laddove previsto dalla normativa vigente;
 - c) acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
 - d) verifica della vigenza di copertura assicurativa della polizza catastrofale indicata all'art.6.5

9.2 Rendicontazione del progetto agevolato

1. Entro i 60 giorni successivi al termine ultimo fissato per la conclusione del progetto agevolato l'impresa beneficiaria dovrà presentare la **Richiesta di erogazione a saldo del contributo** (*Allegato 11*) corredata della seguente documentazione:
 - a) **relazione finale di attuazione del progetto STEP (Allegato 12) complessivamente realizzato** sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria ovvero, nel caso di progetto realizzato da RTI, dai legali rappresentanti di tutte le imprese aderenti al raggruppamento;
 - b) **tabelle di rendicontazione costi di investimento e ricerca industriale e sviluppo sperimentale** (*Allegato 12.1*)
 - c) **documentazione giustificativa della spesa** intestata all'impresa beneficiaria e relativa al progetto agevolato (fatture elettroniche sia in formato *.xml* che le relative fatture di cortesia in formato *.pdf* o documenti fiscali equipollenti). In tali documenti dovrà essere **obbligatoriamente riportato, pena l'inammissibilità del documento stesso, il CUP attribuito al progetto** e comunicato all'impresa beneficiaria in sede di ammissione a contributo. Qualora le fatture siano state emesse in data antecedente alla comunicazione del CUP all'impresa beneficiaria, le stesse dovranno riportare il riferimento al presente Avviso: "*Avviso STEP 2026 – Linea a sovvenzione*". Nel caso di fornitori esteri le fatture devono essere accompagnate da una traduzione dalla quale si deducano gli elementi essenziali per la valutazione di ammissibilità delle stesse.
 - d) **documentazione giustificativa dei pagamenti** relativi ai titoli di spesa di cui al punto precedente effettuati esclusivamente secondo le modalità previste all'art.3.2. In detti documenti giustificativi dovrà risultare:
 - l'intestatario del conto corrente sul quale è effettuata l'operazione;
 - gli estremi del titolo di spesa cui il pagamento si riferisce (numero e data della fattura associata) e/o il CUP assegnato al progetto e comunicato in sede di ammissione al finanziamento.
 - Il numero/codice identificativo dell'operazione.In tutti i casi occorre produrre copia dell'estratto del conto corrente intestato all'impresa beneficiaria da cui risulti l'addebito o in alternativa la lista movimenti dell'istituto di credito con indicazione leggibile del nome e cognome del funzionario, timbro e firma.
 - e) **verbale di collaudo degli investimenti produttivi realizzati, di cui all'allegato 13)**, redatto e firmato digitalmente da un professionista avente le competenze tecniche necessarie al collaudo, dimostrabili mediante iscrizione ad idoneo ordine professionale, adeguato titolo di studio e comprovata esperienza - almeno quinquennale - nel settore di riferimento del progetto agevolato così come testimoniato da curriculum;
 - f) nel caso in cui il progetto realizzato preveda la componente ricerca industriale e sviluppo sperimentale:
 - copia dei **contratti** stipulati per la fornitura dei beni e/o servizi agevolati, firmati dalle parti, con indicazione del bene fornito o della prestazione erogata, dei tempi di fornitura/erogazione e del compenso pattuito;
 - **documentazione attestante l'utilizzo di personale dipendente di cui all'art. 3.3.2** (lettere incarico, timesheets, dichiarazione in ordine alla qualifica e al livello di inquadramento dei dipendenti rendicontati);

- g) nel caso di servizi prestati da singoli professionisti copia della **quietanza del modello F24** relativo al versamento delle ritenute d'acconto IRPEF e/o dei contributi INPS;
- h) **documentazione comprovante il rispetto degli obblighi di informazione** posti a carico dell'impresa beneficiaria (Reg UE 2021/1060) ed in particolare:
- screen shot della pagina del proprio sito web, ove tale sito esista, e dei siti di social media ufficiali del beneficiario, dalla quale risulti una breve descrizione del progetto agevolato in cui siano evidenziati finalità, risultati e il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea (Fac-simile disponibile al seguente indirizzo <https://www.regione.umbria.it/comunicazione>);
 - documentazione fotografica che attesti l'esposizione in un luogo ben visibile al pubblico di almeno un poster in formato A3 o superiore (oppure display elettronico di dimensioni equivalenti) con informazioni che evidenzino il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea (Fac-simile disponibile al seguente indirizzo <https://www.regione.umbria.it/comunicazione>);
 - eventuale documentazione relativa a materiali di comunicazione, destinati al pubblico e riguardanti il progetto agevolato, nei quali deve essere inserita una dichiarazione che evidenzi il sostegno dell'Unione Europea;
 - in caso di investimento produttivo di importo superiore ad € 500.000,00 documentazione fotografica che attesti l'esposizione in un luogo ben visibile al pubblico di **targa permanente** con informazioni che evidenzino il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea (Fac-simile disponibile al seguente indirizzo <https://www.regione.umbria.it/comunicazione>). Le targhe devono rimanere per tutto il tempo in cui l'investimento esiste fisicamente e viene utilizzato per lo scopo per il quale è stato finanziato.

9.3 Erogazione del saldo

1. L'erogazione del saldo del contributo spettante verrà disposta, dietro presentazione dell'intera e completa documentazione indicata al precedente art. 9.2
2. La documentazione di rendicontazione di cui sopra sarà esaminata al fine di verificare l'attuazione del progetto agevolato nonché la coerenza e la pertinenza con quanto ammesso a contributo.
3. La documentazione rendicontativa dovrà dare conto di tutti gli aspetti che hanno contribuito all'assegnazione del punteggio e all'attribuzione delle eventuali premialità e maggiorazioni contributive.
4. Fermo restando quanto indicato ai commi precedenti, precedenti nonché il rispetto delle diverse condizioni di ammissibilità previste dall'Avviso, è consentita per il progetto nel suo complesso la rendicontazione di un ammontare di **spesa ammissibile inferiore a quella ammessa purché pari ad almeno il 70% (settanta) della stessa e per un importo non inferiore ai limiti minimi individuali e complessivi rispettivamente previsti all'art. 2.1 e all'art. 3.1.** Al di sotto delle soglie sopra indicate si procederà alla revoca dell'intero contributo. **In caso di RTI la revoca del contributo nei confronti di una delle imprese aderenti comporta automaticamente la revoca dei contributi concessi alle altre imprese facenti parte del medesimo RTI.**

5. Durante la suddetta attività istruttoria Sviluppumbria SpA potrà richiedere all'impresa eventuali integrazioni alla documentazione rendicontativa prodotta e le stesse dovranno essere inviate entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
6. Il contributo effettivamente spettante verrà determinato sulla base dei titoli di spesa rendicontati e ritenuti ammissibili e dei relativi pagamenti, nonché in funzione del mantenimento delle eventuali maggiorazioni riconosciute in concessione di cui all'art. 4.2.
7. L'ammontare del contributo da erogare a saldo sarà calcolato detraendo dall'ammontare del contributo spettante al soggetto beneficiario l'importo dell'anticipo eventualmente erogato.
8. Ai fini dell'adozione del provvedimento di liquidazione a saldo del contributo Sviluppumbria SpA provvederà:
 - a) all'acquisizione della informazione liberatoria antimafia ex art. 91 del D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii, laddove previsto dalla normativa vigente;
 - b) all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualora venga accertata una irregolarità in capo al beneficiario si opererà con la procedura prevista dall'art. 4, comma 2 del DPR n. 207/2010 (Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore).
 - c) alla verifica della vigenza di copertura assicurativa di cui al contratto assicurativo previsto dall'art. 1, comma 101 della legge 213/2023, a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale e richiamato all'art.6.5 dell'Avviso.

ART.10 - OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. Fatto salvo il rispetto di quanto previsto nei precedenti articoli, la partecipazione al presente Avviso pone in capo alle imprese beneficiarie i seguenti **obblighi**:
 - a) realizzare gli interventi agevolati in conformità agli obiettivi del progetto approvato ed utilizzare il contributo per le finalità in ordine alle quali è stato concesso;
 - b) realizzare il progetto agevolato per almeno il 70% dell'importo delle spese complessivamente ammesse a contributo, ai sensi dell'art. 9.3;
 - c) realizzare e concludere il progetto agevolato nel rispetto della tempistica prevista al precedente art. 7.1
 - d) rispettare le norme europee e nazionali in materia di ammissibilità delle spese, nonché specificatamente quelle previste dall'art. 3 del presente avviso.
 - e) garantire il rispetto del divieto di cumulo di cui all'art. 4.3;
 - f) (nel caso di investimenti produttivi realizzati in aree 107.3.c) rispettare le disposizioni in ordine alla delocalizzazione ai sensi dell'art. 14, comma 16 del Reg. (UE) 651/2014;
 - g) assicurare la stabilità delle operazioni in conformità con quanto disposto dall'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060. In particolare l'impresa, entro i cinque anni dall'erogazione del contributo, non potrà:
 - cessare o trasferire fuori dall'Umbria l'attività imprenditoriale beneficiaria del contributo, salvo il caso che tale cessazione sia dovuta a fallimento non fraudolento.
 - cedere o utilizzare per finalità diverse da quelle previste in fase di ammissione i beni strumentali materiali ed immateriali per i quali è stato concesso il contributo. L'impresa potrà tuttavia procedere alla sostituzione dei beni acquistati con altri aventi analoga funzionalità previa comunicazione e autorizzazione da parte di Sviluppumbria SpA;

- cedere, alienare o distrarre i risultati dei progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale oggetto dell'intervento agevolato, che dovranno essere utilizzati in via esclusiva dall'impresa beneficiaria.

La revoca dovuta al mancato rispetto del presente comma è effettuata in proporzione del periodo di non conformità.

- h) curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto (c.d. Fascicolo di progetto) separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa e renderla accessibile senza limitazioni al controllo e alle ispezioni effettuate dai funzionari incaricati dalle autorità regionali, nazionali o comunitarie. Ai sensi dell'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060 detta documentazione deve essere conservata per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'autorità di gestione al beneficiario. Il termine si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea;
 - i) consentire le ispezioni e i controlli, ivi incluse le verifiche *in loco*, che Sviluppumbria SpA e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto agevolato, sia durante che successivamente alla realizzazione stessa, e prestare a tal fine tutta la collaborazione necessaria assicurando in ogni caso l'accesso alla documentazione di progetto;
 - j) avere in essere contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all' art. 2424, primo comma, sez. Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 213/2023.
 - k) assicurare la coerenza del progetto con il principio "Do Not Significant Harm – DNSH" come da Appendice E;
 - l) osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le normative in materia di (i) disciplina sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ii) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale e (vi) tutela dell'ambiente.
2. Fanno inoltre capo alle imprese beneficiarie gli **obblighi di comunicazione dell'iniziativa agevolata**. L'impresa beneficiaria è cioè tenuta ad evidenziare che il progetto agevolato è realizzato con il concorso dell'Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Umbria, in applicazione del Reg. (UE) 2021/1060, artt. 46, 47, 50 e Allegato IX.

Nello specifico l'impresa beneficiaria deve:

- a) fornire sul proprio sito web, ove tale sito esista, e sui social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione del progetto agevolato, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione del progetto destinati al pubblico;
- c) esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sul progetto agevolato che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi.
- d) *(per le operazioni che comportano investimenti il cui costo supera 500.000,00 Euro)* esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare

l'emblema dell'Unione, non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate.

Le informazioni di dettaglio circa le modalità di rispetto dei richiamati obblighi di comunicazione a carico dell'impresa beneficiaria, i fac-simili di riferimento nonché l'emblema dell'Unione Europea e i loghi dello Stato Italiano e della Regione Umbria da inserire nelle diverse forme di comunicazione, sono disponibili al seguente indirizzo <https://www.regione.umbria.it/comunicazione>

3. Qualora non vengano rispettati i suddetti obblighi si procederà alla revoca, totale o parziale a seconda dei casi, e al conseguente recupero del contributo eventualmente già erogato, ai sensi del successivo art. 12.
4. Le imprese beneficiarie sono infine tenute ai seguenti **obblighi informativi**:
 - a) segnalare tempestivamente al Responsabile del procedimento:
 - le eventuali modifiche anagrafiche (mutamento denominazione sociale o ragione sociale);
 - le eventuali variazioni progettuali o soggettive di cui all'art 8;
 - l'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
 - le eventuali variazioni della sede di realizzazione dell'intervento agevolato ovvero qualunque altra variazione che possa incidere sul possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati al momento della presentazione della Domanda di ammissione alle agevolazioni.
 - b) comunicare, in sede di richiesta di erogazione del saldo del contributo, l'ubicazione del Fascicolo di progetto;
 - c) fornire tutte le informazioni che il responsabile del procedimento dovesse ritenere utili, ivi comprese quelle eventualmente necessarie alla verifica di dichiarazioni sostitutive precedentemente rese (DPR 445/2000), entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta effettuata tramite PEC. Ai fini dell'individuazione della data di ricevimento della richiesta farà fede la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata;
 - d) comunicare, qualora richiesto da Sviluppumbria SpA, le informazioni necessarie per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto del progetto concluso.
5. In caso di inadempimento dei suddetti obblighi informativi Sviluppumbria SpA potrà avviare il procedimento di revoca delle agevolazioni concesse (con conseguente recupero delle eventuali somme erogate) laddove ne ricorrano i presupposti, da valutarsi alla luce delle conseguenze dell'inadempimento stesso.

ART. 11 - VERIFICHE E CONTROLLI

1. Sviluppumbria SpA nonché le autorità comunitarie, nazionali e regionali preposte potranno effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante verifiche in loco, finalizzati ad appurare lo stato di attuazione dei progetti agevolati, accertarne l'effettiva e regolare realizzazione, nonché riscontrare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000). Durante l'espletamento dei suddetti controlli Sviluppumbria SpA e le altre autorità potranno, se del caso, essere coadiuvati da esperti di volta in volta individuati a seconda del tipo di progetto interessato.

2. Tali controlli potranno essere effettuati sia in sede di concessione o erogazione delle agevolazioni - a supporto dell'attività istruttoria - sia successivamente a tali fasi con modalità che verranno per tempo comunicate. Gli stessi saranno effettuati su base campionaria oppure, laddove se ne ravvisi l'opportunità, per casi specifici. In ogni caso l'impresa beneficiaria oggetto di verifica, riceverà idonea e tempestiva comunicazione preventiva, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia.
3. Ulteriori controlli potranno essere disposti anche dalla Guardia di Finanza territoriale nell'ambito dei controlli obbligatori sull'utilizzo dei Fondi strutturali.

ART.12 - ESCLUSIONE, REVOCA E RECUPERO DELLE SOMME EROGATE

1. Le imprese richiedenti saranno **escluse dai benefici** del presente Avviso qualora:
 - a) le attività di istruttoria formale si concludano con esito negativo per uno o più dei seguenti motivi:
 - sussistenza di cause di irricevibilità di cui all'art. 5.1 comma 11;
 - mancanza, in capo al soggetto beneficiario, di uno o più dei requisiti di ammissibilità previsti all'art. 2 (Beneficiari e requisiti di ammissibilità);
 - b) le attività di istruttoria valutativa si concludano con esito negativo per uno o più dei seguenti motivi:
 - mancata coerenza con le finalità del presente Avviso (art. 1 Finalità) e/o con le condizioni specificate all'art 3.1 "Progetti agevolabili";
 - conseguimento di un punteggio complessivo inferiore a 55 punti su 100;
 - conseguimento, in relazione ai criteri A, B, C e D, di una valutazione Non adeguata in corrispondenza di uno o più degli elementi di valutazione ivi previsti. Si precisa al riguardo che, in relazione all'elemento di valutazione C.3) (capacità di autocopertura del progetto proposto), il mancato rispetto del limite di 0,20 da parte di una o più imprese aderenti ad un RTI comporterà l'esclusione dell'intero progetto;
 - determinazione di un ammontare complessivo di spese ammissibili inferiore ai limiti minimi stabiliti all'art.3.1;
 - nel caso di RTI determinazione in capo ai soggetti aderenti all' RTI di un ammontare di spese ammissibili inferiore al limite minimo del 10% delle spese complessivamente ammissibili per l'intero progetto. (art 2.1 comma 5).
 - c) l'intervento proposto evidenzia tempi di realizzazione non coerenti con quanto previsto all'art. 7.1;
 - d) si rilevi il mancato rispetto del divieto di cumulo così come previsto all'art.4.3;
 - e) si rilevi la mancata risposta alle richieste di integrazioni come previsto all'art. 6.3;
 - f) la verifica della regolarità contributiva abbia avuto esito negativo;
 - g) sia acquisita, laddove previsto dalla normativa vigente, una comunicazione antimafia interdittiva;
 - h) la verifica in ordine alla stipula della polizza assicurativa prevista dall'art. 1, comma 101 della legge 213/2023 abbia avuto esito negativo;
 - i) in tutti gli altri casi comunque previsti dal presente Avviso e dalla normativa regionale, nazionale o comunitaria vigente.

2. Il contributo concesso sarà **revocato**, in tutto o in parte a seconda dei casi, ogni qualvolta a seguito di accertamenti e verifiche si riscontrino una o più delle seguenti situazioni:
 - a) decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera nel rispetto di quanto previsto dall'art. 75 del DPR n.445/2000;
 - b) annullamento d'ufficio del provvedimento di concessione dei benefici da parte della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 21 novies della Legge n. 241/1990 entro i dodici mesi dal momento della sua adozione;
 - c) mancanza o perdita, in capo al soggetto beneficiario, di uno o più dei requisiti di ammissibilità previsti all'art. 2 (Beneficiari e requisiti di ammissibilità);
 - d) l'intervento rendicontato non rispetti uno o più dei requisiti previsti all'art. 3.1);
 - e) mancanza dei requisiti relativi all'ammissibilità delle spese coerentemente agli artt. 3.2, 3.3 e 3.4 o altra irregolarità, non sanabile, della documentazione di spesa presentata;
 - f) mancato rispetto del divieto di cumulo così come previsto all'art.4.3;
 - g) mancata sottoscrizione della Lettera di concessione e Dichiarazione di impegno alla realizzazione del progetto agevolato come previsto all'art. 6.5;
 - h) l'intervento rendicontato evidenzii tempi di realizzazione non coerenti con quanto previsto all'art. 7.1;
 - i) mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 8 (Variazioni), in caso di variazioni progettuali e/o soggettive;
 - j) mancata presentazione della Richiesta di erogazione del contributo completa della documentazione di rendicontazione prevista all'art. 9.2;
 - k) mancato rispetto delle condizioni previste all'art. 9.3 per l'erogazione del saldo del contributo;
 - l) mancato rispetto degli adempimenti ed obblighi previsti all'art. 10;
 - m) esito negativo delle verifiche e controlli di cui all'art.11;
 - n) in tutti gli altri casi comunque previsti dal presente Avviso e dalla normativa regionale, nazionale o comunitaria vigente.
3. Nel caso di revoca del contributo concesso, Sviluppumbria SpA adotterà azioni di recupero/compensazione delle somme eventualmente già erogate e indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali calcolati secondo la normativa vigente, per il periodo intercorrente dalla data di erogazione alla data di restituzione.
4. La restituzione della quota di contributo e degli interessi legali nonché degli eventuali interessi di mora dovrà avvenire con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di revoca del contributo.

ART. 13 - RINUNCIA AL CONTRIBUTO

1. Qualora l'impresa beneficiaria intenda rinunciare all'agevolazione concessa ovvero si verifichi un qualsiasi impedimento che non consenta di portare a conclusione il progetto agevolato, è necessario darne immediata comunicazione a Sviluppumbria SpA mediante apposita dichiarazione di rinuncia. Tale comunicazione, firmata dal legale rappresentante dell'impresa rinunciataria dovrà essere inoltrata, dall'impresa stessa o dalla capofila in caso di RTI, a mezzo PEC all'indirizzo sviluppumbria@legalmail.it

2. In caso di progetto presentato in forma aggregata e fatto salvo il caso di subentro autorizzato, la rinuncia al contributo da parte di una singola impresa facente parte del RTI comporta la decadenza del progetto di rete agevolato e la revoca dei contributi nei confronti di tutte le imprese beneficiarie facenti parte del RTI stesso.

14. DISPOSIZIONI FINALI

14.1. Informazioni sul procedimento amministrativo e trattamento dei dati

1. Il procedimento è attribuito a Sviluppumbria Spa Via Don Bosco 11 06121 Perugia, indirizzo PEC: sviluppumbria@legalmail.it
2. Responsabile del procedimento: Mauro Marini, Responsabile attività Operative, m.marini@sviluppumbria.it – 075 5681.231
3. Il procedimento amministrativo per la concessione dell'agevolazione sarà avviato il giorno successivo alla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di ammissione di cui al precedente art.5.1 e seguirà le seguenti fasi:

Fase del procedimento	Termine di avvio	Termine Conclusione (gg lavorativi)	Atto finale
Istruttoria formale	Giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande	30 gg	Scheda istruttoria formale
Istruttoria valutativa	Termine fase precedente	90 gg	Verbali CTV e schede finali di progetto
Approvazione delle graduatorie di merito dei progetti ammissibili e degli elenchi dei progetti esclusi	Termine fase precedente	20 gg	Determina AU Sviluppumbria SpA
Adozione dei provvedimenti di concessione o di esclusione	Termine fase precedente	40 gg	Determina AU Sviluppumbria SpA di concessione o esclusione

4. Tutte le imprese richiedenti riceveranno, tramite PEC, formale comunicazione degli esiti istruttori definitivi. In caso di domanda presentata da un RTI tale comunicazione verrà inviata esclusivamente alla PEC dell'impresa capofila.
5. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 74, comma 1, lett. b) del Reg. (UE) 2021/1060 è garantita la liquidazione del contributo all'impresa beneficiaria **entro 80 giorni** dalla protocollazione della relativa richiesta di erogazione, subordinatamente all'effettiva disponibilità di cassa. Il termine è interrotto nei casi in cui le informazioni e la documentazione presentate dal beneficiario non consentano di stabilire se il contributo è dovuto e in quale misura

6. In riferimento agli adempimenti relativi al Registro Nazionale Aiuti (RNA), obbligatori a decorrere dal 1° luglio 2017 e di quanto disposto in merito alla normativa antimafia così come modificata dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161 si declina ogni responsabilità in ordine all'eventuale mancato rispetto dei sopra indicati tempi del procedimento di concessione dei contributi che dovesse derivare da malfunzionamenti delle rispettive piattaforme ovvero da inadempimenti o ritardi di attuazione imputabili ad altre strutture regionali o nazionali.
7. Le informazioni sui progetti finanziati e in particolare l'elenco dei beneficiari, le denominazioni delle operazioni e l'importo del finanziamento saranno resi disponibili e pubblicati sul sito internet di Sviluppumbria S.p.A. nel rispetto di quanto disposto dall'art. 49 del Reg. (UE) n. 1060/2021 e s.m.i.
8. In riferimento alla Disciplina Privacy si rinvia all'apposita informativa, prevista dagli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, di cui all'Appendice F al presente Avviso. Il Richiedente le agevolazioni ha l'onere di rendere nota tale informativa ad ogni persona fisica i cui dati personali sono comunicati a Sviluppumbria S.p.A. per effetto della partecipazione alla procedura amministrativa disciplinata dal presente Avviso.

14.2 Diritto di accesso e tutela giudiziale

1. Il diritto di accesso di cui al Capo V della Legge 241/90 e s.m.i. viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta a Sviluppumbria S.p.A. - Don Bosco 11 – 06121 Perugia, Indirizzo PEC: sviluppumbria@legalmail.it, con le modalità di cui all'art. 25 della citata Legge 241/90.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, si rende noto che avverso il provvedimento di approvazione dell'esito istruttorio definitivo è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data dal ricevimento della relativa comunicazione. Eventuali controversie successive al provvedimento di concessione appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

14.3 Comunicazioni e contatti

1. Per richiesta informazioni è possibile inoltrare una email all'indirizzo: avvisostep2026@sviluppumbria.it.
2. Eventuali risposte a domande frequenti sull'Avviso (FAQ) verranno pubblicate nell'apposita pagina dedicata all'Avviso stesso presente nel sito internet ufficiale di Sviluppumbria SpA.
3. Eventuali comunicazioni destinate al RUP dovranno essere formalmente inviate all'attenzione del Dott. Mauro Marini - Sviluppumbria S.p.A. - via Don Bosco 11 – 06121 Perugia. Indirizzo PEC: sviluppumbria@legalmail.it.
4. Tutte le comunicazioni PEC previste dal presente Avviso si intendono validamente trasmesse all'indirizzo PEC dell'impresa richiedente le agevolazioni, così come indicato nella Domanda di ammissione alle agevolazioni e risultante dalla visura camerale dell'impresa medesima. Si invitano pertanto le imprese a verificare la correttezza di tale indirizzo e a provvedere tempestivamente all'aggiornamento del dato risultante c/o la CCIAA territorialmente competente. Per i progetti presentati in forma aggregata si ricorda che la PEC di riferimento per ogni comunicazione è quella dell'impresa capofila.

14.4 Riserve e rinvio

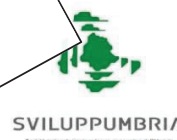
1. Sviluppumbria S.p.A. non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
2. Si precisa che, laddove nel testo dell'avviso siano presenti rinvii ad altri articoli il rinvio si intende effettuato anche agli eventuali sotto-articoli (ad esempio il rinvio all'art. 8 comprende il rinvio ai sotto-articoli 8.1 e 8.2).
3. Sviluppumbria S.p.A. potrà apportare al presente Avviso qualunque modifica ritenga opportuna ivi compresa l'integrale sostituzione. Tali eventuali modificazioni saranno pubblicizzate con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'Avviso stesso.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, si farà riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

ART. 15 – APPENDICI E MODULISTICA

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso le seguenti Appendici:
 - Appendice A – Regolamento STEP (UE) n. 795/2024;
 - Appendice A1): C/2024/3209 del 13 maggio 2024 (1° nota di orientamento STEP);
 - Appendice A2): C/2025/6798 del 23 dicembre 2025 (2° nota di orientamento STEP);
 - Appendice B – Aree di investimento STEP;
 - Appendice C – Definizione PMI;
 - Appendice D – Aree 107.3.c Regione Umbria;
 - Appendice E– Principio del DNSH;
 - Appendice F - Informativa sul trattamento dei dati personali;
 - Appendice G - S3 Umbria 2021 – 2027.
2. La modulistica utile ai fini della compilazione della domanda di ammissione alle agevolazioni previste dal presente Avviso è la seguente:
 - **Modulistica non editabile:**
 - Allegato 1A - Domanda di ammissione alle agevolazioni impresa singola
 - Allegato 1B – Domanda di ammissione alle agevolazioni RTITale modulistica, generata direttamente dalla piattaforma di compilazione, è fornita esclusivamente a titolo di fac-simile e potrà pertanto differire nell'aspetto grafico dai modelli originali generati dalla piattaforma stessa.
 - **Modulistica editabile:**
 - Allegato 1C - Procura speciale sottoscrizione domanda RTI
 - Allegato 1D - Dichiarazioni e impegni
 - Allegato 2A - Scheda progetto singola impresa
 - Allegato 2B - Scheda progetto RTI
 - Allegato 3 – Piano dei costi
 - Allegato 4 Cronoprogramma – Fonti impieghi per ciascuna Impresa
 - Allegato 5 Lettera di impegno a costituirsi in RTI
 - Allegato 6 Dichiarazione titolare effettivo
 - Allegato 7 Dichiarazione del proprietario di autorizzazione ai lavori
 - Allegato 8 Dichiarazione di disponibilità dell'immobile

3. La seguente modulistica e quanto altro si rendesse eventualmente necessario sarà resa disponibile da Sviluppumbria S.p.A. nella piattaforma online e/o nella sezione dedicata del proprio sito in tempi compatibili con le scadenze di attuazione e rendicontazione degli interventi agevolati.
- Vademecum di attuazione e rendicontazione
 - Allegato 9 - Schema di comunicazione delle variazioni
 - Allegato 10 - Richiesta di erogazione dell'anticipo
 - Allegato 10.1 - Schema di fidejussione per l'anticipo
 - Allegato 11 - Richiesta di erogazione del saldo
 - Allegato 12 - Relazione finale progetto step
 - Allegato 12.1 - Tabella di rendicontazione costi investimento e ricerca e sviluppo
 - Allegato 13 - Verbale di collaudo (investimenti produttivi).

T/0534 (*Gratuito*)



**FACSIMILE DELL'ALLEGATO "A".
TALE FACSIMILE, AVENTE SCOPO ESEMPLIFICATIVO DELLE
INFORMAZIONI RICHIESTE, NON DEVE ESSERE UTILIZZATO, IN
QUANTO L'ALLEGATO "A" VIENE GENERATO AUTOMATICAMENTE
DALLA PIATTAFORMA ONLINE COME INDICATO NELL'AVVISO**

Allegato 1A – GRANDE IMPRESA SINGOLA

Codice della marca da Bollo di € 16,00

**DOMANDA DI AMMISSIONE – GRANDE IMPRESA SINGOLA
AVVISO STEP 2026 – LINEA A SOVVENZIONE**

Il/la sottoscritto/a, nato/a a il
....., residente in, comune
di, provincia, CAP, Codice Fiscale
....., in qualità di legale rappresentante:

CHIEDE

l'ammissione alle agevolazioni previste dall'AVVISO STEP 2026 in relazione al programma di interventi illustrato nella Scheda di Progetto (Allegato "2A" - Scheda Progetto) e nel relativo Piano dei Costi (All. 3).
A tal fine

DICHIARA

1) DATI DELL'IMPRESA

Denominazione dell'impresa..... Forma giuridica
Capitale sociale:
partita iva Codice fiscale
Iscrizione al registro imprese di N° Data.....
Codice attività prevalente Ateco 2025
Dimensione impresa: grande

SEDE LEGALE Interessata al programma di interventi (SI/NO)

ComuneProv.Cap..... Via e n. civico
TelefonoE-mail PECSITO WEB
Sede censita presso la CCIAA di
Unità locale ubicata in area 107.3.c (SI/NO)
Sez. censuaria n.(compilare solo se sede in area 107.3.c).
Selezionare il titolo di disponibilità del bene:
☐ proprietà ☐ in locazione ☐ altro (specificare.....)
Codice e descrizione attività' primaria della unità' locale (codice ateco 2025):

UNITA' LOCALE INTERESSATA DAL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO PRODUTTIVO

ComuneProv.Cap Via e n. civico
Telefono E-mail
Sede censita presso la CCIAA di
Unità locale ubicata in area 107.3.c (SI/NO)
Sez. censuaria n.(compilare solo se sede in area 107.3.c).
Selezionare il titolo di disponibilità del bene:
☐ proprietà ☐ in locazione ☐ altro (specificare.....)
Codice e descrizione attività' primaria della unità' locale (codice ateco 2025):

UNITA' LOCALE INTERESSATA DAL PROGRAMMA DI RICERCA E SVILUPPO

Comune Prov. Cap Via e n. civico

Telefono E-mail

Sede censita presso la CCIAA di

Unità locale ubicata in area 107.3.c (SI/NO)

Sez. censuaria n.(compilare solo se sede in area 107.3.c).

Selezionare il titolo di disponibilità del bene:

☐ proprietà ☐ in locazione ☐ altro (specificare.....)Codice e descrizione attività primaria della unità locale (codice ateco 2025):

Referente Aziendale Di Progetto

Sig. Tel. Cell. E-mail

Eventuale Referente Esterno Di Progetto

Sig. Tel. Cell. E-mail

2) DATI DI SINTESI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:

BREVE SINTESI DEL PROGETTO:

.....

.....

.....

.....

SETTORE TECNOLOGICO STEP DEL PROGETTO

(selezionare una opzione)

- ☐ Tecnologie digitali e innovazione deep-tech;
- ☐ Biotecnologie
- ☐ Tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse;

SPECIFICARE LA TECNOLOGIA DELL'INTERVENTO come da Appendice B) - Aree di investimento STEP

.....

.....

.....

.....

3) RIEPILOGO COSTI DEL PROGETTO

TIPOLOGIA INTERVENTO "A) INVESTIMENTI PRODUTTIVI"**SEDE :**

(MIN 65% DEL PROGETTO COMPLESSIVO)	Importi del programma di spesa	Intensità di aiuto in % (ex art 4.2 comma 2 dell'Avviso)	Contributo richiesto
a) Macchinari, impianti ed attrezzature			
b) Opere murarie e impiantistiche (al max 15% di a)			
c) Spese progettaz e spese tecniche (al max 10% di a+b)			
d) Attivi immateriali (al max 50% di a+b+c+d)			
TOTALE SPESE E CONTRIBUTO TIPOLOGIA "A"			

TIPOLOGIA INTERVENTO "B) RICERCA INDUSTRIALE & SVILUPPO SPERIMENTALE"**SEDE :**

(MAX 35% DEL PROGETTO COMPLESSIVO)	RICERCA INDUSTRIALE importi del programma di spesa	SVILUPPO SPERIMENTALE Importi del programma di spesa
e) Costi del personale		
f) Costi relativi a strumentazione e attrezzature		
g) Costi per Servizi di consulenza		
h) Materiali direttamente imputabili all'attività di ricerca		
i) Spese generali (max 15% di e)		
TOTALI		

	Importi di spesa RI e SS	Intensità di aiuto in % (art 4.2 comma 3 Avviso)	Contributo richiesto
Ricerca Industriale (RI)	<i>Riportare i totali delle spese tipologia B distinti per RI e SS come da tabella precedente</i>		
Sviluppo Sperimentale (SS)			
TOTALE SPESE E CONTRIBUTO TIPOLOGIA "B"			

PROGETTO COMPLESSIVO (TIPOLOGIA "A" + TIPOLOGIA "B")	Importo complessivo spesa	Importo complessivo contributo
TOTALE GENERALE		

SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Dichiara inoltre di allegare, la seguente documentazione:

- Allegato “1D - Dichiarazioni e impegni”
- Allegato “2A - Scheda progetto”
- Allegato “3 - Piano dei costi”
- Allegato “4 – Cronoprogramma – fonti impieghi”
- Allegato “6 - Dichiarazione del Titolare effettivo”
- Preventivi di spesa
- in caso di attivazione della tipologia di spesa “Attivi immateriali”: allegare relazione tecnica
- in caso di attivazione della tipologia di spesa “Opere murarie ed impiantistiche”: allegare computo metrico e, in caso di immobile non di proprietà, allegare Dichiarazione di disponibilità dell'immobile e relativa Dichiarazione del proprietario di autorizzazione ai lavori (Allegati 8 e 7)

Firma digitale del legale rappresentante



FACSIMILE DELL'ALLEGATO "A".
TALE FACSIMILE, AVENTE SCOPO ESEMPLIFICATIVO DELLE
INFORMAZIONI RICHIESTE, NON DEVE ESSERE UTILIZZATO, IN
QUANTO L'ALLEGATO "A" VIENE GENERATO AUTOMATICAMENTE
DALLA PIATTAFORMA ONLINE COME INDICATO NELL'AVVISO

Allegato 1B – RTI

Codice della marca da Bollo di € 16,00

DOMANDA DI AMMISSIONE – RTI - AVVISO STEP 2026

Il/la sottoscritto/a nato/a a il
..... residente in comune
..... provincia CAP Codice Fiscale
..... in qualità di legale rappresentante della Grande Impresa Mandataria:

CHIEDE

l'ammissione alle agevolazioni previste dall'AVVISO STEP 2026 in relazione al programma di interventi delle aziende aggregate illustrato nella Scheda di progetto allegata (allegato "2B – Scheda Progetto") e nei relativi Piani dei Costi (All. 3). A tal fine

DICHIARA

1A) DATI DELL'IMPRESA MANDATARIA

Denominazione dell'impresa..... Forma giuridica
Capitale sociale:
partita iva Codice fiscale
Iscrizione al registro imprese di N° Data.....
Codice attività prevalente Ateco 2025
Dimensione impresa: grande

SEDE LEGALE Interessata al programma di interventi (SI/NO)

Comune Prov. Cap..... Via e n. civico
Telefono E-mail PEC SITO WEB
Sede censita presso la CCIAA di
Unità locale ubicata in area 107.3.c (SI/NO)
Sez. censuaria n. (compilare solo se sede in area 107.3.c).
Selezionare il titolo di disponibilità del bene:
☐ proprietà ☐ in locazione ☐ altro (specificare.....)
Codice e descrizione attività primaria della unità locale (codice ateco 2025):

UNITA' LOCALE INTERESSATA DAL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO PRODUTTIVO

Comune Prov. Cap..... Via e n. civico
Telefono E-mail
Sede censita presso la CCIAA di
Unità locale ubicata in area 107.3.c (SI/NO)
Sez. censuaria n. (compilare solo se sede in area 107.3.c).
Selezionare il titolo di disponibilità del bene:
☐ proprietà ☐ in locazione ☐ altro (specificare.....)
Codice e descrizione attività primaria della unità locale (codice ateco 2025):

UNITA' LOCALE INTERESSATA DAL PROGRAMMA DI RICERCA E SVILUPPO

Comune Prov. Cap Via e n. civico
 Telefono E-mail
 Sede censita presso la CCIAA di
 Unità locale ubicata in area 107.3.c (SI/NO)
 Sez. censuaria n.(compilare solo se sede in area 107.3.c).

Selezionare il titolo di disponibilità del bene:

☐ proprietà ☐ in locazione ☐ altro (specificare.....)

Codice e descrizione attività primaria della unità locale (codice ateco 2025):

Referente Aziendale Di Progetto

Sig. Tel. Cell. E-mail

Eventuale Referente Esterno Di Progetto

Sig. Tel. Cell. E-mail

1B) INFORMAZIONI GENERALI SUL RTI

SELEZIONARE:

☐ RTI COSTITUITO

Allegare obbligatoriamente:

- Contratto di RTI registrato
- All. 1C - Procura speciale sottoscrizione domanda RTI

☐ RTI COSTITUENDO.

Allegare obbligatoriamente:

- All. 5 - Lettera di impegno a costituirsi in RTI
- All. 1C - Procura speciale sottoscrizione domanda RTI

NUMERO IMPRESE FACENTI PARTE DEL RTI (compresa la mandataria) (max 6 imprese)

TIPOLOGIE DI INTERVENTO ATTIVATE

(indicare con una X le tipologie di intervento attivate dalle singole imprese aderenti al RTI)

	Denominazione impresa	Tipologie di intervento attivate	
		Investimenti produttivi	Ricerca e Sviluppo
Impresa Mandataria			
Impresa 1 (Mandante)			
Impresa 2 (Mandante)			
Impresa 3 (Mandante)			
Impresa 4 (Mandante)			
Impresa 5 (Mandante)			

1C) DATI DELLE IMPRESE MANDANTI**IMPRESA 1**

Denominazione impresa..... Forma giuridica

Capitale sociale:

partita iva Codice fiscale

Iscrizione al registro imprese di N° Data.....

Codice attività prevalente Ateco 2025Dimensione impresa: ☐ media ☐ piccola

L'impresa si configura come:

☐ PMI innovativa☐ Startup Innovativa**LEGALE RAPPRESENTANTE**

Nome Cognome Codice Fiscale

SEDE LEGALE Interessata al programma di interventi (SI/NO)

Comune Prov. Cap..... Via e n. civico

Telefono E-mail PEC SITO WEB

Sede censita presso la CCIAA di

Unità locale ubicata in area 107.3.c (SI/NO)

Sez. censuaria n.(compilare solo se sede in area 107.3.c).

Selezionare il titolo di disponibilità del bene:

☐ proprietà ☐ in locazione ☐ altro (specificare.....)Codice e descrizione attività primaria della unità locale (codice ateco 2025):**UNITA' LOCALE INTERESSATA DAL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO PRODUTTIVO**

Comune Prov. Cap Via e n. civico

Telefono E-mail

Sede censita presso la CCIAA di

Unità locale ubicata in area 107.3.c (SI/NO)

Sez. censuaria n.(compilare solo se sede in area 107.3.c).

Selezionare il titolo di disponibilità del bene:

☐ proprietà ☐ in locazione ☐ altro (specificare.....)Codice e descrizione attività primaria della unità locale (codice ateco 2025):**UNITA' LOCALE INTERESSATA DAL PROGRAMMA DI RICERCA E SVILUPPO**

Comune Prov. Cap Via e n. civico

Telefono E-mail

Sede censita presso la CCIAA di

Unità locale ubicata in area 107.3.c (SI/NO)

Sez. censuaria n.(compilare solo se sede in area 107.3.c).

Selezionare il titolo di disponibilità del bene:

☐ proprietà ☐ in locazione ☐ altro (specificare.....)Codice e descrizione attività primaria della unità locale (codice ateco 2025):

Referente Aziendale Di Progetto

Sig. Tel. Cell. E-mail

Eventuale Referente Esterno Di Progetto

Sig. Tel. Cell. E-mail

IMPRESA 2

Denominazione impresa..... Forma giuridica

Capitale sociale:

partita iva Codice fiscale

Iscrizione al registro imprese di N° Data.....

Codice attività prevalente Ateco 2025

Dimensione impresa: ☐ media ☐ piccola

L'impresa si configura come:

- ☐ PMI innovativa
☐ Startup Innovativa

LEGALE RAPPRESENTANTE

Nome Cognome Codice Fiscale

SEDE LEGALE Interessata al programma di interventi (SI/NO)

ComuneProv.Cap..... Via e n. civico

TelefonoE-mail PECSITO WEB

Sede censita presso la CCIAA di

Unità locale ubicata in area 107.3.c (SI/NO)

Sez. censuaria n.(compilare solo se sede in area 107.3.c).

Selezionare il titolo di disponibilità del bene:

☐ proprietà ☐ in locazione ☐ altro (specificare_____)

Codice e descrizione attività primaria della unità' locale (codice ateco 2025):

UNITA' LOCALE INTERESSATA DAL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO PRODUTTIVO

Comune Prov. Cap Via e n. civico

Telefono E-mail

Sede censita presso la CCIAA di

Unità locale ubicata in area 107.3.c (SI/NO)

Sez. censuaria n.(compilare solo se sede in area 107.3.c).

Selezionare il titolo di disponibilità del bene:

☐ proprietà ☐ in locazione ☐ altro (specificare_____)

Codice e descrizione attività primaria della unità' locale (codice ateco 2025):

UNITA' LOCALE INTERESSATA DAL PROGRAMMA DI RICERCA E SVILUPPO

Comune Prov. Cap Via e n. civico

Telefono E-mail

Sede censita presso la CCIAA di

Unità locale ubicata in area 107.3.c (SI/NO)

Sez. censuaria n.(compilare solo se sede in area 107.3.c).

Selezionare il titolo di disponibilità del bene:

☐ proprietà ☐ in locazione ☐ altro (specificare_____)

Codice e descrizione attività primaria della unità' locale (codice ateco 2025):

Referente Aziendale Di Progetto

Sig.Tel. Cell. E-mail

Eventuale Referente Esterno Di Progetto

Sig.Tel. Cell. E-mail

IMPRESA "N"

Denominazione impresa..... Forma giuridica

Capitale sociale:

partita iva Codice fiscale

Iscrizione al registro imprese di N° Data.....

Codice attività prevalente Ateco 2025Dimensione impresa: ☐ media ☐ piccola

L'impresa si configura come:

☐ PMI innovativa☐ Startup Innovativa**LEGALE RAPPRESENTANTE**

Nome Cognome Codice Fiscale

SEDE LEGALE Interessata al programma di interventi (SI/NO)

Comune Prov. Cap..... Via e n. civico

Telefono E-mail PEC SITO WEB

Sede censita presso la CCIAA di

Unità locale ubicata in area 107.3.c (SI/NO)

Sez. censuaria n.(compilare solo se sede in area 107.3.c).

Selezionare il titolo di disponibilità del bene:

☐ proprietà ☐ in locazione ☐ altro (specificare.....)Codice e descrizione attività primaria della unità' locale (codice ateco 2025):**UNITA' LOCALE INTERESSATA DAL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO PRODUTTIVO**

Comune Prov. Cap Via e n. civico

Telefono E-mail

Sede censita presso la CCIAA di

Unità locale ubicata in area 107.3.c (SI/NO)

Sez. censuaria n.(compilare solo se sede in area 107.3.c).

Selezionare il titolo di disponibilità del bene:

☐ proprietà ☐ in locazione ☐ altro (specificare.....)Codice e descrizione attività primaria della unità' locale (codice ateco 2025):**UNITA' LOCALE INTERESSATA DAL PROGRAMMA DI RICERCA E SVILUPPO**

Comune Prov. Cap Via e n. civico

Telefono E-mail

Sede censita presso la CCIAA di

Unità locale ubicata in area 107.3.c (SI/NO)

Sez. censuaria n.(compilare solo se sede in area 107.3.c).

Selezionare il titolo di disponibilità del bene:

☐ proprietà ☐ in locazione ☐ altro (specificare.....)Codice e descrizione attività primaria della unità' locale (codice ateco 2025):

Referente Aziendale Di Progetto

Sig. Tel. Cell. E-mail

Eventuale Referente Esterno Di Progetto

Sig. Tel. Cell. E-mail

2) DATI DI SINTESI DEL PROGETTO STEP

TITOLO DEL PROGETTO:

BREVE SINTESI DEL PROGETTO:

.....

.....

.....

.....

SETTORE TECNOLOGICO STEP DEL PROGETTO

(selezionare una opzione)

- ☐ Tecnologie digitali e innovazione deep-tech;
- ☐ Biotecnologie
- ☐ Tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse;

SPECIFICARE LA TECNOLOGIA DELL'INTERVENTO come da Appendice B) - Aree di investimento STEP

.....

.....

.....

.....

3) PIANI DEI COSTI DI PROGETTO PER SINGOLE IMPRESE ADERENTI AL RTI

3.0) PIANO DEI COSTI DELL'IMPRESA MANDATARIA

TIPOLOGIA INTERVENTO "A) INVESTIMENTI PRODUTTIVI"	
SEDE :	
PROGRAMMA di SPESA	Importi del programma di spesa
a) Macchinari, impianti ed attrezzature	
b) Opere murarie e impiantistiche (al max 15% di a)	
c) Spese progettaz e spese tecniche (al max 10% di a+b)	
d) Attivi immateriali (al max 50% di a+b+c+d)	
TOTALE SPESE TIPOLOGIA INTERVENTO "A"	

TOTALE SPESE TIPOLOGIA INTERVENTO "A"	Intensità di aiuto in % (ex art 4.2 comma 2 dell'Avviso)	CONTRIBUTO RICHIESTO
<i>Riportare il totale delle spese come da tabella precedente</i>		

TIPOLOGIA INTERVENTO "B) RICERCA INDUSTRIALE & SVILUPPO SPERIMENTALE"		
SEDE :		
PROGRAMMA di SPESA	importi del programma di spesa RICERCA INDUSTRIALE	Importi del programma di spesa SVILUPPO SPERIMENTALE
e) Costi del personale		
f) Costi relativi a strumentazione e attrezzature		
g) Costi per Servizi di consulenza		
h) Materiali direttamente imputabili all'attività di ricerca		
i) Spese generali (max 15% di e)		
TOTALI SPESE TIPOLOGIA INTERVENTO "B"		

TOTALE SPESE TIPOLOGIA INTERVENTO "B"	Importi del programma di spesa RI e SS	Intensità di aiuto in % (art 4.2 comma 3 Avviso)	CONTRIBUTO RICHIESTO
Ricerca Industriale (RI)	<i>Riportare i totali delle spese tipologia B distinti per RI e SS come da tabella precedente</i>		
Sviluppo Sperimentale (SS)			
TOTALI SPESE E CONTRIBUTO TIPOLOGIA "B"			

PROGETTO COMPLESSIVO (TIPOLOGIA "A" + TIPOLOGIA "B") IMPRESA MANDATARIA	IMPORTO COMPLESSIVO SPESA	IMPORTO COMPLESSIVO CONTRIBUTO
TOTALE GENERALE		

3.1) PIANO DEI COSTI DELL'IMPRESA 1 (MANDANTE) _____

TIPOLOGIA INTERVENTO "A) INVESTIMENTI PRODUTTIVI"	
SEDE :	
PROGRAMMA di SPESA	Importi del programma di spesa
a) Macchinari, impianti ed attrezzature	
b) Opere murarie e impiantistiche (al max 15% di a)	
c) Spese progettaz e spese tecniche (al max 10% di a+b)	
d) Attivi immateriali (al max 50% di a+b+c+d)	
TOTALE SPESE TIPOLOGIA INTERVENTO "A"	

TOTALE SPESE TIPOLOGIA INTERVENTO "A"	Intensità di aiuto in % (ex art 4.2 comma 2 dell'Avviso)	CONTRIBUTO RICHIESTO
<i>Riportare il totale delle spese come da tabella precedente</i>		

TIPOLOGIA INTERVENTO "B) RICERCA INDUSTRIALE & SVILUPPO SPERIMENTALE"		
SEDE :		
PROGRAMMA di SPESA	importi del programma di spesa RICERCA INDUSTRIALE	Importi del programma di spesa SVILUPPO SPERIMENTALE
e) Costi del personale		
f) Costi relativi a strumentazione e attrezzature		
g) Costi per Servizi di consulenza		
h) Materiali direttamente imputabili all'attività di ricerca		
i) Spese generali (max 15% di e)		
TOTALI SPESE TIPOLOGIA INTERVENTO "B"		

TOTALE SPESE TIPOLOGIA INTERVENTO "B"	Importi del programma di spesa RI e SS	Intensità di aiuto in % (art 4.2 comma 3 Avviso)	CONTRIBUTO RICHIESTO
Ricerca Industriale (RI)	<i>Riportare i totali delle spese tipologia B distinti per RI e SS come da tabella precedente</i>		
Sviluppo Sperimentale (SS)			
TOTALI SPESE E CONTRIBUTO TIPOLOGIA "B"			

PROGETTO COMPLESSIVO (TIPOLOGIA "A" + TIPOLOGIA "B") IMPRESA 1 (MANDANTE)	IMPORTO COMPLESSIVO SPESA	IMPORTO COMPLESSIVO CONTRIBUTO
TOTALE GENERALE		

3.2) PIANO DEI COSTI DELL'IMPRESA 2 (MANDANTE) _____

TIPOLOGIA INTERVENTO "A) INVESTIMENTI PRODUTTIVI"	
SEDE :	
PROGRAMMA di SPESA	Importi del programma di spesa
a) Macchinari, impianti ed attrezzature	
b) Opere murarie e impiantistiche (al max 15% di a)	
c) Spese progettaz e spese tecniche (al max 10% di a+b)	
d) Attivi immateriali (al max 50% di a+b+c+d)	
TOTALE SPESE TIPOLOGIA INTERVENTO "A"	

TOTALE SPESE TIPOLOGIA INTERVENTO "A"	Intensità di aiuto in % (ex art 4.2 comma 2 dell'Avviso)	CONTRIBUTO RICHIESTO
<i>Riportare il totale delle spese come da tabella precedente</i>		

TIPOLOGIA INTERVENTO "B) RICERCA INDUSTRIALE & SVILUPPO SPERIMENTALE"		
SEDE :		
PROGRAMMA di SPESA	importi del programma di spesa RICERCA INDUSTRIALE	Importi del programma di spesa SVILUPPO SPERIMENTALE
e) Costi del personale		
f) Costi relativi a strumentazione e attrezzature		
g) Costi per Servizi di consulenza		
h) Materiali direttamente imputabili all'attività di ricerca		
i) Spese generali (max 15% di e)		
TOTALI SPESE TIPOLOGIA INTERVENTO "B"		

TOTALE SPESE TIPOLOGIA INTERVENTO "B"	Importi del programma di spesa RI e SS	Intensità di aiuto in % (art 4.2 comma 3 Avviso)	CONTRIBUTO RICHIESTO
Ricerca Industriale (RI)	<i>Riportare i totali delle spese tipologia B distinti per RI e SS come da tabella precedente</i>		
Sviluppo Sperimentale (SS)			
TOTALI SPESE E CONTRIBUTO TIPOLOGIA "B"			

PROGETTO COMPLESSIVO (TIPOLOGIA "A" + TIPOLOGIA "B") IMPRESA 2 (MANDANTE)	IMPORTO COMPLESSIVO SPESA	IMPORTO COMPLESSIVO CONTRIBUTO
TOTALE GENERALE		

3.N) PIANO DEI COSTI DELL'IMPRESA N (MANDANTE) _____

TIPOLOGIA INTERVENTO "A) INVESTIMENTI PRODUTTIVI"	
SEDE :	
PROGRAMMA di SPESA	Importi del programma di spesa
a) Macchinari, impianti ed attrezzature	
b) Opere murarie e impiantistiche (al max 15% di a)	
c) Spese progettaz e spese tecniche (al max 10% di a+b)	
d) Attivi immateriali (al max 50% di a+b+c+d)	
TOTALE SPESE TIPOLOGIA INTERVENTO "A"	

TOTALE SPESE TIPOLOGIA INTERVENTO "A"	Intensità di aiuto in % (ex art 4.2 comma 2 dell'Avviso)	CONTRIBUTO RICHIESTO
<i>Riportare il totale delle spese come da tabella precedente</i>		

TIPOLOGIA INTERVENTO "B) RICERCA INDUSTRIALE & SVILUPPO SPERIMENTALE"		
SEDE :		
PROGRAMMA di SPESA	importi del programma di spesa RICERCA INDUSTRIALE	Importi del programma di spesa SVILUPPO SPERIMENTALE
e) Costi del personale		
f) Costi relativi a strumentazione e attrezzature		
g) Costi per Servizi di consulenza		
h) Materiali direttamente imputabili all'attività di ricerca		
i) Spese generali (max 15% di e)		
TOTALI SPESE TIPOLOGIA INTERVENTO "B"		

TOTALE SPESE TIPOLOGIA INTERVENTO "B"	Importi del programma di spesa RI e SS	Intensità di aiuto in % (art 4.2 comma 3 Avviso)	CONTRIBUTO RICHIESTO
Ricerca Industriale (RI)	<i>Riportare i totali delle spese tipologia B distinti per RI e SS come da tabella precedente</i>		
Sviluppo Sperimentale (SS)			
TOTALI SPESE E CONTRIBUTO TIPOLOGIA "B"			

PROGETTO COMPLESSIVO (TIPOLOGIA "A" + TIPOLOGIA "B") IMPRESA "N" (MANDANTE)	IMPORTO COMPLESSIVO SPESA	IMPORTO COMPLESSIVO CONTRIBUTO
TOTALE GENERALE		

4) RIEPILOGO PIANO DEI COSTI COMPLESSIVO DEL RTI

TIPOLOGIA INTERVENTO "A) INVESTIMENTI PRODUTTIVI"	
PROGRAMMA di SPESA RTI	Importi del programma di spesa
a) Macchinari, impianti ed attrezzature	
b) Opere murarie e impiantistiche (al max 15% di a)	
c) Spese progettaz e spese tecniche (al max 10% di a+b)	
d) Attivi immateriali (al max 50% di a+b+c+d)	
TOTALE SPESE TIPOLOGIA INTERVENTO "A"	

TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO RTI TIPOLOGIA INTERVENTO "A"	
---	--

TIPOLOGIA INTERVENTO "B) RICERCA INDUSTRIALE & SVILUPPO SPERIMENTALE"		
PROGRAMMA di SPESA RTI	importi del programma di spesa RICERCA INDUSTRIALE	Importi del programma di spesa SVILUPPO SPERIMENTALE
e) Costi del personale		
f) Costi relativi a strumentazione e attrezzature		
g) Costi per Servizi di consulenza		
h) Materiali direttamente imputabili all'attività di ricerca		
i) Spese generali (max 15% di e)		
TOTALI SPESE TIPOLOGIA INTERVENTO "B"		

	CONTRIBUTO RICERCA INDUSTRIALE	CONTRIBUTO SVILUPPO SPERIMENTALE
TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO RTI TIPOLOGIA INTERVENTO "B"		

PROGETTO COMPLESSIVO RTI (TIPOLOGIA "A" + TIPOLOGIA "B")	Importo complessivo spesa RTI	Importo complessivo Contributo RTI
TOTALE GENERALE RTI		

Dichiara inoltre di allegare la seguente documentazione (obbligatoria):

☐ caso RTI COSTITUITO

- Contratto di RTI registrato
- All. 1C – Procure speciali sottoscrizione domanda contributo RTI compilate e firmate da parte delle singole aziende mandanti e per accettazione dall'impresa mandataria

☐ caso RTI COSTITUENDO

- All. 5 - Lettera di impegno a costituirsi in RTI
- All. 1C - Procure speciali sottoscrizione domanda contributo RTI compilate e firmate da parte delle singole aziende mandanti e per accettazione dall'impresa mandataria

Per la mandataria:

- Allegato "All. 1D - Dichiarazioni e impegni"
- Allegato "2B" – Scheda progetto
- Allegato "3 - Tabella costi Investimenti - Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale"
- Allegato "4 – Cronoprogramma – fonti impieghi"
- Allegato "6 - Dichiarazione del Titolare effettivo"
- Preventivi relativi alle voci di spesa
- in caso di attivazione della tipologia di spesa "Attivi immateriali": allegare relazione tecnica
- in caso di attivazione della tipologia di spesa per "opere murarie ed impiantistiche": allegare computo metrico e, in caso di immobile non di proprietà, allegare Dichiarazione di disponibilità dell'immobile e relativa Dichiarazione del proprietario di autorizzazione ai lavori (Allegati 8 e 7)
-

Per ogni singola azienda mandante del RTI:

- Allegato "All. 1D - Dichiarazioni e impegni"
- Allegato 3 - Tabella costi Investimenti - Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale
- Allegato "4 – Cronoprogramma – fonti impieghi"
- Allegato "6 - Dichiarazione del Titolare effettivo"
- Preventivi relativi alle voci di spesa
- in caso di attivazione della tipologia di spesa "Attivi immateriali": allegare relazione tecnica
- in caso di attivazione della tipologia di spesa per "opere murarie ed impiantistiche": allegare computo metrico e, in caso di immobile non di proprietà, allegare Dichiarazione di disponibilità dell'immobile e relativa Dichiarazione del proprietario di autorizzazione ai lavori (Allegati 8 e 7)

SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Firma digitale del legale rappresentante



(Allegato1C)

Avviso STEP 2026 – LINEA A SOVVENZIONE
Procura speciale per la presentazione della Domanda

Cognome _____ Nome _____ Codice fiscale _____

Luogo di nascita: _____

Stato _____ Comune _____ Prov. (____)

Nato il _____, Cittadinanza _____ Sesso _____

Residente nel Comune di _____ Prov. (____) CAP _____

all'indirizzo _____

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA

Ragione sociale _____ natura giuridica _____ con
sede legale nel Comune _____ Prov. (____) CAP _____

Codice fiscale _____ Partita IVA _____

tel. _____ indirizzo e-mail _____

indirizzo P.E.C. _____

avendone i poteri, con la presente scrittura, a valere ad ogni fine di legge, CONFERISCO a

Cognome _____ Nome _____ Codice fiscale _____

Luogo di nascita: _____

Stato _____ Comune _____ Prov. (____)

Nato il _____, Cittadinanza _____ Sesso _____

Residente nel Comune di _____ Prov. (____) CAP _____
all'indirizzo _____

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA

Ragione sociale _____ natura giuridica _____ con
sede legale nel Comune _____ Prov. (____) CAP _____

Codice fiscale _____ Partita IVA _____

tel. _____ indirizzo e-mail _____

indirizzo P.E.C. _____

PROCURA SPECIALE:

per la sottoscrizione digitale e la presentazione della Domanda di ammissione alle agevolazioni da parte del RTI costituito/constituendo - nonché di ogni eventuale ulteriore documentazione richiesta o ritenuta necessaria per la partecipazione ai benefici previsti – a valere sull' **Avviso STEP 2026 – LINEA A SOVVENZIONE**

N.B. La procura è valida unicamente per la gestione della suddetta pratica. Sarà mia cura comunicare tempestivamente l'eventuale revoca della procura speciale a Sviluppo Umbria spa. Il presente modello va compilato, acquisito tramite scansione in formato pdf e firmato digitalmente.

Luogo _____ *data* _____

Firma in digitale del rappresentante legale¹

¹ Sottoscrivere con firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura. Ai sensi dell'art. 21, comma 3 del D.Lgs.07/03/2005 n. 82 l'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.

IL PROCURATORE

Presa visione ed accettazione dell'incarico conferito

Il procuratore che sottoscrive con firma digitale il presente documento scansionato e già sottoscritto digitalmente dal soggetto delegante, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA CHE

- agisce in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto delegante che ha posto la propria firma digitale sulla procura stessa;
- tutti i dati trasmessi in via telematica e in formato digitale sono stati resi in modo fedele alle dichiarazioni del soggetto rappresentato;
- la conservazione in originale dei documenti avverrà presso la sede legale della propria impresa qualora non siano custoditi presso il soggetto delegante.

Firmato in digitale dal procuratore²

Informativa ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 (Privacy): i dati riportati sopra sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

² Ai sensi dell'art. 38, comma 2 del DPR 28/12/2000 n. 445 le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura. Ai sensi dell'art. 21, comma 3 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 l'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.



Allegato 1D)

AVVISO STEP 2026 – LINEA A SOVVENZIONE

DICHIARAZIONI E IMPEGNI

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____

residente in _____ comune di _____

Prov. _____ CAP _____ Codice Fiscale _____

in qualità di legale rappresentante della impresa

Ragione sociale _____ natura giuridica _____ con sede legale

nel Comune _____ Prov. (____) CAP _____

Codice fiscale _____ Partita IVA _____

tel. _____ indirizzo e-mail _____ indirizzo P.E.C. _____

dichiara che

- L'impresa sopra indicata - ai sensi di quanto previsto nell'allegato I al Reg. CE n. 651/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Commissione Europea del 26 giugno 2015 - si configura come

☐ piccola

☐ media

☐ grande

dichiara inoltre:

- di non presentare le caratteristiche di "impresa in difficoltà" così come definita ai sensi dell'art. 2 punto 18) del Regolamento (UE) 2014/651
- di essere regolarmente costituite nella forma giuridica di società di capitali, iscritte nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente;
- di avere almeno due bilanci approvati e depositati. Fanno eccezione le eventuali PMI neocostituite che potranno far parte del RTI nel numero massimo di 1 impresa per ciascun RTI.
- di avere unità produttiva destinataria dell'intervento ubicata nel territorio della Regione Umbria. Tale sede deve essere registrata al Registro delle Imprese e risultare attiva. Le imprese prive di

unità produttiva registrata ed attiva nella Regione Umbria al momento della presentazione della richiesta di ammissione al presente Avviso devono impegnarsi ad attivarla, entro la data della prima richiesta di erogazione.

Limitatamente alle attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale la sede di realizzazione del progetto potrà essere collocata al di fuori della Regione Umbria, purché nel territorio italiano e previa dimostrazione delle positive ricadute di tale attività sul territorio regionale. Tale ipotesi sarà consentita per una sola impresa all'interno di ciascun RTI e in ogni caso il valore complessivo delle attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale svolte al di fuori della Regione Umbria non potrà superare il 50% del valore complessivo di tutte le attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

- e. di per le imprese che realizzano investimenti in aree 107.3.c della Regione Umbria, di non aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda di accesso all'agevolazione, una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento
- f. di essere operative e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato con continuità aziendale, in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dagli artt. 112 e seguenti del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) o di ogni altra procedura concorsuale prevista dal D.lgs. 14/2019, come modificato dal D.lgs. 83/2022, né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- g. di non risultare destinataria di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, pronunciati per uno dei reati di cui all'art. 94, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Tale requisito deve essere posseduto da tutte le persone fisiche identificate dalla norma, diverse a seconda della tipologia di Richiedente e Beneficiario;
- h. di non essere stata oggetto di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettere (c) e (d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- i. di osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano e regionale in materia di: (i) disciplina sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ii) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale e (vi) tutela dell'ambiente.;
- j. di essere in regola con la disciplina antiriciclaggio (ove applicabile);
- k. di essere consapevole che i suddetti requisiti di ammissibilità devono permanere almeno fino alla data di erogazione del contributo, fatto salvo il diverso limite temporale previsto per il rispetto della stabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060;
- l. di assumere l'impegno di comunicare tempestivamente a Sviluppumbria SpA qualsiasi evento intervenuto successivamente alla presentazione della Domanda che incida sul possesso anche di un solo requisito dichiarato ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, aggiornando la relativa dichiarazione resa in Domanda.
- m. di assicurare la coerenza del progetto con il principio DNSH (Do Not Significant Harm) avendo preso visione di quanto previsto nell'Appendice E) all'Avviso;
- n. che il progetto proposto non riguarda attività imprenditoriali che rientrino nei settori esclusi ai sensi del Reg. (UE) 2021/1058 o del Reg. (UE) 2014/651.
- o. che - nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3.1 dell'Avviso - alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni il progetto proposto non risulta avviato;

- p. che le spese oggetto del progetto STEP proposto non sono ricomprese tra quelle escluse indicate all'art. 3.4 dell'Avviso e in particolare che tali spese non saranno effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dai seguenti soggetti ad essa correlati:
- legale rappresentante, soci dell'impresa e qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa ovvero coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati (salvo quanto previsto all'art. 3.3.2, comma 2, lettera e);
 - imprese con rapporti di partecipazione al capitale sociale;
 - imprese nelle quali i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti entro il terzo grado, siano presenti nella compagine sociale o rivestano la qualifica di amministratori;
 - in caso di progetti presentati in forma aggregata da altri soggetti partecipanti alla medesima aggregazione.
- q. di impegnarsi a fornire tutte le informazioni che Sviluppumbria SpA dovesse ritenere utili, ivi comprese quelle necessarie alla verifica di dichiarazioni sostitutive rese;
- r. di essere informato ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali" che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti prevalentemente informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

e si impegna, nel caso di ammissione alle agevolazioni richieste, a:

- a. realizzare gli interventi agevolati in conformità agli obiettivi del progetto approvato ed utilizzare il contributo per le finalità in ordine alle quali è stato concesso;
- b. realizzare il progetto agevolato per almeno il 70% dell'importo delle spese complessivamente ammesse a contributo, ai sensi dell'art. 9.3;
- c. realizzare e concludere il progetto agevolato nel rispetto della tempistica prevista al precedente art. 7.1
- d. rispettare le norme europee e nazionali in materia di ammissibilità delle spese, nonché specificatamente quelle previste dall'art. 3 del presente avviso.
- e. garantire il rispetto del divieto di cumulo di cui all'art. 4.3;
- f. (nel caso di investimenti produttivi realizzati in aree 107.3.c) rispettare le disposizioni in ordine alla delocalizzazione ai sensi dell'art. 14, comma 16 del Reg. (UE) 651/2014;
- g. assicurare la stabilità delle operazioni in conformità con quanto disposto dall'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060.
- h. curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto (c.d. Fascicolo di progetto) separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa e renderla accessibile senza limitazioni al controllo e alle ispezioni effettuate dai funzionari incaricati dalle autorità regionali, nazionali o comunitarie. Ai sensi dell'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060 detta documentazione deve essere conservata per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'autorità di gestione al beneficiario. Il termine si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea;
- i. consentire le ispezioni e i controlli, ivi incluse le verifiche in loco, che Sviluppumbria SpA e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto agevolato, sia durante che successivamente alla realizzazione stessa, e prestare a tal fine tutta la collaborazione necessaria assicurando in ogni caso l'accesso alla documentazione di progetto;

- j. avere in essere contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all' art. 2424, primo comma, sez. Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 213/2023.
- k. garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione dell'iniziativa agevolata posti in capo all'impresa beneficiaria, in applicazione del Reg. (UE) 2021/1060, artt. 46, 47, 50 e Allegato IX.

SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Luogo e data

Firma in digitale del legale rappresentante¹

¹ Ai sensi dell'art. 38, comma 2 del DPR 28/12/2000 n. 445 le istanze le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura". Ai sensi dell'art. 21, comma 3 del D.Lgs.07/03/2005 n. 82 l'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione



Allegato 2A - GRANDE IMPRESA SINGOLA

AVVISO STEP 2026 - LINEA A SOVVENZIONE

SCHEDA PROGETTO

ALLEGATA ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Il/la sottoscritto/a, nato/a a il
, residente in, comune
 di....., provincia, CAP, Codice Fiscale
, in qualità di legale rappresentante della impresa:

Denominazione dell'impresa..... Forma giuridica

partita iva Codice fiscale

in relazione alla domanda di contributo presentata a valere sull'Avviso STEP 2026 fornisce le seguenti
 informazioni di dettaglio in merito al progetto proposto.

A - L'IMPRESA

CAMPO DI ATTIVITA'

- Fornire una breve sintesi della storia dell'azienda.
- Elencare i principali prodotti o linee di prodotti e, per ciascuno di essi, indicare l'ubicazione dei relativi stabilimenti di produzione, e descrivere il posizionamento di mercato della proponente.

RISORSE UMANE

- Fornire le informazioni ritenute utili in riferimento alla domanda di contributo presentata (quali: chiarimenti sulla suddivisione per funzioni aziendali; nel caso di più insediamenti produttivi, organico presente nelle sole sedi di svolgimento del progetto.).

COMPETENZE TECNICO SCIENTIFICHE

- Strutture preposte ad attività di innovazione, ricerca, sviluppo, progettazione,
- Fornire una sintetica descrizione della sede/unità locale in cui viene realizzato il progetto proposto (ubicazione, estensione, attuali strumentazioni e attrezzature di rilievo) e degli eventuali laboratori di ricerca o aree di progettazione/innovazione presenti
- Fornire informazioni su eventuali collaborazioni già in essere con organizzazioni esterne di ricerca/innovazione (nome del partner, argomento, modalità di collaborazione, risultati, etc.).

COMPETENZE ATTINENTI AL PROGETTO

- Indicare il personale coinvolto nella realizzazione del progetto proposto e il relativo ruolo/impegno
- Fornire eventuali altre informazioni ritenute utili sul "team" interno coinvolto nella realizzazione del progetto (esperienze professionali specifiche, titoli di specializzazione significativi, etc.)
- Fornire eventuali informazioni ritenute utili in riferimento alle competenze da acquisire

B - IL PROGETTO STEP

TITOLO DEL PROGETTO:

B1) MARCHIO DI SOVRANITA'

Il progetto risulta già insignito del marchio di sovranità

- ☐ SI
☐ NO

B2) CONTRIBUTO AGLI OBIETTIVI STEP

Indicare il contributo del progetto al perseguimento dell'obiettivo previsto ai sensi dell'art.2 par.1 lett.a) regolamento STEP (Cfr. C/2024/3209 par 3.2)

(selezionare almeno una opzione)

- ☐ SOSTENERE LO SVILUPPO O LA FABBRICAZIONE DI TECNOLOGIE CRITICHE;
☐ SALVAGUARDARE E RAFFORZARE LE CATENE DEL VALORE PER LO SVILUPPO E LA FABBRICAZIONE DELLE TECNOLOGIE CRITICHE;

Argomentare la motivazione alla base della/e scelta/e operata/e fornendo elementi utili a definire come la tecnologia proposta contribuisca al perseguimento dell'/degli obiettivo/i selezionato/i

B3) IDENTIFICAZIONE DEL SETTORE TECNOLOGICO STEP(selezionare una opzione)

- ☐ Tecnologie digitali e innovazione deep-tech (Cfr. C/2024/3209 par 2.1);
☐ Tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse (Cfr. C/2024/3209 par 2.2);
☐ Biotecnologie (Cfr. C/2024/3209 par 2.3).

B4) SELEZIONARE LA TECNOLOGIA OGGETTO DELL'INTERVENTO(selezionare almeno una opzione)**TECNOLOGIE DIGITALI E INNOVAZIONE DELLE TECNOLOGIE DEEP TECH:**

- ☐ Tecnologie di semiconduttori avanzati
☐ Tecnologie di intelligenza artificiale
☐ Tecnologie quantistiche
☐ Connettività avanzata, navigazione e tecnologie digitali
☐ Tecnologie di rilevamento avanzato
☐ Robotica e sistemi autonomi
☐ Altro – Specificare

TECNOLOGIE PULITE ED EFFICIENTI SOTTO IL PROFILO DELLE RISORSE:

- ☐ Tecnologie solari
☐ Tecnologie per l'energia eolica onshore e le energie rinnovabili offshore
☐ Tecnologie delle batterie e di stoccaggio dell'energia
☐ Pompe di calore e tecnologie dell'energia geotermica
☐ Tecnologie dell'idrogeno
☐ Tecnologie del biogas e del biometano sostenibili
☐ Tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio
☐ Tecnologie delle reti elettriche
☐ Tecnologie della fissione nucleare
☐ Tecnologie per i combustibili alternativi sostenibili
☐ Tecnologie idroelettriche
☐ Altre tecnologie delle energie rinnovabili
☐ Tecnologie per l'efficienza energetica inerenti al sistema energetico

- ☐ Tecnologie per i combustibili rinnovabili di origine non biologica
- ☐ Soluzioni biotecnologiche in materia di clima ed energia
- ☐ *Tecnologie industriali trasformatrici per la decarbonizzazione*
- ☐ Tecnologie di trasporto e utilizzo di CO₂
- ☐ Tecnologie di propulsione eolica e di propulsione elettrica per i trasporti
- ☐ Altre tecnologie nucleari
- ☐ Materiali avanzati, tecnologie di fabbricazione e riciclaggio
- ☐ *Tecnologie vitali per la sostenibilità, quali la depurazione e la desalinizzazione delle acque*
- ☐ Tecnologie dell'economia circolare
- ☐ *Altro – Specificare*

BIOTECNOLOGIE:

- ☐ DNA/RNA
- ☐ Proteine e altre molecole
- ☐ Coltura e ingegneria cellulare e tissutale
- ☐ *Tecniche biotecnologiche di processo*
- ☐ Vettori genici e a RNA
- ☐ Bioinformatica
- ☐ Nanobiotecnologia
- ☐ *Altro - Specificare*

ALTRO:

- ☐ *Altro - Specificare*

B5) TIPOLOGIE DI INTERVENTO ATTIVATE

(selezionare se il progetto prevede anche attività di R&S)

- ☒ Investimenti produttivi (obbligatorio);
- ☐ Attività di Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale (eventuale) *Specificare il livello di maturità tecnologica di partenza (TRL almeno pari a 5) e di arrivo previsto (TRL almeno pari a 7) e fornire le relative argomentazioni.*
TRL partenza _____
TRL arrivo _____

B6) TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO PRODUTTIVO☐ **1 Creazione di una nuova Unità Produttiva**

☐ **2 Diversificazione delle produzioni in un'unità produttiva esistente** (da compilare solo nel caso in cui l'investimento proposto rientri in tale fattispecie)

Dettaglio degli Attivi <u>riutilizzati</u>	Valore di iscrizione a libro cespiti	Totale ammortamento fino all'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori	Valore contabile alla data dell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori
TOTALE			

Nb: Nel caso in cui l'investimento realizzato sia del tipo "Diversificazione delle produzioni in un'unità produttiva esistente" i costi ammissibili dovranno superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

B7) PIANO DEI COSTI

Per il dettaglio dei costi delle due tipologie "A) INVESTIMENTI PRODUTTIVI" e B) RICERCA INDUSTRIALE & SVILUPPO SPERIMENTALE si rinvia all'Allegato 3 " Piano dei Costi".

C) DESCRIZIONE DEL PROGETTO STEP

Fornire una descrizione dettagliata e puntuale del progetto proposto con particolare riferimento ai criteri di valutazione e agli indicatori di cui al paragrafo 6.2 dell'Avviso Pubblico, riportando, in maniera chiara ed esaustiva, le informazioni necessarie per l'attribuzione dei punteggi.

QUALITA' TECNICA E COMPLETEZZA DEL PROGETTO

Analisi del contesto tecnologico e del fabbisogno in relazione alla piattaforma STEP e al settore di riferimento del progetto proposto

--

Definizione degli obiettivi e delle finalità del progetto proposto con riferimento alla piattaforma STEP

--

In caso di attivazione della tipologia di intervento "Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale" descrivere il legame funzionale di tale attività rispetto agli investimenti produttivi previsti

--

Descrizione dello sviluppo e della fabbricazione di tecnologie critiche con focus su capacità di sostenere il passaggio delle tecnologie dalla fase in cui ne è dimostrata la fattibilità fino alla loro produzione su scala commerciale ovvero descrizione delle azioni finalizzate a salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore

--

Descrizione delle spese incluse nel quadro economico proposto con indicazione delle specifiche tecniche e della funzionalità di ciascuna di esse rispetto alla realizzazione del progetto

--

Descrizione delle metodologie e procedure di attuazione individuate per la realizzazione del progetto proposto

--

Valutazione dei rischi connessi alla realizzazione del progetto e procedure di mitigazione

--

Descrizione dell'impatto atteso sui prodotti/servizi offerti e/o sulla filiera di riferimento**CAPACITÀ DEL PROGETTO DI CONTRIBUIRE AGLI OBIETTIVI E ALLE CONDIZIONI DELLA STEP, IN TEMA DI INNOVATIVITÀ E DI RIDUZIONE DELLE DIPENDENZE STRATEGICHE****CONDIZIONI DI CRITICITA' DELLE TECNOLOGIE**

La tecnologia proposta è da considerarsi critica in quanto (selezionare l'opzione prevalente):

- ☐ 1. apporta al mercato interno un elemento innovativo, emergente e all'avanguardia con un rilevante potenziale economico (art. 2, comma 2, **lett. a** Regolamento STEP);
- ☐ 2. contribuisce alla riduzione o prevenzione delle dipendenze strategiche dell'Unione (art. 2, comma 2, **lett. b** Regolamento STEP).

In funzione della scelta operata al punto precedente fornire le informazioni che seguono compilando i rispettivi box di riferimento

- ☐ 1 Nel caso in cui la tecnologia proposta soddisfa la condizione di criticità di cui all'art. 2, comma 2, **lett. a)** del reg. STEP la valutazione è effettuata sulla base di seguenti elementi:

1.a

Descrivere la capacità della tecnologia critica di apportare al mercato interno almeno due degli elementi di seguito selezionati, con un notevole potenziale economico:

- ☐ - elemento innovativo *
- ☐ - elemento emergente **
- ☐ - elemento all'avanguardia ***

*(gli elementi innovativi introducono il criterio fondamentale della «novità», portatrice di miglioramenti o cambiamenti sostanziali in un settore o in un'industria specifici);

** (gli elementi emergenti si riferiscono alle nuove tecnologie di recente sviluppo, derivanti ad esempio dalla base di ricerca, che iniziano ad affermarsi e a offrire prospettive in termini di crescita o impatto significativi);

*** (gli elementi all'avanguardia si riferiscono alle tecnologie più avanzate, innovative e sofisticate attualmente disponibili o in fase di sviluppo nell'unione).

1.b

Descrivere il potenziale economico della tecnologia critica sviluppata, da valutarsi in termini di:

- capacità della tecnologia critica di raggiungere un'ampia gamma di mercati dell'Unione europea;
- oppure
- capacità della tecnologia critica di avere un impatto sostanziale sullo sviluppo o sulla fabbricazione della tecnologia.

☐ 2 Nel caso in cui la tecnologia proposta soddisfa la condizione di criticità di cui all'art. 2, comma 2, **lett. b)** del reg. STEP la valutazione è effettuata sulla base di seguenti elementi:

B.2.a

Descrivere la capacità della tecnologia critica del progetto di contribuire a ridurre o prevenire le dipendenze strategiche, attraverso almeno uno o più dei seguenti fattori (da selezionare)****:

- ☐ contributo alla leadership industriale e tecnologica dell'unione;
- ☐ contributo alle infrastrutture critiche a livello europeo;
- ☐ aumento della capacità di fabbricazione;
- ☐ rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento;
- ☐ promozione di effetti transfrontalieri positivi nel mercato interno.

**** per le definizioni dei fattori, si rimanda al paragrafo 3.2 della comunicazione della commissione c/2024/3209 - nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (ue) 2024/795, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'europa (step).

SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DEL PROGETTO

Con riferimento al soprastante criterio, gli elementi di valutazione verranno desunti dai bilanci, dal Piano dei costi (Allegato 3) e dal Cronoprogramma Fonti Impieghi (Allegato 4) compilato dall'impresa

COMPETENZE TECNICHE DEL SOGGETTO PROPONENTE PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI, CON RIFERIMENTO AL PROGRAMMA STEP

Qualità del team di progetto in termini di qualificazione e adeguatezza delle risorse umane interne coinvolte rispetto al piano delle attività

Descrivere la composizione e le competenze del team di progetto

Capacità tecnica gestionale del proponente in termini di adeguatezza della struttura organizzativa progettuale proposta

Descrivere la struttura organizzativa progettuale proposta

CAPACITÀ DEL PROGETTO DI CONTRIBUIRE AI TEMI DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Fornire informazioni rispetto a quanto sopra indicato

**SINERGIA E COMPLEMENTARIETÀ O INTEGRAZIONE CON ALTRI PROGETTI DEL PROPONENTE
AMMESSI A VALERE SU PROGRAMMI NAZIONALI, PNRR, FSE+**

Fornire informazioni rispetto quanto sopra indicato

**COINVOLGIMENTO / COLLABORAZIONE CON START-UP INNOVATIVA O PMI INNOVATIVA IN
QUALITÀ DI FORNITORE**

Fornire informazioni rispetto quanto sopra indicato

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.28/12/2000 n. 445.

Firma digitale del legale rappresentante



Allegato 2B - RTI

AVVISO STEP 2026

SCHEDA PROGETTO RTI

ALLEGATA ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Il/la sottoscritto/a, nato/a a il
, residente in, comune
 di....., provincia, CAP, Codice Fiscale
, in qualità di legale rappresentante della impresa _____ capofila
 (mandataria) del RTI

in relazione alla domanda di contributo presentata a valere sull'Avviso STEP 2026 fornisce le seguenti
 informazioni di dettaglio in merito al progetto proposto.

A - LE IMPRESE DEL RTI

A.0 – L'IMPRESA MANDATARIA

CAMPO DI ATTIVITA'

- Fornire una breve sintesi della storia dell'azienda.
- Elencare i principali prodotti o linee di prodotti e, per ciascuno di essi, indicare l'ubicazione dei relativi stabilimenti di produzione, e descrivere il posizionamento di mercato della proponente.

RISORSE UMANE

- Fornire le informazioni ritenute utili in riferimento alla domanda di contributo presentata (quali: chiarimenti sulla suddivisione per funzioni aziendali; nel caso di più insediamenti produttivi, organico presente nelle sole sedi di svolgimento del progetto.).

COMPETENZE TECNICO SCIENTIFICHE

- Strutture preposte ad attività di innovazione, ricerca, sviluppo, progettazione,
- Fornire una sintetica descrizione della sede/unità locale in cui viene realizzato il progetto proposto (ubicazione, estensione, attuali strumentazioni e attrezzature di rilievo) e degli eventuali laboratori di ricerca o aree di progettazione/innovazione presenti
- Fornire informazioni su eventuali collaborazioni già in essere con organizzazioni esterne di ricerca/innovazione (nome del partner, argomento, modalità di collaborazione, risultati, etc.).

COMPETENZE ATTINENTI AL PROGETTO

- Indicare il personale coinvolto nella realizzazione del progetto proposto e il relativo ruolo/impegno
- Fornire eventuali altre informazioni ritenute utili sul "team" interno coinvolto nella realizzazione del progetto (esperienze professionali specifiche, titoli di specializzazione significativi, etc.)
- Fornire eventuali informazioni ritenute utili in riferimento alle competenze da acquisire

A.1 – L'IMPRESA 1 (MANDANTE) _____**CAMPO DI ATTIVITA'**

- Fornire una breve sintesi della storia dell'azienda.
- Elencare i principali prodotti o linee di prodotti e, per ciascuno di essi, indicare l'ubicazione dei relativi stabilimenti di produzione, e descrivere il posizionamento di mercato della proponente.

RISORSE UMANE

- Fornire le informazioni ritenute utili in riferimento alla domanda di contributo presentata (quali: chiarimenti sulla suddivisione per funzioni aziendali; nel caso di più insediamenti produttivi, organico presente nelle sole sedi di svolgimento del progetto.).

COMPETENZE TECNICO SCIENTIFICHE

- Strutture preposte ad attività di innovazione, ricerca, sviluppo, progettazione,
- Fornire una sintetica descrizione della sede/unità locale in cui viene realizzato il progetto proposto (ubicazione, estensione, attuali strumentazioni e attrezzature di rilievo) e degli eventuali laboratori di ricerca o aree di progettazione/innovazione presenti
 - Fornire informazioni su eventuali collaborazioni già in essere con organizzazioni esterne di ricerca/innovazione (nome del partner, argomento, modalità di collaborazione, risultati, etc.).

COMPETENZE ATTINENTI AL PROGETTO

- Indicare il personale coinvolto nella realizzazione del progetto proposto e il relativo ruolo/impegno
- Fornire eventuali altre informazioni ritenute utili sul "team" interno coinvolto nella realizzazione del progetto (esperienze professionali specifiche, titoli di specializzazione significativi, etc.)
- Fornire eventuali informazioni ritenute utili in riferimento alle competenze da acquisire

A.2 – L'IMPRESA 2 (MANDANTE) _____**CAMPO DI ATTIVITA'**

- Fornire una breve sintesi della storia dell'azienda.
- Elencare i principali prodotti o linee di prodotti e, per ciascuno di essi, indicare l'ubicazione dei relativi stabilimenti di produzione, e descrivere il posizionamento di mercato della proponente.

RISORSE UMANE

- Fornire le informazioni ritenute utili in riferimento alla domanda di contributo presentata (quali: chiarimenti sulla suddivisione per funzioni aziendali; nel caso di più insediamenti produttivi, organico presente nelle sole sedi di svolgimento del progetto.).

COMPETENZE TECNICO SCIENTIFICHE

- Strutture preposte ad attività di innovazione, ricerca, sviluppo, progettazione,
- Fornire una sintetica descrizione della sede/unità locale in cui viene realizzato il progetto proposto (ubicazione, estensione, attuali strumentazioni e attrezzature di rilievo) e degli eventuali laboratori di ricerca o aree di progettazione/innovazione presenti
 - Fornire informazioni su eventuali collaborazioni già in essere con organizzazioni esterne di ricerca/innovazione (nome del partner, argomento, modalità di collaborazione, risultati, etc.).

COMPETENZE ATTINENTI AL PROGETTO

- Indicare il personale coinvolto nella realizzazione del progetto proposto e il relativo ruolo/impegno
- Fornire eventuali altre informazioni ritenute utili sul "team" interno coinvolto nella realizzazione del progetto (esperienze professionali specifiche, titoli di specializzazione significativi, etc.)
- Fornire eventuali informazioni ritenute utili in riferimento alle competenze da acquisire

A.N – L'IMPRESA N (MANDANTE) _____**CAMPO DI ATTIVITA'**

- Fornire una breve sintesi della storia dell'azienda.
- Elencare i principali prodotti o linee di prodotti e, per ciascuno di essi, indicare l'ubicazione dei relativi stabilimenti di produzione, e descrivere il posizionamento di mercato della proponente.

RISORSE UMANE

- Fornire le informazioni ritenute utili in riferimento alla domanda di contributo presentata (quali: chiarimenti sulla suddivisione per funzioni aziendali; nel caso di più insediamenti produttivi, organico presente nelle sole sedi di svolgimento del progetto.).

COMPETENZE TECNICO SCIENTIFICHE

Strutture preposte ad attività di innovazione, ricerca, sviluppo, progettazione,

- Fornire una sintetica descrizione della sede/unità locale in cui viene realizzato il progetto proposto (ubicazione, estensione, attuali strumentazioni e attrezzature di rilievo) e degli eventuali laboratori di ricerca o aree di progettazione/innovazione presenti

- Fornire informazioni su eventuali collaborazioni già in essere con organizzazioni esterne di ricerca/innovazione (nome del partner, argomento, modalità di collaborazione, risultati, etc.).

COMPETENZE ATTINENTI AL PROGETTO

- Indicare il personale coinvolto nella realizzazione del progetto proposto e il relativo ruolo/impegno

- Fornire eventuali altre informazioni ritenute utili sul "team" interno coinvolto nella realizzazione del progetto (esperienze professionali specifiche, titoli di specializzazione significativi, etc.)

- Fornire eventuali informazioni ritenute utili in riferimento alle competenze da acquisire

B - IL PROGETTO STEP

B1) TITOLO DEL PROGETTO:

B2) CONTRIBUTO AGLI OBIETTIVI STEP

Indicare il contributo del progetto al perseguimento dell'obiettivo previsto ai sensi dell'art.2 par.1 lett.a) regolamento STEP (Cfr. C/2024/3209 par 3.2)

(selezionare almeno una opzione)

- ☐ SOSTENERE LO SVILUPPO O LA FABBRICAZIONE DI TECNOLOGIE CRITICHE;
☐ SALVAGUARDARE E RAFFORZARE LE CATENE DEL VALORE PER LO SVILUPPO E LA FABBRICAZIONE DELLE TECNOLOGIE CRITICHE;

Argomentare la motivazione alla base della/e scelta/e operata/e fornendo elementi utili a definire come la tecnologia proposta contribuisca al perseguimento dell'/degli obiettivo/i selezionato/i

B3) IDENTIFICAZIONE DEL SETTORE TECNOLOGICO STEP

(selezionare una opzione)

- ☐ Tecnologie digitali e innovazione deep-tech (Cfr. C/2024/3209 par 2.1);
☐ Tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse (Cfr. C/2024/3209 par 2.2);
☐ Biotecnologie (Cfr. C/2024/3209 par 2.3).

B4) SELEZIONARE LA TECNOLOGIA OGGETTO DELL'INTERVENTO

(selezionare almeno una opzione)

TECNOLOGIE DIGITALI E INNOVAZIONE DELLE TECNOLOGIE DEEP TECH:

- ☐ Tecnologie di semiconduttori avanzati
☐ Tecnologie di intelligenza artificiale
☐ Tecnologie quantistiche
☐ Connettività avanzata, navigazione e tecnologie digitali
☐ Tecnologie di rilevamento avanzato
☐ Robotica e sistemi autonomi
☐ Altro – Specificare

TECNOLOGIE PULITE ED EFFICIENTI SOTTO IL PROFILO DELLE RISORSE:

- ☐ Tecnologie solari
- ☐ Tecnologie per l'energia eolica onshore e le energie rinnovabili offshore
- ☐ Tecnologie delle batterie e di stoccaggio dell'energia
- ☐ Pompe di calore e tecnologie dell'energia geotermica
- ☐ Tecnologie dell'idrogeno
- ☐ Tecnologie del biogas e del biometano sostenibili
- ☐ Tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio
- ☐ Tecnologie delle reti elettriche
- ☐ Tecnologie della fissione nucleare
- ☐ Tecnologie per i combustibili alternativi sostenibili
- ☐ Tecnologie idroelettriche
- ☐ Altre tecnologie delle energie rinnovabili
- ☐ Tecnologie per l'efficienza energetica inerenti al sistema energetico
- ☐ Tecnologie per i combustibili rinnovabili di origine non biologica
- ☐ Soluzioni biotecnologiche in materia di clima ed energia
- ☐ *Tecnologie industriali trasformative per la decarbonizzazione*
- ☐ Tecnologie di trasporto e utilizzo di CO₂
- ☐ Tecnologie di propulsione eolica e di propulsione elettrica per i trasporti
- ☐ Altre tecnologie nucleari
- ☐ Materiali avanzati, tecnologie di fabbricazione e riciclaggio
- ☐ *Tecnologie vitali per la sostenibilità, quali la depurazione e la desalinizzazione delle acque*
- ☐ Tecnologie dell'economia circolare
- ☐ *Altro – Specificare*

BIOTECNOLOGIE:

- ☐ DNA/RNA
- ☐ Proteine e altre molecole
- ☐ Coltura e ingegneria cellulare e tissutale
- ☐ *Tecniche biotecnologiche di processo*
- ☐ Vettori genici e a RNA
- ☐ Bioinformatica
- ☐ Nanobiotecnologia
- ☐ *Altro - Specificare*

ALTRO:

- ☐ *Altro - Specificare*

B5) TIPOLOGIE DI INTERVENTO ATTIVATE

(indicare con una X le tipologie di intervento attivate dalle singole imprese aderenti al RTI)

	Denominazione impresa	Tipologie di intervento attivate	
		Investimenti produttivi	Ricerca e Sviluppo
Impresa Mandataria			
Impresa 1 (Mandante)			
Impresa 2 (Mandante)			
Impresa 3 (Mandante)			
Impresa 4 (Mandante)			
Impresa 5 (Mandante)			

Se il progetto STEP proposto prevede l'attivazione della Tipologia di intervento "Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale" specificare il livello di maturità tecnologica di partenza (TRL almeno pari a 5) e di arrivo previsto (TRL almeno pari a 7) e fornire le relative argomentazioni.

TRL partenza _____

TRL arrivo _____

B6) TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO PRODUTTIVO DELLE SINGOLE IMPRESE ADERENTI RTI

Indicare per ciascuna impresa aderente al RTI la tipologia di investimento produttivo da realizzare

B6.0) IMPRESA MANDATARIA

☐ 1 Creazione di una nuova Unità Produttiva

☐ 2 Diversificazione delle produzioni in un'unità produttiva esistente (da compilare solo nel caso in cui l'investimento proposto rientri in tale fattispecie)

Dettaglio degli Attivi <u>riutilizzati</u>	Valore di iscrizione a libro cespiti	Totale ammortamento fino all'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori	Valore contabile alla data dell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori
TOTALE			

Nb: Nel caso in cui l'investimento realizzato sia del tipo "Diversificazione delle produzioni in un'unità produttiva esistente" i costi ammissibili dovranno superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

B6.1) IMPRESA 1 (MANDANTE) _____

☐ 1 Creazione di una nuova Unità Produttiva

☐ 2 Diversificazione delle produzioni in un'unità produttiva esistente (da compilare solo nel caso in cui l'investimento proposto rientri in tale fattispecie)

Dettaglio degli Attivi <u>riutilizzati</u>	Valore di iscrizione a libro cespiti	Totale ammortamento fino all'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori	Valore contabile alla data dell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori
TOTALE			

Nb: Nel caso in cui l'investimento realizzato sia del tipo "Diversificazione delle produzioni in un'unità produttiva esistente" i costi ammissibili dovranno superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

☐ 3. Ampliamento capacità produttiva unità produttiva esistente

☐ 4. Cambiamento fondamentale processo unità produttiva esistente

B6.2) IMPRESA 2 (MANDANTE) _____☐ **1 Creazione di una nuova Unità Produttiva**☐ **2 Diversificazione delle produzioni in un'unità produttiva esistente** *(da compilare solo nel caso in cui l'investimento proposto rientri in tale fattispecie)*

Dettaglio degli Attivi riutilizzati	Valore di iscrizione a libro cespiti	Totale ammortamento fino all'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori	Valore contabile alla data dell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori
TOTALE			

Nb: Nel caso in cui l'investimento realizzato sia del tipo "Diversificazione delle produzioni in un'unità produttiva esistente" i costi ammissibili dovranno superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

☐ **3. Ampliamento capacità produttiva unità produttiva esistente**☐ **4. Cambiamento fondamentale processo unità produttiva esistente****B6.2) IMPRESA N (MANDANTE) _____**☐ **1 Creazione di una nuova Unità Produttiva**☐ **2 Diversificazione delle produzioni in un'unità produttiva esistente** *(da compilare solo nel caso in cui l'investimento proposto rientri in tale fattispecie)*

Dettaglio degli Attivi riutilizzati	Valore di iscrizione a libro cespiti	Totale ammortamento fino all'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori	Valore contabile alla data dell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori
TOTALE			

Nb: Nel caso in cui l'investimento realizzato sia del tipo "Diversificazione delle produzioni in un'unità produttiva esistente" i costi ammissibili dovranno superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

☐ **3. Ampliamento capacità produttiva unità produttiva esistente**☐ **4. Cambiamento fondamentale processo unità produttiva esistente****B7) PIANO DEI COSTI**

Per il dettaglio dei costi delle due tipologie "A) INVESTIMENTI PRODUTTIVI" e B) RICERCA INDUSTRIALE & SVILUPPO SPERIMENTALE si rinvia all'Allegato 3 " Piano dei Costi" di ciascuna impresa aderente al RTI.

C) DESCRIZIONE DEL PROGETTO STEP

Fornire una descrizione dettagliata e puntuale del progetto proposto con particolare riferimento ai criteri di valutazione e agli indicatori di cui al paragrafo 6.2 dell'Avviso Pubblico, riportando, in maniera chiara ed esaustiva, le informazioni necessarie per l'attribuzione dei punteggi.

QUALITA' TECNICA E COMPLETEZZA DEL PROGETTO

Analisi del contesto tecnologico e del fabbisogno in relazione alla piattaforma STEP e al settore di riferimento del progetto proposto

Definizione degli obiettivi e delle finalità del progetto proposto con riferimento alla piattaforma STEP

In caso di attivazione della tipologia di intervento "Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale" descrivere il legame funzionale di tale attività rispetto agli investimenti produttivi previsti

Nel caso in cui il Progetto di Ricerca & Sviluppo proposto sia svolto da 2 o più imprese aderenti al RTI, descrivere per il Progetto collaborativo di R&S la logica generale, le diverse componenti funzionali e la loro articolazione, nonché le interconnessioni tra i vari soggetti coinvolti

Descrizione dello sviluppo e della fabbricazione di tecnologie critiche con focus su capacità di sostenere il passaggio delle tecnologie dalla fase in cui ne è dimostrata la fattibilità fino alla loro produzione su scala commerciale ovvero descrizione delle azioni finalizzate a salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore

Descrizione delle spese incluse nel quadro economico proposto con indicazione delle specifiche tecniche e della funzionalità di ciascuna di esse rispetto alla realizzazione del progetto

Descrizione delle metodologie e procedure di attuazione individuate per la realizzazione del progetto proposto

Valutazione dei rischi connessi alla realizzazione del progetto e procedure di mitigazione**Descrizione dell'impatto atteso sui prodotti/servizi offerti e/o sulla filiera di riferimento****CAPACITÀ DEL PROGETTO DI CONTRIBUIRE AGLI OBIETTIVI E ALLE CONDIZIONI DELLA STEP, IN TEMA DI INNOVATIVITÀ E DI RIDUZIONE DELLE DIPENDENZE STRATEGICHE****CONDIZIONI DI CRITICITA' DELLE TECNOLOGIE**

La tecnologia proposta è da considerarsi critica in quanto (selezionare l'opzione prevalente):

- ☐ 1. apporta al mercato interno un elemento innovativo, emergente e all'avanguardia con un rilevante potenziale economico (art. 2, comma 2, **lett. a** Regolamento STEP);
- ☐ 2. contribuisce alla riduzione o prevenzione delle dipendenze strategiche dell'Unione (art. 2, comma 2, **lett. b** Regolamento STEP).

In funzione della scelta operata al punto precedente fornire le informazioni che seguono compilando i rispettivi box di riferimento

- ☐ 1 Nel caso in cui la tecnologia proposta soddisfa la condizione di criticità di cui all'art. 2, comma 2, **lett. a)** del reg. STEP la valutazione è effettuata sulla base di seguenti elementi:

1.a

Descrivere la capacità della tecnologia critica di apportare al mercato interno almeno due degli elementi di seguito selezionati, con un notevole potenziale economico:

- ☐ elemento innovativo *
- ☐ elemento emergente **
- ☐ elemento all'avanguardia ***

*(gli elementi innovativi introducono il criterio fondamentale della «novità», portatrice di miglioramenti o cambiamenti sostanziali in un settore o in un'industria specifici);

** (gli elementi emergenti si riferiscono alle nuove tecnologie di recente sviluppo, derivanti ad esempio dalla base di ricerca, che iniziano ad affermarsi e a offrire prospettive in termini di crescita o impatto significativi);

*** (gli elementi all'avanguardia si riferiscono alle tecnologie più avanzate, innovative e sofisticate attualmente disponibili o in fase di sviluppo nell'unione).

1.b

Descrivere il potenziale economico della tecnologia critica sviluppata, da valutarsi in termini di:

- ☐ capacità della tecnologia critica di raggiungere un'ampia gamma di mercati dell'Unione europea; oppure
- ☐ capacità della tecnologia critica di avere un impatto sostanziale sullo sviluppo o sulla fabbricazione della tecnologia.

- ☐ 2 Nel caso in cui la tecnologia proposta soddisfa la condizione di criticità di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) del reg. STEP la valutazione è effettuata sulla base di seguenti elementi:

B.2.a

Descrivere la capacità della tecnologia critica del progetto di contribuire a ridurre o prevenire le dipendenze strategiche, attraverso almeno uno o più dei seguenti fattori (da selezionare)****:

- ☐ contributo alla leadership industriale e tecnologica dell'unione;
- ☐ contributo alle infrastrutture critiche a livello europeo;
- ☐ aumento della capacità di fabbricazione;
- ☐ rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento;
- ☐ promozione di effetti transfrontalieri positivi nel mercato interno.

**** per le definizioni dei fattori, si rimanda al paragrafo 3.2 della comunicazione della commissione c/2024/3209 - nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (ue) 2024/795, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'europa (step).

SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DEL PROGETTO

Con riferimento al soprastante criterio, gli elementi di valutazione verranno desunti dai bilanci nonchè dai Piani dei costi (Allegato 3) e dai Cronoprogrammi Fonti Impieghi (Allegato 4) compilati da ciascuna impresa aderente al RTI

COMPETENZE TECNICHE DEL SOGGETTO PROPONENTE PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI, CON RIFERIMENTO AL PROGRAMMA STEP

Qualità del team di progetto in termini di qualificazione e adeguatezza delle risorse umane interne coinvolte rispetto al piano delle attività

Descrivere la composizione e le competenze del team di progetto

Capacità tecnica gestionale del proponente in termini di adeguatezza della struttura organizzativa progettuale proposta

Descrivere la struttura organizzativa progettuale proposta

CAPACITÀ DEL PROGETTO DI CONTRIBUIRE AI TEMI DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Fornire informazioni rispetto a quanto sopra indicato

**SINERGIA E COMPLEMENTARIETÀ O INTEGRAZIONE CON ALTRI PROGETTI DEL PROPONENTE
AMMESSI A VALERE SU PROGRAMMI NAZIONALI, PNRR, FSE+**

Fornire informazioni rispetto quanto sopra indicato

**COINVOLGIMENTO / COLLABORAZIONE CON START-UP INNOVATIVA O PMI INNOVATIVA IN
QUALITÀ DI FORNITORE**

Fornire informazioni rispetto quanto sopra indicato

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.28/12/2000 n. 445.

Firma digitale del legale rappresentante



ALLEGATO 3)

**AVVISO STEP - LINEA A SOVVENZIONE
TABELLE PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI AGEVOLABILI**

DENOMINAZIONE SOCIALE:	
PARTITA IVA:	



ALLEGATO 3)

AVVISO STEP - LINEA A SOVVENZIONE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO "A) INVESTIMENTI PRODUTTIVI" (MIN 65% DEL PROGETTO COMPLESSIVO)

Tipologia di spese: a) macchinari, impianti ed attrezzature

TOTALE SPESA

-

N. progr	Fornitore	Descrizione macchinario	Importo (Iva escl)
1			
2			

ALLEGATO 3)

AVVISO STEP - LINEA A SOVVENZIONE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO "A) INVESTIMENTI PRODUTTIVI" (MIN 65% DEL PROGETTO COMPLESSIVO)

Tipologia di spese: b) opere murarie (max 15% di a)

TOTALE SPESA

-

N. rogr	Fornitore	Descrizione macchinario	Importo (Iva escl)
1			
2			
3			

AVVISO STEP - LINEA A SOVVENZIONE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO "A) INVESTIMENTI PRODUTTIVI" (MIN 65% DEL PROGETTO COMPLESSIVO)

Tipologia di spese: c) spese progettaz e spese tecniche funzionali (max 10% di a+b)

TOTALE SPESA

-

N. progr	Fornitore	Descrizione macchinario	Importo (Iva escl)

AVVISO STEP - LINEA A SOVVENZIONE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO "A) INVESTIMENTI PRODUTTIVI" (MIN 65% DEL PROGETTO COMPLESSIVO)

Tipologia di spese: d) spese in attivi immateriali (al max 50% di a+b+c+d)

TOTALE SPESA

-

N. progr	Fornitore	Descrizione macchinario	Importo (Iva escl)
1			



ALLEGATO 3)

AVVISO STEP - LINEA A SOVVENZIONE

TOTALE SPESE PER LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO "A) INVESTIMENTI PRODUTTIVI" (MIN 65% DEL PROGETTO COMPLESSIVO)

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO	CONDIZIONE	CHECK	% di rispetto	% Intensità di contributo	CONTRIBUTO
a) macchinari, impianti ed attrezzature	-	-	-		20%	-
b) opere murarie	-	MAX 15% DI A)	OK	#DIV/0!		-
c) spese progettaz e spese tecniche funzionali	-	MAX 10% DI A)+B)	OK	#DIV/0!		-
d) spese in attivi immateriali	-	MAX 50% DI A)+B)+C)+D)	OK	#DIV/0!		-
TOTALE	-					-

Informazioni sul personale dell'azienda

(inserire i dati richiesti nelle celle evidenziate.)

Risorse Umane

Tab. 1.1

Numero di dipendenti (*) suddivisi per funzione aziendale
(alla data di presentazione della domanda)

	Produzione	Direzione, Ammin.zione e Contabilità	Marketing e Vendite	Ufficio Tecnico e R&S	Altro ()	Totale
Dirigenti						0,0
Quadri				1,0		1,0
Impiegati						0,0
Operai						0,0
Totale	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0

(*) compreso il personale con contratto a progetto

Se presenti altre funzioni aziendali con un numero significativo di addetti scriverle dopo la parola "Altro="

Altro=

Se un dipendente svolge funzioni differenti indicare in ciascuna colonna la frazione di unità pertinente (con un solo decimale)

(Es. un dipendente impegnato al 50% in produzione e al 50% in R&D sarà conteggiato con 0,5 in ciascuna delle 2 colonne)

Tab. 1.2 Impegno del personale nella realizzazione del progetto

(inserire i dati richiesti nelle celle evidenziate (**))

Nome e cognome	Elenco attività (*)	Titolo di studio (lt/dt/nt/nd) (***)	Livello aziendale	N.ro ore di impegno sul progetto (****)	% impegno (tempo pieno=100)	Impegno effettivo (ore/persona)
simone	A 1.2	lt	Quadro	12,00	100,00%	12,00
						0,00
						0,00

Obiettivi realizzativi e attività del progetto

Data inizio progetto:

(qq/mm/aaaa)

Data fine progetto:

(qq/mm/aaaa)

Tab. 2.1 **Tipologia, tempistiche e impegno su attività di ricerca**

(inserire i dati richiesti nelle celle evidenziate in corrispondenza di ciascuna attività)

(legenda: ri=ricerca industriale; ss=sviluppo sperimentale; OR=Obiettivo realizzativo)

[illegible]

Costi del progetto (in conformità ai "Criteri di determinazione dei costi")

(importo costi in Euro)

Dimensione impresa

Inserire dimensione impresa

Tab. 3.1**Spese del personale dipendente di ricerca**

(Inserire i dati nelle celle evidenziate di "costo medio annuo")

	Numero	Costo orario standard per persona €	Impegno totale sul progetto (ore/persona)	Costo sul progetto €
Dirigenti	0		0,00	€ -
Quadri	0		0,00	€ -
Impiegati	0		0,00	€ -
Operai	0		0,00	€ -
Totale sul progetto	0		0,00	€ -

Tab. 3.2**Strumentazioni, Attrezzature e/o Macchinari**

(inserire i dati nelle colonne "Descrizione", "Costo complessivo", "Periodo di vita utile", "% utilizzo nel corso del progetto")

Descrizione	Costo complessivo	Periodo di vita utile (in mesi)	Utilizzo effettivo nel progetto (in mesi)	Costo per progetto
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -



Regione Umbria



SVILUPPUMBRIA

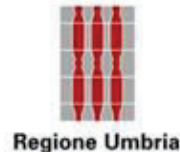
Allegato 4)

AVVISO STEP 2026 - LINEA A SOVVENZIONE

N.B. Compilare solo le celle in verde

DENOMINAZIONE IMPRESA	Tempestica delle attività				TOTALE
	Semestre	Semestre	Semestre	Semestre	
	1	2	3	4	
SPESA PER INVESTIMENTI PRODUTTIVI					
- Macchinari - Opere murarie - Spese progettaz e spese tecniche - Attivi immateriali					- €
					- €
					- €
					- €
					- €
TOTALE	- €	- €	- €	- €	- €
SPESA PER RICERCA IND.LE					
-Costi del personale - Costi relativi a strumentaz. e attrezzature - Materiali direttam imputabili all'attività di ricerca - Spese generali					- €
					- €
					- €
					- €
					- €
TOTALE	- €	- €	- €	- €	- €
SPESA PER SVILUPPO SPERIMENTALE					
-Costi del personale - Costi relativi a strumentaz. e attrezzature - Materiali direttam imputabili all'attività di ricerca - Spese generali					- €
					- €
					- €
					- €
					- €
TOTALE	- €	- €	- €	- €	- €
Totale fabbisogno finanziario per semestre					
	- €	- €	- €	- €	- €
COPERTURE FINANZIARIE					
Mezzi propri Finanziamenti Contributo avviso Step Altro (specificare)					- €
					- €
					- €
					- €
					- €
Totale coperture finanziarie per semestre					
	- €	- €	- €	- €	- €

Firma digitale del Legale Rappresentante



ALLEGATO 5)

Avviso STEP 2026 – LINEA A SOVVENZIONE

LETTERA DI IMPEGNO A COSTITUIRE IL RTI

La/Il sottoscritta/o, nata/o a, prov., il e residente in prov., via, n. civ., in qualità di legale rappresentante della seguente impresa:

DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA

Partita IVA CODICE FISCALE

ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE di N° Data

SEDE LEGALE

Comune Prov. Cap

Via e n. civico

Telefono E-mail

PEC

capofila del RTI da costituirsi con le seguenti ulteriori imprese:

DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA

Partita IVA CODICE FISCALE

ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE di N° Data

SEDE LEGALE

Comune Prov. Cap

Via e n. civico

Telefono E-mail

PEC

(ripetere per ciascuna impresa facente parte il RTI)

PREMESSO

- che Sviluppumbria SpA ha emanato l'AVVISO STEP 2026 – LINEA A SOVVENZIONE per l'accesso ai contributi ivi previsti;
- che nel caso di RTI costituente i soggetti aderenti sono tenuti a costituirsi in RTI entro i 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della comunicazione di ammissibilità inviata da Sviluppumbria SpA ai sensi dell'art. 6.5 dell'Avviso stesso

Tutto ciò premesso

DICHIARA

1. di impegnarsi a costituirsi in RTI con le sopra indicate imprese, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della comunicazione di ammissibilità inviata da Sviluppumbria SpA ai sensi dell'art. 6.5 dell'Avviso stesso;
2. di disporre del mandato a rappresentare tutti i soggetti aderenti al RTI;
3. di disporre del mandato speciale collettivo con rappresentanza, secondo quanto previsto dall'AVVISO STEP 2026 – LINEA A SOVVENZIONE che, a tal fine, qui si intende integralmente richiamato;
4. che tutte le informazioni e dati forniti nella presente lettera di impegno a costituire la rete corrispondono al vero;
5. di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e di essere consapevoli delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
6. di essere informati, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e Data

Firma del legale rappresentante¹

Ai sensi dell'art. 38, comma 2 del DPR 28/12/2000 n. 445 le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura". Ai sensi dell'art. 21, comma 3 del D.Lgs.07/03/2005 n. 82 l'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione



Allegato 6)

AVVISO STEP 2026 – LINEA A SOVVENZIONE

“Comunicazione del dato sulla Titolarità effettiva per Enti privati”

ex art. 69 par. 2 Reg. (UE) 2021/1060

Il/La sottoscritto/a

nato/a a prov. (.....) il

Cod.fiscale

residente a prov. (.....) in viaCAP

in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa: (Ragione sociale)

.....

Sede legale: via

CAP Comune prov. (.....)

Cod. fiscale

COMUNICA che al __/__/__¹

utilizzando il:

- ☐ Criterio dell'assetto proprietario²
- ☐ Criterio del controllo³
- ☐ Criterio residuale⁴

è/sono stato/i individuato/i il/i seguente/i titolare/i effettivo/i:

¹ Indicare la data di compilazione del presente modello.

² In tale caso, compilare alternativamente il campo *Opzione 1)* o *Opzione 2)* o *Opzione 3)*.

³ Vedi nota 2.

⁴ In tale caso, compilare il campo *Opzione 4)*.

Opzione 1)

☐ il/la sottoscritto/a.

Opzione 2)

☐ il/la sottoscritto/a unitamente a:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)

Cognome Nome

nato/a a prov. () il

Cod. fiscale

residente aprov. () in via

CAP

Opzione 3)

☐ nella/e persona/e fisica/che di:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)

Cognome Nome

nato/a a prov. () il

Cod. fiscale

residente aprov. () in via

CAP

Opzione 4)

☐ poiché l'applicazione dei criteri dell'assetto proprietario e del controllo non consentono di individuare univocamente uno o più titolari effettivi dell'impresa/ente, dal momento che
(specificare la motivazione: impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso/ecc).

.....
.....

....., il/i titolare/i effettivo/i è/sono da individuarsi nella/e persona/e fisica/che titolare/i di poteri di amministrazione o direzione dell'impresa/ente di seguito indicata/e:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, compreso il dichiarante laddove quest'ultimo sia individuabile quale titolare effettivo per effetto dell'assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti)

Cognome Nome

nato/a a prov. (.....) il

Cod. fiscale

residente aprov. (.....) in via
.....

CAP

Si specifica infine che il dato indicato nelle precedenti sezioni, relativo alla/e persona/e fisica/che individuata/e come titolare/i effettivo/i alla data di selezione del progetto da parte del RdA/O.I. del PR 2021-2027 e/o alla data di aggiudicazione della gara,

☐ coincide

☐ non coincide con quello valido alla data di sottoscrizione del presente documento.

Con riferimento a tutti i soggetti sopra indicati, si allega alla presente:

- ☐ copia dei documenti di identità e dei codici fiscali del/i titolare/i effettivo/i alla data di compilazione del presente modello

[Si allega, altresì, copia della carta d'identità e del codice fiscale del dichiarante]⁵.

Luogo e data

Firma digitale

⁵ Applicabile nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta digitalmente.

DEFINIZIONE DEL “TITOLARE EFFETTIVO”

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Direttiva (UE) 2015/849, per **titolare effettivo** si intende *la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività. Nell'ordinamento nazionale, si tengono altresì presenti i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti (soggetti) diversi dalle persone fisiche di cui all'art. 20 del D.lgs. 231/2007.*

a) In caso di società, (per titolare effettivo) si intende:

*i. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, **possiedono o controllano il soggetto giuridico** attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi, ad eccezione di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari.*

Una percentuale di azioni pari al 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta.

Una percentuale di azioni del 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta (È fatto salvo il diritto degli Stati Membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà o di controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.);

*ii. se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una **posizione dirigenziale di alto livello**, i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i) e del presente punto.*

b) In caso di trust, (per titolare effettivo) si intende *(Il trust è un atto di disposizione patrimoniale, mediante il quale un soggetto si spossessa di uno o più beni, trasferendoli al trustee (o a sé stesso quale trustee), affinché siano amministrati nell'interesse di un terzo beneficiario o per uno specifico fine, secondo quanto da lui stesso programmato nell'atto costitutivo):*

iii. il costituente;

iv. il o i «trustee»;

v. il guardiano, se esiste;

vi. i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico;

vii. qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

c) In caso di soggetti giuridici quali le fondazioni e istituti giuridici analoghi ai trust (per titolare effettivo) **si intende:** la persona o le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui alla lettera b).

In caso di Enti pubblici, oltre ai suddetti riferimenti normativi, si rinvia per i necessari approfondimenti al documento redatto dal Consiglio Nazionale del Notariato – “Commissione antiriciclaggio, Studio 1_2023 B - La ricerca del titolare effettivo”.

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

In tema di individuazione del titolare effettivo è necessario fare riferimento al d.lgs. n. 231/2007 (art. 2 Allegato tecnico) e al d.lgs. n.125 del 2019.

Comunemente, vengono applicati **3 criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo:**

1. criterio dell'assetto proprietario: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non persona fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;

2. criterio del controllo: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita/no maggiore influenza all'interno del panorama degli *shareholders*. Questo criterio è utilizzabile nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario (cfr. punto 1);

3. criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non è stato individuato il titolare effettivo utilizzando i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della persona giuridica.



ALLEGATO 7)

AVVISO STEP 2026 – LINEA A SOVVENZIONE**DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE***(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente in Via _____ n. _____ CAP _____ Comune _____

in qualità di☐ **persona fisica**

ovvero

☐ **legale rappresentante dell'impresa** _____

Partita IVA e/o C.F. _____

Proprietario/a dell'immobile sito in Via _____

n. _____ CAP _____ Comune _____ Provincia _____

indicato quale sede operativa destinataria degli interventi oggetto di domanda di contributo presentata a valere sull'Avviso STEP 2026 - LINEA A SOVVENZIONE da parte dell'impresa

_____ Partita IVA e/o C.F. _____ avente sede legale in

Via _____ n. _____ CAP _____ Comune _____ Provincia _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;

DICHIARA

- di autorizzare la realizzazione delle opere edili e impiantistiche sul suddetto immobile come indicate nella domanda di ammissione ai benefici presentata dalla suddetta impresa _____ a valere sul richiamato AVVISO STEP 2026 - LINEA A SOVVENZIONE

Firma del proprietario dell'immobile

(digitale o autografa con allegato documento di identità)



ALLEGATO 8)

AVVISO STEP 2026 – LINEA A SOVVENZIONE**DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' DELL'IMMOBILE***(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

Il/La sottoscritto/a _____
 nato/a a _____ il _____
 residente in _____ via _____
 in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____
 avente sede legale in _____ Via _____ n. _____
 Partita IVA e/o C.F. _____

in riferimento all'immobile sito in Via _____ n. _____
 Comune _____ Provincia _____ individuato quale sede di realizzazione dell'intervento
 proposto a valere sull'Avviso STEP 2026 ed in particolare delle opere edili ed impiantistiche
 necessarie all'installazione degli investimenti produttivi, consapevole delle sanzioni penali, nel
 caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e
 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;

DICHIARA

- di NON ESSERE PROPRIETARIO dell'immobile suddetto;
- di possedere il seguente titolo di disponibilità (*barrare la voce che interessa*):
 - ☐ locazione
 - ☐ comodato d'uso
 - ☐ diritto reale di godimento
 - ☐ contratto preliminare d'acquisto
 - ☐ altro (specificare) _____

con scadenza il _____ (gg/mm/aaaa)

Si allega alla presente:

- titolo attestante la disponibilità dell'immobile come da suddetta dichiarazione
- allegato 7 "Dichiarazione del proprietario di autorizzazione ai lavori"

Firma digitale del legale rappresentante dell'impresa proponente

AVVISO STEP 2026 - LINEA A SOVVENZIONE

APPENDICE A)

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europeaIT
Serie L

2024/795

29.2.2024

**REGOLAMENTO (UE) 2024/795 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 29 febbraio 2024**

che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 164 e 173, l'articolo 175, terzo comma, gli articoli 176, 177 e 178, l'articolo 182, paragrafo 1, e l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il rafforzamento della competitività e della resilienza dell'economia europea attraverso la duplice trasformazione verde e digitale è stato la bussola dell'Unione negli ultimi anni. Le transizioni verde e digitale fondate sul Green Deal europeo, istituito dalla comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019, dal titolo "Il Green Deal europeo", e fondate sul programma strategico per il decennio digitale 2030 stabilito dalla decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, stimolano la crescita e l'ammodernamento dell'economia dell'Unione, offrendo nuove opportunità commerciali e contribuendo affinché l'Unione ottenga un vantaggio competitivo nei mercati globali. Il Green Deal europeo stabilisce la tabella di marcia per rendere l'economia dell'Unione climaticamente neutra e sostenibile in modo equo e inclusivo, affrontando le sfide legate al clima e all'ambiente. Il programma strategico per il decennio digitale 2030 stabilisce una direzione chiara per la trasformazione digitale dell'Unione e per il conseguimento degli obiettivi digitali a livello di Unione entro il 2030, in particolare per quanto riguarda le competenze digitali, le infrastrutture digitali, la trasformazione digitale delle imprese e la digitalizzazione dei servizi pubblici.
- (2) L'industria dell'Unione ha dimostrato di essere intrinsecamente resiliente, ma occorre altresì garantirne la competitività in futuro. L'elevata inflazione, la carenza di manodopera, le interruzioni delle catene di approvvigionamento post-COVID, la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, l'aumento dei tassi di interesse, l'aumento dei costi dell'energia e dei prezzi dei fattori produttivi incidono sulla competitività dell'industria dell'Unione e hanno messo in evidenza l'importanza, per l'Unione, di garantire la propria autonomia strategica e ridurre la propria dipendenza strategica dai paesi terzi in diversi settori. Tali pressioni sull'industria dell'Unione sono associate a una concorrenza forte, ma non sempre leale, in un mercato globale frammentato. L'Unione ha già presentato diverse iniziative a sostegno della sua industria, quali il piano industriale del Green Deal, delineato nella comunicazione della Commissione del 1 febbraio 2023 dal titolo «Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette», un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche (il «regolamento sulle materie prime

⁽¹⁾ GU C, C/2023/866, 8.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/866/oj>.

⁽²⁾ GU C, C/2023/1331, 22.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/1331/oj>.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 febbraio 2024.

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4).

IT

GU L del 29.2.2024

critiche»), un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (il «regolamento sull'industria a zero emissioni nette»), il nuovo quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato stabilito nella comunicazione della Commissione del 17 marzo 2023 dal titolo «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», lo strumento dell'Unione europea per la ripresa stabilito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio ⁽⁵⁾ e il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾. Sebbene queste soluzioni forniscano un sostegno rapido, mirato e, in alcuni casi, temporaneo, l'Unione ha bisogno di una risposta più strutturale alle esigenze di investimento delle sue industrie, per salvaguardare la coesione, creare posti di lavoro di qualità e la parità di condizioni nel mercato interno e agevolare al contempo l'accesso ai finanziamenti. L'Unione dovrebbe adoperarsi per prevenire la delocalizzazione, ritrasferire gli impianti di produzione di tecnologie critiche dai paesi terzi e attrarre nuovi impianti al fine di evitare dipendenze strategiche.

- (3) Il mercato interno ha portato notevoli vantaggi economici, sociali e politici all'intera Unione, compresi i suoi cittadini e le sue imprese. Sebbene tali vantaggi siano ampiamente riconosciuti, è imperativo continuare a trovare soluzioni per sfruttarne ulteriormente le potenzialità sociali inutilizzate. Il mercato interno deve rimanere adattabile dinanzi all'evoluzione delle dinamiche geopolitiche, ai progressi tecnologici e alle transizioni verde e digitale, promuovendo nel contempo la resilienza del sistema sanitario all'invecchiamento della popolazione e contribuendo a migliorare la competitività e la produttività a lungo termine dell'Unione.
- (4) La diffusione e l'espansione nell'Unione delle tecnologie digitali e delle innovazioni delle tecnologie deep tech, delle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e delle biotecnologie saranno essenziali per ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione, cogliere le opportunità e conseguire gli obiettivi delle transizioni verde e digitale, garantendo così la sovranità e l'autonomia strategica dell'Unione, nonché promuovendo la competitività e la sostenibilità dell'industria dell'Unione. È pertanto necessaria un'azione immediata per sostenere lo sviluppo e la fabbricazione nell'Unione di tecnologie critiche, che costituiscono le principali carenze strategiche dell'Unione. Lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche si basano sulle catene del valore composte da attori economici interconnessi, che operano a livello intersettoriale, transfrontaliero e nell'ambito di imprese di diverse dimensioni, comprese le piccole e medie imprese (PMI). Pertanto, l'Unione dovrebbe anche salvaguardare e rafforzare le catene del valore di tali tecnologie critiche e dei relativi servizi essenziali e specifici per le attività di sviluppo o fabbricazione di tali tecnologie critiche, in modo da ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione e preservando l'integrità del mercato interno, e dovrebbe affrontare le attuali carenze di manodopera e di competenze in tali settori, grazie a progetti di apprendimento permanente, istruzione, formazione e apprendistato e alla creazione di posti di lavoro attraenti e di qualità accessibili a tutti.
- (5) Per essere considerate critiche, è necessario che le tecnologie conferiscano al mercato interno un elemento innovativo con un potenziale significativo oppure contribuiscano a ridurre o prevenire le dipendenze strategiche dell'Unione. Nel valutare il potenziale economico delle tecnologie critiche per il mercato interno, si dovrebbe tenere conto del fatto che le misure attuate in uno Stato membro possono avere effetti di ricaduta in altri Stati membri. Nel valutare se una tecnologia contribuisca a ridurre o prevenire le dipendenze strategiche dell'Unione, è opportuno tenere conto dell'analisi effettuata a livello dell'Unione per individuare i rischi che possono avere effetti potenziali sull'intera Unione. La Commissione dovrebbe emanare orientamenti sui criteri in base ai quali le tecnologie nei tre

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE (GU L 63 del 28.2.2023, pag. 1).

GU L del 29.2.2024

IT

settori rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento possono essere considerate critiche, nonché sulle condizioni sulla base delle quali tali tecnologie possono essere considerate tecnologie critiche, al fine di promuovere un'interpretazione comune dei progetti, delle imprese e dei settori da sostenere nell'ambito dei programmi pertinenti alla luce degli obiettivi strategici comuni dei programmi pertinenti e del presente regolamento. Inoltre, in tali orientamenti la Commissione dovrebbe chiarire il concetto di catena del valore e relativi servizi che sono critici e specifici per lo sviluppo o la fabbricazione di tali prodotti finali. Tali orientamenti non dovrebbero pregiudicare altri orientamenti relativi a programmi specifici.

- (6) È necessario sostenere le tecnologie critiche nei seguenti settori: tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deep tech, tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e biotecnologie. Con innovazioni delle tecnologie deep tech si dovrebbe intendere le innovazioni che hanno il potenziale di offrire soluzioni trasformative, radicate nella scienza, nella tecnologia e nell'ingegneria d'avanguardia, comprese le innovazioni che uniscono i progressi nella sfera della fisica, della biologia e del digitale. Le tecnologie digitali dovrebbero includere, in particolare, quelle che contribuiscono ai traguardi e agli obiettivi del programma strategico per il decennio digitale 2030, nonché i progetti multinazionali quali definiti nella decisione (UE) 2022/2481. Le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse dovrebbero includere, in particolare, le tecnologie a zero emissioni nette quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette. Le biotecnologie dovrebbero essere intese come l'applicazione della scienza e della tecnologia agli organismi viventi, nonché a loro parti, prodotti e modelli, al fine di alterare materiali viventi o non viventi per produrre conoscenze, beni e servizi, comprese le tecnologie di cui alla definizione statistica di biotecnologia dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e l'elenco dell'Unione dei medicinali critici di cui alla comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2023 dal titolo «Addressing medicine shortages in the EU» (Affrontare la carenza di medicinali nell'Unione europea) e dei loro componenti. I progetti riconosciuti strategici conformemente al regolamento sull'industria a zero emissioni nette, qualora tali progetti soddisfino i criteri di resilienza e competitività definiti nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette, e nel regolamento sulle materie prime critiche dovrebbero essere automaticamente considerati atti a contribuire agli obiettivi del presente regolamento. Le tecnologie digitali e l'innovazione delle tecnologie deep tech, le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e le biotecnologie che sono oggetto di un importante progetto di comune interesse europeo (important project of common European interest - IPCEI) approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dovrebbero essere considerate critiche e i singoli progetti che rientrano nell'ambito di applicazione di tale IPCEI dovrebbero essere ammissibili al finanziamento, conformemente alle norme del programma pertinente, nella misura in cui il deficit di finanziamento individuato e i costi ammissibili non siano stati ancora completamente coperti.
- (7) Non sarà possibile rafforzare la capacità di sviluppo e di fabbricazione di tecnologie nell'Unione senza un'ampia forza lavoro altamente qualificata. Le carenze di manodopera e di competenze, che si sono tuttavia acuitizzate in tutti i settori, compresi quelli considerati fondamentali per le transizioni verde e digitale, dovrebbero aumentare ulteriormente alla luce dei cambiamenti demografici e compromettere la diffusione delle tecnologie nei pertinenti settori individuati a norma del presente regolamento. È pertanto necessario promuovere la partecipazione nel mercato del lavoro di un maggior numero di persone per i settori pertinenti, in particolare attraverso investimenti nella formazione e nell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, il miglioramento delle competenze pertinenti, e la creazione di posti di lavoro di qualità e di apprendistati per i giovani e le persone svantaggiate che non lavorano né seguono un percorso scolastico o formativo. Tale sostegno andrà a integrare una serie di altre azioni che mirano a soddisfare il fabbisogno di competenze che deriva dalle transizioni verde e digitale, descritte nell'agenda per le competenze dell'UE stabilita nella comunicazione della Commissione dell'1 luglio 2020 dal titolo «Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza». Tali azioni svolgono un ruolo importante nel promuovere ulteriormente una mentalità basata sul miglioramento delle competenze e sulla riqualificazione, nel promuovere la competitività delle imprese dell'Unione, in particolare delle PMI, e nel contribuire alla creazione di posti di lavoro di qualità al fine di realizzare appieno il potenziale delle transizioni verde e digitale in modo socialmente equo, inclusivo e giusto.
- (8) L'entità degli investimenti necessari per le transizioni verde e digitale richiede la piena mobilitazione dei finanziamenti disponibili nell'ambito dei programmi dell'Unione esistenti, compresi quelli che prevedono una garanzia di bilancio per le operazioni di finanziamento e di investimento e l'attuazione di strumenti finanziari e operazioni di finanziamento misto. Tali finanziamenti dovrebbero essere impiegati in modo più flessibile, al fine di fornire un sostegno tempestivo e mirato alle tecnologie critiche nei settori strategici. Una piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) dovrebbe pertanto essere istituita al fine di aiutare a fornire una risposta

IT

GU L del 29.2.2024

alle esigenze di investimento dell'Unione, contribuendo a convogliare meglio gli attuali fondi dell'Unione verso investimenti critici, anche in progetti a livello dell'intera Unione e transfrontalieri, che mirano a sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche in settori strategici, preservando nel contempo condizioni di parità nel mercato interno, salvaguardando la coesione e che mirano a raggiungere una distribuzione geograficamente equilibrata dei progetti finanziati nell'ambito di STEP conformemente ai rispettivi mandati di programma.

- (9) Nell'attuare i programmi e le attività di cui al presente regolamento, la Commissione e gli Stati membri sono incoraggiati a promuovere e dare la priorità ai progetti nei distretti di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette, come definiti dal regolamento sull'industria a zero emissioni nette, e ai progetti nei territori inclusi nei piani territoriali per una transizione giusta di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ e nelle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché nelle regioni più sviluppate degli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata in standard di potere d'acquisto e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo dal 2015 al 2017.
- (10) La STEP dovrebbe mobilitare le risorse nell'ambito dei programmi dell'Unione esistenti, tra cui InvestEU, istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾, Orizzonte Europa, istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾, il Fondo europeo per la difesa, istituito dal regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾, e il Fondo per l'innovazione, istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di coesione, istituiti dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾, il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾,

il Fondo per una transizione giusta (JTF), istituito dal regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾, il dispositivo per la ripresa e la resilienza, istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾, il programma UE per la salute (EU4Health), istituito dal regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾, e il programma Europa digitale, istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾. Le risorse mobilitate nell'ambito di tali programmi dell'Unione dovrebbero essere accompagnate da finanziamenti supplementari di 1,5 miliardi di EUR per il Fondo europeo per la difesa, da destinare a progetti che contribuiscono agli obiettivi STEP.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149).

⁽¹¹⁾ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

⁽¹³⁾ Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

⁽¹⁵⁾ Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1).

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).

GU L del 29.2.2024

IT

- (11) Dovrebbe essere assegnato un marchio di sovranità ai progetti che contribuiscono agli obiettivi STEP, a condizione che il progetto sia stato valutato e sia conforme ai requisiti minimi di qualità, in particolare i criteri di ammissibilità, esclusione e assegnazione, previsti da inviti a presentare proposte nell'ambito di Orizzonte Europa, del Fondo europeo per la difesa del Fondo per l'innovazione, del programma UE per la salute (EU4Health) o del programma Europa digitale, indipendentemente dal fatto che il progetto abbia ricevuto finanziamenti nell'ambito di uno di tali strumenti. Tali requisiti minimi di qualità sono stabiliti nell'ottica di individuare i progetti di qualità elevata. Il marchio di sovranità dovrebbe essere assegnato in linea con gli specifici criteri di ammissibilità definiti negli inviti a presentare proposte nell'ambito dei programmi interessati, che possono includere limitazioni geografiche, se del caso e se previsto nei rispettivi atti legislativi che disciplinano tali programmi. Nel preparare l'ambito di applicazione degli inviti a presentare proposte cui potrebbe essere assegnato un marchio di sovranità, la Commissione dovrebbe prevedere, se del caso, l'obbligo di indicare in che modo si prevede che le proposte di progetti contribuiscano al rafforzamento e alla strutturazione delle reti locali di attori industriali e alla creazione di posti di lavoro. Ove possibile e opportuno, tali inviti a presentare proposte dovrebbero essere costantemente aperti. Il marchio di sovranità dovrebbe essere utilizzato come marchio di qualità per aiutare i progetti ad attrarre investimenti pubblici e privati certificandone il contributo agli obiettivi STEP. Il marchio di sovranità dovrebbe promuovere inoltre un migliore accesso ai finanziamenti dell'Unione, in particolare agevolando i finanziamenti cumulativi o combinati provenienti da diversi strumenti dell'Unione. Occorre inoltre incoraggiare gli Stati membri a tenere conto del marchio di sovranità nel momento in cui concedono un sostegno finanziario mediante i loro programmi.
- (12) A tal fine dovrebbe essere possibile basarsi sulle valutazioni effettuate per altri programmi dell'Unione conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁵⁾, così da ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari dei fondi dell'Unione e incoraggiare gli investimenti in tecnologie prioritarie. A condizione che si conformino alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di includere progetti cui è stato assegnato il marchio di sovranità nel rivedere i loro piani per la ripresa e la resilienza e dovrebbero essere in grado di considerare la possibilità di includere progetti nel decidere in merito ai progetti di investimento da finanziare a titolo della loro quota del Fondo per la modernizzazione stabilito dalla direttiva 2003/87/CE. Il marchio di sovranità dovrebbe inoltre essere preso in considerazione dalla Commissione nel contesto della procedura di cui all'articolo 19 del protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti allegato al Trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE ("statuto della BEI") e della verifica della conformità di cui al regolamento (UE) 2021/523. I partner esecutivi dovrebbero inoltre esaminare i progetti ai quali è stato assegnato il marchio di sovranità ove rientrino nel loro ambito geografico e di attività, conformemente a tale regolamento. Le autorità responsabili dei programmi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di sostenere progetti strategici riconosciuti in conformità del regolamento sull'industria a zero emissioni nette e del regolamento sulle materie prime critiche che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e per i quali potrebbero applicarsi norme sul finanziamento cumulativo.
- (13) La STEP dovrebbe essere attuata in modo effettivo, efficiente, equo e trasparente. In tale ottica, la Commissione dovrebbe essere responsabile dell'assegnazione e della promozione del marchio di sovranità, della gestione di un nuovo sito web accessibile al pubblico ("portale sulla sovranità") e dell'interazione con le autorità competenti e i portatori di interessi pertinenti per il conseguimento degli obiettivi STEP. La Commissione dovrebbe inoltre promuovere l'uniformità, la coerenza, la sinergia e la complementarità tra i programmi dell'Unione per sostenere i progetti che contribuiscono agli obiettivi STEP.
- (14) Il portale della sovranità dovrebbe essere creato dalla Commissione per fornire informazioni sul sostegno disponibile per i progetti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi STEP. Per rispondere alle esigenze di imprese e promotori di progetti alla ricerca di fondi per progetti STEP nell'ambito dei programmi di finanziamento dell'Unione, il portale della sovranità dovrebbe mostrare, in modo accessibile e facilmente consultabile, le opportunità di finanziamento per gli investimenti STEP disponibili a titolo del bilancio dell'Unione. Dovrebbe includere informazioni sui programmi a gestione diretta dell'Unione, quali Orizzonte Europa, il Fondo europeo per la difesa, il Fondo per l'innovazione, il programma UE per la salute (EU4Health), il programma Europa digitale e altre

⁽¹⁵⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

IT

GU L del 29.2.2024

fonti di finanziamento dell'Unione, quali InvestEU, il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il FESR il Fondo di coesione, il FSE+ e il JTF. Il portale della sovranità dovrebbe inoltre contribuire ad aumentare la visibilità degli investimenti STEP presso gli investitori indicando i progetti cui è stato assegnato un marchio di sovranità. Il portale della sovranità dovrebbe altresì fornire un elenco di autorità nazionali competenti che fungono da punti di contatto per l'attuazione di STEP a livello nazionale. La Commissione dovrebbe garantire che il portale della sovranità sia complementare a piattaforme analoghe ed evitare un eccesso di regolamentazione e oneri amministrativi.

- (15) La Commissione dovrebbe monitorare l'attuazione degli obiettivi STEP per seguire i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi strategici dell'Unione. Tale monitoraggio dovrebbe essere effettuato in modo tale da essere mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito della STEP onde evitare un eccesso di regolamentazione e oneri amministrativi, in particolare per i beneficiari dei finanziamenti. Al fine di assicurare l'assunzione di responsabilità nei confronti dei cittadini dell'Unione, la Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi STEP nell'ambito dei programmi, alla spesa complessiva di STEP disaggregata per programma, e alla performance di STEP sulla base degli indicatori di prestazione di cui a tali programmi. Se disponibili, dovrebbero essere fornite informazioni sul contributo qualitativo e quantitativo della piattaforma ai progetti transfrontalieri e ai progetti realizzati da ciascuno Stato membro.
- (16) Sebbene si fondi sulla riprogrammazione e sul rafforzamento dei programmi esistenti per sostenere investimenti strategici e per ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione, la STEP costituisce anche un importante elemento per verificare la fattibilità e la preparazione di eventuali nuovi interventi al fine di sostenere la sovranità e la competitività in settori strategici e di rafforzare la politica industriale dell'Unione. La STEP dovrebbe in particolare servire da base per considerare eventuali azioni simili, come un Fondo per la sovranità europea.
- (17) La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia del presente regolamento, in cui dovrebbe esaminare la pertinenza delle azioni intraprese a norma del presente regolamento al fine di ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione e di rafforzare la sua autonomia. Nella valutazione intermedia si dovrebbe inoltre valutare la fattibilità di un ampliamento del portale della sovranità inteso a riunire in un unico portale tutti i siti web esistenti disponibili al pubblico e a fornire informazioni sui programmi dell'Unione in regime di gestione diretta, concorrente e indiretta come pure la fattibilità di creare un simulatore rapido per fornire ai promotori di progetti orientamenti sui programmi e sui fondi dell'Unione per i quali il loro progetto specifico potrebbe essere ammissibile.
- (18) Il Fondo per l'innovazione sostiene gli investimenti nelle tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio, che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Il Fondo per l'innovazione sarà pertanto essenziale per sostenere lo sviluppo o la fabbricazione nell'Unione di tecnologie pulite critiche ed efficienti sotto il profilo delle risorse. Nell'elaborazione e nell'attuazione di inviti a presentare proposte o di procedure competitive nel quadro del Fondo per l'innovazione, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione i progetti riconosciuti come strategici in conformità del regolamento sull'industria a zero emissioni nette, che sono considerati idonei a contribuire agli obiettivi STEP.
- (19) Al fine di ampliare le possibilità di sostegno per gli investimenti volti a rafforzare lo sviluppo industriale e le catene del valore nei settori strategici, è opportuno estendere l'ambito di intervento del FESR prevedendo al suo interno nuovi obiettivi specifici, fatte salve le norme in materia di ammissibilità delle spese e di spesa per il clima di cui al regolamento (UE) 2021/1058 e al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁹⁾. Nei settori strategici dovrebbe inoltre essere possibile sostenere investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, pur mantenendo una particolare attenzione alle PMI, che possano coadiuvare in modo sostanziale lo sviluppo delle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché di quelle più sviluppate degli Stati membri con PIL pro capite

⁽¹⁹⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

GU L del 29.2.2024

IT

inferiore alla media UE-27. Le autorità di gestione sono incoraggiate a promuovere la collaborazione tra le grandi imprese e le PMI locali, le catene di approvvigionamento e gli ecosistemi tecnologici e di innovazione. Ciò consentirebbe di accrescere la capacità complessiva dell'Europa di rafforzare la propria posizione in questi settori fornendo accesso a tutti gli Stati membri a tali investimenti, contrastando così il rischio di un aumento delle disparità. Le risorse programmate per questi nuovi obiettivi specifici dovrebbero limitarsi a un massimo del 20 % della dotazione nazionale iniziale del FESR, conformemente al regolamento (UE) 2021/1060.

- (20) Al fine di mantenere un elevato livello di ambizione per il conseguimento degli obiettivi climatici nella politica di coesione, consentendo al contempo la flessibilità tra il Fondo di coesione e il FESR, l'importo del contributo del Fondo di coesione all'azione per il clima che supera il 37 % della sua dotazione totale dovrebbe poter essere preso in considerazione nel calcolo del contributo del FESR all'azione per il clima da un lato e l'importo del contributo del FESR all'azione per il clima che supera il 30 % della sua dotazione totale dovrebbe poter essere preso in considerazione nel calcolo del contributo del Fondo di coesione all'azione per il clima dall'altro lato.
- (21) L'ambito di intervento del JTF dovrebbe essere esteso anche agli investimenti nelle tecnologie contemplate dal presente regolamento e all'affrontare le carenze di manodopera e di competenze che sono necessarie a realizzare tali investimenti, che contribuiscono agli obiettivi STEP effettuati dalle grandi imprese, pur mantenendo una particolare attenzione alle PMI, a condizione che tali investimenti siano compatibili con il contributo previsto alla transizione verso la neutralità climatica stabilito nei piani territoriali per una transizione giusta conformemente al regolamento (UE) 2021/1056. Per fornire sostegno a tali investimenti non dovrebbe essere necessaria una revisione del piano territoriale per una transizione giusta se tale revisione è legata esclusivamente all'analisi del divario atta a giustificare l'investimento dal punto di vista della creazione di posti di lavoro. Nell'ambito del sostegno alle imprese diverse dalle PMI, è opportuno prendere in considerazione anche gli investimenti che contribuiscono alla creazione di apprendistati e posti di lavoro o all'offerta di istruzione o formazione per l'acquisizione di nuove competenze.
- (22) Il FSE+, che è il principale fondo dell'Unione per gli investimenti nelle persone, fornisce un contributo fondamentale per promuovere lo sviluppo di competenze. Al fine di agevolare l'impiego del FSE+ per gli obiettivi STEP, dovrebbe essere possibile utilizzare il FSE+ per coprire investimenti volti a conseguire una forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il mondo del lavoro del futuro.
- (23) Al fine di contribuire ad accelerare gli investimenti e fornire liquidità immediata per gli investimenti a sostegno degli obiettivi STEP nell'ambito del FESR, del FSE+ e del JTF, dovrebbe essere messo a disposizione un importo supplementare di prefinanziamento eccezionale sotto forma di pagamento una tantum in relazione alle priorità dedicate a tali investimenti. Il prefinanziamento supplementare dovrebbe applicarsi all'intera dotazione del JTF, data la necessità di accelerarne l'attuazione e la forte pertinenza del JTF nel fornire sostegno agli Stati membri per il conseguimento degli obiettivi STEP. Le norme applicabili a tali importi di prefinanziamento eccezionale dovrebbero essere coerenti con le norme applicabili al prefinanziamento stabilite dal regolamento (UE) 2021/1060. Inoltre, onde incentivare ulteriormente la diffusione di tali investimenti e garantirne un'attuazione più rapida, dovrebbe essere prevista la possibilità di portare il tasso massimo di cofinanziamento dell'Unione al 100 % per le priorità STEP. Nell'attuazione degli obiettivi STEP, le autorità di gestione dovrebbero essere incoraggiate ad applicare determinati criteri sociali e a promuovere risultati sociali positivi, come la creazione di apprendistati e di posti di lavoro di qualità per i giovani svantaggiati, soprattutto i giovani che non lavorano né seguono un percorso scolastico o formativo, l'impiego dei criteri di aggiudicazione sociali di cui alle direttive 2014/23/UE⁽²⁰⁾, 2014/24/UE⁽²¹⁾ e 2014/25/UE⁽²²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, qualora un progetto sia attuato da un organismo soggetto a tali direttive e ad applicare il pagamento dei salari applicabili stabiliti mediante contrattazione collettiva.

⁽²⁰⁾ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

⁽²¹⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

⁽²²⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

IT

GU L del 29.2.2024

- (24) Il regolamento (UE) 2021/1060 dovrebbe essere modificato affinché i progetti cui è stato assegnato un marchio di sovranità possano beneficiare di un migliore accesso ai finanziamenti dell'Unione, in particolare agevolando i finanziamenti cumulativi o combinati provenienti da diversi strumenti dell'Unione. A tal fine, le autorità di gestione dovrebbero poter concedere sostegno a carico del FESR o del FSE+ direttamente per le operazioni cui è stato assegnato un marchio di sovranità.
- (25) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e per garantire uno sviluppo tempestivo di STEP, dovrebbe essere possibile, in deroga alle norme applicabili, escludere dalla revisione intermedia del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del JTF di cui al regolamento (UE) 2021/1060 le priorità che sono state incluse in relazione agli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP. Tali modifiche del programma dovrebbero poter comportare l'assegnazione definitiva della totalità o di parte dell'importo di flessibilità per gli anni 2026 e 2027. La Commissione dovrebbe approvare le modifiche del programma riguardanti esclusivamente l'introduzione di priorità che contribuiscono agli obiettivi STEP e che sono presentate entro il 31 agosto 2024, entro due mesi dalla loro presentazione da parte di uno Stato membro. Inoltre, dovrebbe essere possibile anche introdurre eventuali modifiche corrispondenti negli accordi di partenariato di cui al regolamento (UE) 2021/1060 e ottenere la loro approvazione da parte della Commissione in tempi rapidi.
- (26) Negli ultimi anni il quadro normativo per l'attuazione dei programmi del periodo 2014-2020 è stato adattato per offrire agli Stati membri e alle regioni maggiore flessibilità in termini di norme di attuazione e maggiore liquidità per far fronte agli effetti della pandemia di COVID-19 e della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Tali misure, introdotte alla fine del periodo di programmazione, richiedono tempo e risorse amministrative sufficienti per essere pienamente sfruttate e attuate, in particolare nel momento in cui gli Stati membri concentrano risorse sulla revisione dei programmi operativi 2021-2027 collegati agli obiettivi STEP. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle autorità del programma e di evitare eventuali perdite di fondi al momento della chiusura per motivi puramente amministrativi, i termini per la chiusura amministrativa dei programmi del periodo 2014 - 2020 nei regolamenti (UE) n. 1303/2013 ⁽²³⁾ e (UE) n. 223/2014 ⁽²⁴⁾ dovrebbero essere prorogati. Più specificamente, il termine per la presentazione della domanda finale di pagamento dovrebbe essere prorogato di 12 mesi. Inoltre, anche il termine per la presentazione dei documenti di chiusura dovrebbe essere prorogato di 12 mesi. Nel contesto di questa modifica, è opportuno chiarire che la distribuzione di prodotti alimentari e materiali acquistati fino al termine del periodo di ammissibilità (fine del 2023) dovrebbe poter continuare dopo tale data.

Al fine di garantire una corretta esecuzione del bilancio dell'Unione e il rispetto dei massimali di pagamento, i pagamenti da effettuare nel 2025 dovrebbero essere limitati per ciascun programma all'1 % delle dotazioni finanziarie provenienti dalle risorse del quadro finanziario pluriennale per gli anni dal 2021 al 2027, stabilito nel regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio ⁽²⁵⁾. Gli importi dovuti che superano il massimale dell'1 % degli stanziamenti del programma per ciascun fondo per il 2025 non dovrebbero essere versati nel 2025 né negli anni successivi, ma sarebbero utilizzati esclusivamente per la liquidazione dei prefinanziamenti. Gli importi non utilizzati dovrebbero essere disimpegnati conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 al momento della chiusura. Al fine di garantire che le regioni ultraperiferiche possano beneficiare appieno del sostegno a titolo dei fondi di cui al presente regolamento, occorre chiarire che, ai fini della flessibilità prevista dal regolamento (UE) n. 1303/2013, le dotazioni speciali supplementari per le regioni ultraperiferiche dovrebbero essere considerate parte della dotazione del FESR per la stessa categoria di regioni a cui appartiene la regione ultraperiferica interessata. Nonostante le diverse regole di ammissibilità applicabili alla dotazione speciale supplementare, dovrebbe anche essere possibile applicare tale flessibilità tra la dotazione speciale supplementare e altre dotazioni del FESR per la stessa categoria di regioni nell'ambito di un programma.

⁽²³⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

⁽²⁴⁾ Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

⁽²⁵⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

GU L del 29.2.2024

IT

- (27) Le flessibilità previste per il periodo di programmazione 2014 - 2020 hanno aiutato gli Stati membri a rispondere alla crisi e a operare per la ripresa e a far fronte all'ulteriore pressione sui bilanci pubblici causata dalla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Al fine di consentire agli Stati membri di far fronte a una pressione costante sui bilanci, in linea con la possibilità prevista dal regolamento (UE) n. 1303/2013, la proroga della possibilità di applicare un tasso di cofinanziamento dell'Unione del 100 % ai programmi di coesione dovrebbe essere prevista retroattivamente per il periodo contabile finale dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024, qualora uno Stato membro notifichi alla Commissione prima della trasmissione della domanda finale di pagamento intermedio per il periodo contabile finale, in conformità degli stanziamenti di bilancio e in subordine ai fondi disponibili.
- (28) InvestEU è il programma faro dell'Unione volto a stimolare gli investimenti, in particolare a favore della transizione verde e digitale, fornendo finanziamenti guidati dalla domanda, anche attraverso meccanismi di finanziamento misto, e assistenza tecnica. Tale approccio contribuisce ad attrarre ulteriori capitali pubblici e privati negli attuali ambiti di intervento. Onde garantire il pieno assorbimento dei fondi disponibili, e a condizione che i partner esecutivi non dispongano di capacità sufficienti per assorbire il 25 % della garanzia dell'UE prevista dal regolamento (UE) 2021/523 ad essi destinata, la Commissione dovrebbe poter concedere al gruppo BEI più del 75 % della garanzia dell'UE. In tale contesto, la Commissione dovrebbe incoraggiare e assistere i partner esecutivi diversi dal gruppo BEI ad assorbire integralmente i finanziamenti a loro disposizione. Gli Stati membri sono invitati a contribuire al comparto degli Stati membri di InvestEU onde sostenere prodotti finanziari in linea con gli obiettivi STEP negli attuali ambiti di intervento, fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato. Gli Stati membri dovrebbero poter includere, quale misura nei loro piani per la ripresa e la resilienza, un contributo in contanti per il comparto degli Stati membri di InvestEU a sostegno degli obiettivi STEP negli attuali ambiti di intervento. Tale contributo supplementare a sostegno degli obiettivi STEP potrebbe arrivare fino al 6 % della dotazione finanziaria totale dei loro piani per la ripresa e la resilienza destinata al comparto degli Stati membri di InvestEU. È inoltre opportuno introdurre una maggiore flessibilità e chiarimenti per perseguire meglio gli obiettivi STEP. Per i progetti che contribuiscono agli obiettivi STEP, occorre compiere i massimi sforzi per garantire che, alla fine del periodo di investimento, sia coperta una vasta gamma di settori e regioni e sia evitata un'eccessiva concentrazione settoriale o geografica.
- (29) Orizzonte Europa è il principale programma di finanziamento dell'Unione per la ricerca e l'innovazione e il suo Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) fornisce sostegno in particolare alle innovazioni in grado di essere pionieristiche e dirompenti con potenziale di espansione che potrebbero essere troppo rischiose per gli investitori privati. È opportuno prevedere una maggiore flessibilità nell'ambito di Orizzonte Europa, in modo che l'Acceleratore del CEI possa fornire sostegno sotto forma di solo capitale proprio alle PMI considerate non idonee al finanziamento bancario, comprese le start-up, come pure alle piccole imprese a media capitalizzazione considerate non idonee al finanziamento bancario, intente a realizzare innovazioni, in particolare a quelle che lavorano alle tecnologie sostenute dalla STEP, a prescindere dall'eventualità che abbiano precedentemente ricevuto altri tipi di sostegno dall'Acceleratore del CEI. L'attuazione dello strumento finanziario che, nell'ambito dell'Acceleratore del CEI, mette a disposizione investimenti sotto forma di capitale o altra forma rimborsabile ("Fondo CEI") è attualmente limitata a un importo di investimento massimo di 15 milioni di EUR, tranne in casi eccezionali, e non permette cicli di finanziamento successivi o importi di investimento più elevati. La fornitura di sostegno sotto forma di solo capitale proprio per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione considerate non idonee al finanziamento bancario consentirebbe di colmare l'attuale carenza del mercato, in particolare per un fabbisogno di investimenti compreso tra 15 e 50 milioni di EUR. Inoltre, l'esperienza ha dimostrato che gli importi impegnati per il progetto pilota del CEI nell'ambito di Orizzonte 2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁶⁾, non sono pienamente utilizzati. Il regolamento (UE) 2021/695 dovrebbe essere modificato anche per tenere conto dell'aumento della dotazione per il Fondo europeo per la difesa.
- (30) Il CEI svolge un ruolo fondamentale nell'offrire finanziamenti iniziali alle start-up e alle piccole imprese a media capitalizzazione in rapida crescita. Grazie alle sue conoscenze specialistiche, il CEI si trova in una posizione ideale per migliorare le opportunità di finanziamento per le imprese alla ricerca di capitali al fine di espandersi al di là della fase iniziale di innovazione. Alla luce del ruolo centrale svolto dal Fondo CEI per il successo di STEP, è opportuno chiarire le disposizioni legislative relative al funzionamento del CEI.

⁽²⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

IT

GU L del 29.2.2024

- (31) Il Fondo europeo per la difesa è il principale programma volto a migliorare la competitività, l'innovazione, l'efficienza e l'autonomia tecnologica dell'industria della difesa dell'Unione, contribuendo in tal modo all'autonomia strategica aperta dell'Unione. Lo sviluppo di capacità di difesa è cruciale in quanto sostiene la capacità e l'autonomia dell'industria dell'Unione in termini di sviluppo di prodotti per la difesa, nonché l'indipendenza degli Stati membri in quanto utilizzatori finali di tali prodotti. È pertanto opportuno che una dotazione supplementare sia messa a disposizione per il sostegno di progetti che contribuiscono allo sviluppo di applicazioni nel settore della difesa rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (32) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la sovranità e la sicurezza dell'Unione, accelerare le transizioni verde e digitale dell'Unione, migliorarne la competitività e ridurre le sue dipendenze strategiche, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo 1

STEP

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce una piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (Strategic Technologies for Europe Platform - «STEP») a sostegno delle tecnologie strategiche critiche ed emergenti e delle rispettive catene di approvvigionamento in settori pertinenti.
2. Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi STEP, l'importo del sostegno finanziario disponibile nell'ambito di STEP e le norme per l'attuazione del marchio di sovranità e del portale della sovranità come pure per la rendicontazione rispetto agli obiettivi STEP.

Articolo 2

Obiettivi STEP

1. Al fine di garantire la sovranità e la sicurezza dell'Unione, ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione in settori strategici, potenziare la competitività dell'Unione rafforzando la sua resilienza e produttività attraverso la mobilitazione di finanziamenti, favorire condizioni di parità nel mercato interno, promuovere la partecipazione transfrontaliera, anche delle PMI, rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri e le regioni, nonché promuovere un accesso inclusivo a posti di lavoro attraenti e di qualità investendo nelle competenze del futuro e adattando la sua base economica, industriale e tecnologica alle transizioni verde e digitale, la STEP persegue gli obiettivi seguenti:
 - a) sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche in tutta l'Unione, o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore di cui al paragrafo 3, nei settori seguenti:
 - i) le tecnologie digitali, incluse quelle che contribuiscono ai traguardi e agli obiettivi del programma strategico per il decennio digitale 2030, i progetti multinazionali, quali definiti all'articolo 2, punto 2), della decisione (UE) 2022/2481, e l'innovazione delle tecnologie deep tech;
 - ii) le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette;
 - iii) le biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici, e i loro componenti;

GU L del 29.2.2024

IT

b) affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali per tutti i tipi di posti di lavoro di qualità a sostegno dell'obiettivo di cui alla lettera a), in particolare attraverso progetti di apprendimento permanente, di istruzione e formazione, comprese le accademie europee dell'industria a zero emissioni nette istituite a norma delle disposizioni pertinenti del regolamento sull'industria a zero emissioni nette, e in stretta cooperazione con le parti sociali e le iniziative di istruzione e formazione già esistenti.

2. Le tecnologie di cui al paragrafo 1, lettera a), sono considerate critiche se soddisfano almeno una delle condizioni seguenti:

a) apportano al mercato interno un elemento innovativo, emergente e all'avanguardia con un notevole potenziale economico;

b) contribuiscono a ridurre o a prevenire le dipendenze strategiche dell'Unione.

3. La catena del valore per lo sviluppo e la fabbricazione delle tecnologie critiche di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, fa riferimento ai prodotti finali, nonché ai componenti e ai macchinari specifici utilizzati primariamente per la produzione di tali prodotti e alle materie prime critiche di cui ad un allegato I del regolamento (UE) sulle materie prime critiche, nonché ai relativi servizi critici e specifici per lo sviluppo o la fabbricazione di tali prodotti finali.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, la catena del valore per lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sull'industria a zero emissioni nette e le tecnologie di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), del presente articolo si riferisce ai prodotti finali, nonché ai componenti e ai macchinari specifici utilizzati primariamente per la produzione di tali prodotti finali, quali definiti nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette, nonché ai relativi servizi critici e specifici per lo sviluppo o la fabbricazione di tali prodotti finali.

4. I progetti strategici riconosciuti in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento sull'industria a zero emissioni nette, e conformi ai criteri relativi a resilienza o competitività, sono considerati progetti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii).

5. I progetti strategici riconosciuti in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento sulle materie prime critiche, sono considerati progetti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui al paragrafo 1, lettera a).

6. Qualora un importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI) approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE riguardi uno dei settori tecnologici di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, le tecnologie pertinenti sono considerate critiche.

7. Entro il 2 maggio 2024, la Commissione emana orientamenti sulle modalità con cui le tecnologie nei settori di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo possono essere considerate critiche e su come possono essere soddisfatte le condizioni stabilite al paragrafo 2 del presente articolo. Inoltre, in tali orientamenti la Commissione chiarisce il concetto di catena del valore e relativi servizi essenziali e specifici per lo sviluppo o la fabbricazione dei prodotti finali di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Se del caso, gli orientamenti sono riesaminati alla luce della relazione di valutazione intermedia di cui all'articolo 8.

Articolo 3

Sostegno finanziario

1. Il sostegno finanziario per l'attuazione della STEP è fornito dai programmi esistenti dell'Unione.

2. Al fine di rafforzare la capacità di conseguire gli obiettivi STEP, l'attuazione della STEP è sostenuta mediante un importo di 1 500 000 000 EUR a prezzi correnti a titolo della dotazione finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/697. Tale importo è eseguito conformemente a tale regolamento ed è utilizzato allo scopo di conseguire gli obiettivi STEP.

IT

GU L del 29.2.2024

Articolo 4

Marchio di sovranità e finanziamento combinato e cumulativo

1. La Commissione assegna un marchio di sovranità a qualsiasi progetto che contribuisca a uno degli obiettivi STEP, a condizione che il progetto sia stato valutato e sia conforme ai requisiti minimi di qualità, in particolare i criteri di ammissibilità, esclusione e assegnazione, previsti da un invito a presentare proposte a norma dei regolamenti (UE) 2021/522, (UE) 2021/694, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697, (o del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione ⁽²⁷⁾).

2. Un invito a presentare proposte di cui al paragrafo 1 può includere limitazioni geografiche e, se del caso, conformemente alla pertinente legislazione settoriale dell'Unione, include obblighi in materia di rispetto delle condizioni di lavoro e di impiego ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale, delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro e dei contratti collettivi applicabili.

3. Il marchio di sovranità è utilizzato come marchio di qualità, in particolare al fine di:

- a) beneficiare del sostegno per il progetto nell'ambito di un altro programma dell'Unione, conformemente alle norme applicabili a tale programma; o
- b) finanziare il progetto mediante un finanziamento cumulativo o combinato con un altro strumento dell'Unione, in conformità delle norme applicabili a tali strumenti.

4. In sede di revisione dei loro piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri, fatte salve le disposizioni di tale regolamento, considerano prioritari i quei progetti ai quali sia stato assegnato il marchio di sovranità a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Nel decidere in merito ai progetti di investimento da finanziare a titolo delle rispettive quote del Fondo per la modernizzazione a norma dell'articolo 10 quinquies della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri possono considerare prioritari quei progetti relativi a tecnologie critiche pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse ai quali sia stato assegnato il marchio di sovranità conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Inoltre gli Stati membri possono decidere di concedere un sostegno nazionale ai progetti a cui sia stato assegnato il marchio di sovranità che contribuiscano all'obiettivo STEP di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del presente regolamento.

6. Conformemente al regolamento (UE) 2021/523, il marchio di sovranità è tenuto in considerazione nel contesto della procedura di cui all'articolo 19 dello statuto della BEI e della verifica della conformità di cui all'articolo 23, paragrafo 3, di tale regolamento. Inoltre, i partner esecutivi esaminano tempestivamente i progetti ai quali è stato assegnato il marchio di sovranità nel caso in cui rientrino nel loro ambito geografico e di attività, come stabilito all'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/523.

7. I progetti strategici riconosciuti conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento sull'industria a zero emissioni nette] e al regolamento sulle materie prime critiche, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 e che beneficiano di un contributo a titolo dei programmi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, possono anche ricevere un contributo da qualsiasi altro programma dell'Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, a condizione che i contributi non riguardino gli stessi costi. Al corrispondente contributo fornito al progetto strategico si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili del progetto strategico. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.

8. L'assegnazione di un marchio di sovranità e l'erogazione del finanziamento cumulativo non pregiudicano le norme applicabili in materia di aiuti di Stato né gli obblighi internazionali dell'Unione.

⁽²⁷⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, del 26 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 6).

GU L del 29.2.2024

IT

9. Il marchio di sovranità è valido per il periodo di attuazione del progetto a cui è stato assegnato e cessa di essere valido se tale progetto non ha avuto inizio entro cinque anni dall'assegnazione o se il progetto è stato trasferito al di fuori dell'Unione.

Articolo 5

Attuazione di STEP

Ai fini dell'attuazione di STEP, la Commissione, in particolare:

- a) promuove il marchio di sovranità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, segnatamente per migliorare la visibilità dei progetti ai quali è stato assegnato il marchio di sovranità e dei progetti che hanno ricevuto finanziamenti nell'ambito di FESR, Fondo di coesione, FSE+ o JTF;
- b) istituisce e gestisce il portale della sovranità di cui all'articolo 6, in particolare avvicinando tutte le opportunità di finanziamento dell'Unione ai potenziali beneficiari e migliorando la trasparenza nei confronti dei cittadini dell'Unione;
- c) mantiene i contatti con le autorità nazionali competenti designate a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, e con altri portatori di interessi pertinenti, al fine di coordinare e scambiare informazioni sulle esigenze finanziarie, sulle strozzature esistenti e sulle migliori pratiche in materia di accesso ai finanziamenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento;
- d) promuove contatti tra i settori delle tecnologie di cui all'articolo 2, facendo particolare ricorso alle alleanze, alle reti e alle strutture industriali esistenti, come la piattaforma europea per l'industria a zero emissioni nette istituita dal regolamento sull'industria a zero emissioni nette e il comitato europeo per le materie prime critiche istituito dal regolamento sulle materie prime critiche;
- e) promuove l'uniformità, la coerenza, la sinergia e la complementarità tra i programmi dell'Unione per sostenere gli obiettivi STEP.

Articolo 6

Portale della sovranità

1. La Commissione crea un apposito sito web accessibile al pubblico («portale della sovranità»), che fornisce informazioni sulle opportunità di finanziamento per i progetti connessi a STEP e che migliora la visibilità di tali progetti, in particolare visualizzando le informazioni seguenti:

- a) le informazioni sui programmi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento e sui bandi di gara e inviti a presentare proposte in corso e futuri collegati agli obiettivi STEP nell'ambito di tali rispettivi programmi;
- b) i dettagli dei progetti che hanno assegnato un marchio di sovranità a norma dell'articolo 4;
- c) i dettagli dei progetti che sono stati riconosciuti come strategici ai sensi del regolamento sull'industria a zero emissioni nette e del regolamento sulle materie prime critiche, nella misura in cui rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del presente regolamento;
- d) i dettagli dei progetti che sostengono gli obiettivi STEP e che sono stati selezionati per ricevere sostegno a norma di FESR, Fondo di coesione, FSE+ o JTF, nella misura in cui sono stati comunicati alla Commissione conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.
- e) i contatti delle autorità nazionali competenti designate a norma del paragrafo 5.

2. Sul portale della sovranità figurano anche informazioni sull'attuazione di STEP e informazioni sulle spese di bilancio dell'Unione di cui all'articolo 7, come pure informazioni sugli indicatori di prestazione definiti nell'ambito dei rispettivi programmi.

3. Il portale della sovranità è avviato il 1° marzo 2024 ed è aggiornato periodicamente dalla Commissione.

IT

GU L del 29.2.2024

4. Entro il 2° giugno 2024, ogni Stato membro designa un'autorità nazionale competente che funge da suo principale punto di contatto per l'attuazione di STEP.

5. Se disponibili, le autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 4 del presente articolo comunicano alla Commissione i dettagli dei progetti che sostengono gli obiettivi STEP e che sono stati selezionati per ricevere sostegno a norma di FESR, Fondo di coesione, FSE+ e JTF della Commissione affinché figurino sul portale della sovranità.

Articolo 7

Monitoraggio e relazioni annuali

1. La Commissione monitora l'attuazione di STEP e misura il conseguimento degli obiettivi STEP, sulla base dei quadri di monitoraggio dei programmi dell'Unione di cui all'articolo 3. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito di STEP.

2. La Commissione garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione delle attività svolte nell'ambito di STEP. A tal fine, i destinatari dei finanziamenti dell'Unione contribuiscono ai dati per il monitoraggio sulla base degli obblighi di comunicazione esistenti, ove necessario e in modo proporzionato.

3. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione di STEP e la rende disponibile al pubblico.

4. La relazione annuale contiene informazioni consolidate sui progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi STEP nell'ambito di ciascuno dei programmi di cui all'articolo 3, ivi incluse, ove disponibili, informazioni qualitative e quantitative sul sostegno di STEP per ciascuno Stato membro e sui progetti transfrontalieri.

5. La relazione annuale comprende inoltre le informazioni seguenti:

- a) la spesa complessiva di STEP disaggregata per il programma;
- b) la performance di STEP sulla base degli indicatori di prestazione definiti nei rispettivi programmi;
- c) una panoramica del contributo di STEP agli obiettivi strategici dell'Unione volti a garantire la competitività a lungo termine;
- d) un'analisi della distribuzione geografica e tecnologica dei progetti ai quali è stato assegnato il marchio di sovranità.

Articolo 8

Valutazione di STEP

1. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione intermedia sull'attuazione di STEP allo scopo di fornire informazioni in vista dei futuri processi decisionali.

2. La relazione di valutazione intermedia esamina in particolare in quale misura gli obiettivi STEP sono stati conseguiti, l'efficienza nell'uso delle risorse e il suo valore aggiunto europeo.

La relazione di valutazione intermedia:

- a) fornisce inoltre una panoramica delle regioni dell'Unione per le quali i programmi di coesione sono stati modificati conformemente al principio di partenariato;
- b) valuta la pertinenza degli obiettivi e delle azioni di STEP, comprese le tecnologie critiche sostenute mediante STEP;

GU L del 29.2.2024

IT

- c) valuta la fattibilità di fornire informazioni sui programmi dell'Unione attraverso un portale unico dell'Unione, al fine di avvicinare tutte le opportunità di finanziamento dell'Unione ai potenziali beneficiari e migliorare la trasparenza nei confronti dei cittadini dell'Unione; e
- d) valuta la fattibilità di istituire un simulatore per fornire ai promotori di progetti, in particolare alle PMI, orientamenti sulle opportunità di finanziamento dell'Unione nell'ambito delle quali il loro progetto specifico può essere ammissibile.

3. Ove opportuno, la relazione di valutazione intermedia è accompagnata da una proposta legislativa di modifica del presente regolamento al fine di ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione e rafforzare la politica industriale dell'Unione, garantendo nel contempo il corretto funzionamento del mercato interno, evitando distorsioni del mercato e creando condizioni di parità nell'Unione, o da proposte legislative relative ad altre iniziative che perseguono obiettivi analoghi.

4. Al termine dell'attuazione dei programmi dell'Unione che sostengono STEP a livello finanziario, ma non oltre il 31 dicembre 2031, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione finale sull'attuazione di STEP, basandosi su tutti gli elementi inclusi nella relazione di valutazione intermedia e fornendo una sintesi degli elementi contenuti nelle relazioni annuali di cui all'articolo 7.

Capo 2

Modifiche

Articolo 9

Modifiche della direttiva 2003/87/CE

All'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, dopo il quinto comma è inserito il comma seguente:

«Nell'elaborazione e nell'attuazione di inviti a presentare proposte o di procedure competitive nel quadro del Fondo per l'innovazione, la Commissione prende in considerazione i progetti strategici riconosciuti conformemente al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette, che sono considerati idonei a contribuire agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). Gli Stati membri valutano la possibilità di fornire sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione, istituiti dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio (**), e del Fondo per una transizione giusta, istituito dal regolamento (UE) 2021/1056, a progetti realizzati sul loro territorio nel contesto dei meccanismi finanziari messi a punto nell'ambito del Fondo per l'innovazione, come il regime di "vendita all'asta come servizio».

(*) Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj>).

(**) Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).»;

Articolo 10

Modifiche del regolamento (UE) 2021/1058

Il regolamento (UE) 2021/1058 è così modificato:

- 1) l'articolo 3 è così modificato:

IT

GU L del 29.2.2024

a) al paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il punto seguente:

«vi) sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio (*)

(*) Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj>).»;

b) al paragrafo 1, lettera b), è aggiunto il punto seguente:

«ix) sostenere gli investimenti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2024/795.»;

c) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Le risorse nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), sono programmate nell'ambito delle priorità dedicate corrispondenti al rispettivo obiettivo strategico e sono limitate a un massimo del 20 % della dotazione iniziale nazionale del FESR.

La Commissione versa il 30 % della dotazione alle priorità di cui al primo comma del presente paragrafo come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060 o all'articolo 51, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). Tale prefinanziamento eccezionale è versato entro 60 giorni dall'adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma, a condizione che la modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2025.

Conformemente all'articolo 90, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060 e all'articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1059, per l'importo versato a titolo di prefinanziamento eccezionale la Commissione effettua la liquidazione contabile non oltre il periodo contabile finale.

Conformemente all'articolo 90, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060, eventuali interessi generati dal prefinanziamento eccezionale sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo del FESR e sono registrati nei conti del periodo contabile finale.

Conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento eccezionale non può essere sospeso.

Conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento da prendere in considerazione ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare comprende il prefinanziamento eccezionale versato.

In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, i tassi massimi di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi STEP sono pari al 100 %.

(*) Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94).»;

GU L del 29.2.2024

IT

2) l'articolo 5 è così modificato:

a) al paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

«e) se contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo specifico legato all'OS 1, stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto vi), o dell'obiettivo specifico legato all'OS 2, stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ix), nelle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché nelle regioni più sviluppate degli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata in standard di potere d'acquisto e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017, con particolare attenzione alle PMI.»

b) al paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«La lettera e) si applica ai programmi Interreg la cui copertura geografica all'interno dell'Unione comprenda esclusivamente le categorie di regioni di cui a tale lettera.»

c) è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. Al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo specifico legato all'OS 1, stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto vi), e dell'obiettivo specifico legato all'OS 2, stabilito alla lettera b), punto ix), del medesimo comma, il FESR sostiene anche attività di formazione, apprendimento permanente, riqualificazione e istruzione.»

3) all'allegato I, la tabella 1 è così modificata:

a) all'obiettivo strategico 1 è aggiunta la riga seguente:

«vi) sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795	RCO elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv) RCO 125 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in tecnologie digitali e innovazioni delle tecnologie deep tech RCO 126 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in tecnologie pulite e tecnologie efficienti sotto il profilo delle risorse RCO 127 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in biotecnologie [Questi indicatori devono figurare come sottoinsiemi di RCO 01-RCO 04]	RCR elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv)»;
--	--	---

b) all'obiettivo strategico 2 è aggiunta la riga seguente:

«ix) Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2024/795	RCO elencati per gli obiettivi specifici i), iii), iv) e vi) legati all'obiettivo strategico 1 RCO 125 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in tecnologie digitali e innovazioni delle tecnologie deep tech RCO 126 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in tecnologie pulite e tecnologie efficienti sotto il profilo delle risorse RCO 127 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in biotecnologie [Questi indicatori devono figurare come sottoinsiemi di RCO 01-RCO 04]	RCR elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv) legati all'obiettivo strategico 1»
---	---	--

IT

GU L del 29.2.2024

4) all'allegato II, la tabella è così modificata:

a) all'obiettivo strategico 1 è aggiunta la riga seguente:

	«vi) Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795	CCO elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv) legati all'obiettivo strategico 1	CCR elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv) legati all'obiettivo strategico 1».
--	--	---	---

b) all'obiettivo strategico 2 è aggiunta la riga seguente:

	»ix) Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), 056 del regolamento (UE) 2024/...	CCO elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv) legati all'obiettivo strategico 1	CCR elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv) legati all'obiettivo strategico 1».
--	---	---	---

Articolo 11

Modifiche del regolamento (UE) 2021/1056

Il regolamento (UE) 2021/1056 è così modificato:

1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Obiettivo specifico

In conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/1060 il JTF contribuisce all'obiettivo specifico di consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. Il JTF può anche sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj>);».

2) all'articolo 8, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Il JTF può inoltre sostenere gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, pur mantenendo una particolare attenzione alle PMI, che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795. Tale sostegno può essere fornito indipendentemente dal fatto che sia stata effettuata l'analisi del divario conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, lettera h), del presente regolamento e a prescindere dal suo esito. Tali investimenti sono ammissibili solo se non comportano una delocalizzazione quale definita all'articolo 2, punto 27), del regolamento (UE) 2021/1060. Per fornire tale sostegno non è necessaria una revisione del piano territoriale per una transizione giusta se tale revisione è legata esclusivamente all'analisi del divario. Gli apprendistati e i posti di lavoro, l'istruzione o la formazione per nuove competenze sono presi in considerazione nella procedura di selezione.»;

GU L del 29.2.2024

IT

3) all'articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. La Commissione versa il 30 % della dotazione del JTF, compresi gli importi trasferiti in conformità all'articolo 27 del regolamento (UE) 2021/1060, a un programma, quale definito nella decisione che approva il programma, a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento. Tale prefinanziamento eccezionale è versato a decorrere dal 1° marzo 2024.

Conformemente all'articolo 90, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, per l'importo versato a titolo di prefinanziamento eccezionale la Commissione effettua la liquidazione contabile non oltre il periodo contabile finale.

Conformemente all'articolo 90, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060, eventuali interessi generati dal prefinanziamento eccezionale sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo del JTF e sono registrati nei conti del periodo contabile finale.

Conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento eccezionale non può essere sospeso.

Conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento da prendere in considerazione ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare comprende il prefinanziamento eccezionale versato.

In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, i tassi massimi di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi STEP sono pari al 100 %.

Articolo 12

Modifica del regolamento (UE) 2021/1057

Nel regolamento (UE) 2021/1057 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 12 bis

Sostegno agli obiettivi STEP

1. Gli Stati membri possono utilizzare il FSE + per fornire sostegno agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) nell'ambito dei pertinenti obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, anche sostenendo lo sviluppo di competenze nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette, tra l'altro quelle basate su programmi di apprendimento creati dalle accademie europee delle competenze, nonché la formazione dei giovani e la qualificazione, il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione dei lavoratori nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette.

2. Oltre al prefinanziamento per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060, se la Commissione approva una modifica di un programma comprendente una o più priorità dedicate alle operazioni sostenute dal FSE+ che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795, essa versa un prefinanziamento eccezionale del 30 % sulla base della dotazione per tali priorità. Tale prefinanziamento eccezionale è versato entro 60 giorni dall'adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma, a condizione che la modifica di tale programma sia presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2025.

Conformemente all'articolo 90, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, per l'importo versato a titolo di prefinanziamento eccezionale la Commissione effettua la liquidazione contabile non oltre il periodo contabile finale.

Conformemente all'articolo 90, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060, eventuali interessi generati dal prefinanziamento eccezionale sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo del FSE+ e sono registrati nei conti del periodo contabile finale.

IT

GU L del 29.2.2024

Conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento eccezionale non può essere sospeso.

Conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento da prendere in considerazione ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare comprende il prefinanziamento eccezionale versato.

In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, i tassi massimi di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi STEP sono pari al 100 %.

(*) Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj>).».

Articolo 13

Modifiche del regolamento (UE) 2021/1060

Il regolamento (UE) 2021/1060 è così modificato:

1) all'articolo 2, il punto 45) è sostituito dal seguente:

«45) “marchio di eccellenza”: il marchio di qualità della Commissione riguardo a una proposta, indicante che una proposta che è stata valutata nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito di uno strumento dell'Unione e che è ritenuta conforme ai requisiti minimi di qualità di tale strumento dell'Unione, ma che non ha potuto essere finanziata a causa della dotazione di bilancio insufficiente per tale invito a presentare proposte, può beneficiare del sostegno a titolo di altre fonti di finanziamento dell'Unione o nazionali; o il “marchio di sovranità” di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj>).»;

2) all'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunta il comma seguente:

«Qualora, a seguito della modifica di un programma nel quadro della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), istituita dal regolamento (UE) 2024/795, il contributo del Fondo di coesione all'azione per il clima superi l'obiettivo del 37 % della sua dotazione totale, l'importo che supera tale obiettivo può essere preso in considerazione nel calcolo del contributo del FESR all'azione per il clima al fine di raggiungere l'obiettivo del 30 % della sua dotazione totale. Gli importi che superano l'obiettivo volto a destinare il 30 % della dotazione totale del FESR all'azione per il clima possono essere presi in considerazione nel calcolo del contributo del Fondo di coesione all'azione per il clima.»;

3) all'articolo 13 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«5. Fatta salva la possibilità di cui al paragrafo 1 del presente articolo di modificare l'accordo di partenariato entro il 31 marzo 2025, uno Stato membro può presentare alla Commissione un accordo di partenariato modificato per tenere conto dell'introduzione nei programmi di priorità che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795.

GU L del 29.2.2024

IT

6. In deroga ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo, la Commissione approva l'accordo di partenariato modificato di cui al paragrafo 5 entro tre mesi dalla sua prima presentazione da parte dello Stato membro.»;

4) all'articolo 14, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«In conformità dell'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/523, se entro 12 mesi dalla conclusione dell'accordo di contributo non è stato concluso un accordo di garanzia, l'accordo di contributo è risolto o prorogato di comune accordo.»;

5) all'articolo 24 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«9. In deroga all'articolo 18 del presente regolamento, qualora le priorità dedicate agli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 sono state incluse in un programma a seguito dell'approvazione di una modifica del programma presentata dallo Stato membro entro il 31 agosto 2024, tali priorità non sono prese in considerazione ai fini della revisione intermedia. La decisione che approva le modifiche di tale programma può comportare l'assegnazione definitiva della totalità o di parte dell'importo di flessibilità per gli anni 2026 e 2027 per affrontare le priorità dedicate agli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP. Se l'intero importo di flessibilità di un programma è assegnato in via definitiva a tali priorità, la revisione intermedia non è effettuata per tale programma.

10. In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione adotta la decisione che approva la modifica di un programma, che è stata presentata entro il 31 agosto 2024, entro due mesi dalla sua presentazione da parte di uno Stato membro, a condizione che riguardi esclusivamente l'introduzione di priorità dedicate agli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795»;

6) all'articolo 49 è aggiunto il paragrafo seguente:

«7. Se è programmato un sostegno per gli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795, l'autorità di gestione garantisce che tutte le informazioni che devono essere pubblicate conformemente al paragrafo 2 del presente articolo siano anche presentate alla Commissione nel formato di cui al paragrafo 4 del presente articolo ai fini della pubblicazione sul portale della sovranità stabilito a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/795, insieme a un calendario degli inviti a presentare proposte che sono stati pianificati, aggiornato almeno tre volte all'anno, e, il giorno della loro pubblicazione, al link agli inviti a presentare proposte.»;

7) l'allegato I è così modificato:

a) nella tabella 1, sono aggiunte le righe seguenti:

SETTORE DI INTERVENTO		Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente
«145 bis	Sostegno allo sviluppo di competenze o all'accesso all'occupazione nel campo delle tecnologie digitali, delle innovazioni delle tecnologie deep tech e delle biotecnologie.	0 %	0 %
145ter	Sostegno allo sviluppo di competenze o all'accesso all'occupazione nel campo delle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse.	100 %	40 %
188	Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati principalmente alle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse.	100 %	40 %

IT

GU L del 29.2.2024

SETTORE DI INTERVENTO		Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente
189	Investimenti produttivi in PMI collegati principalmente alle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse.	100 %	40 %
190	Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati principalmente alle biotecnologie.	0 %	0 %
191	Investimenti produttivi in PMI collegati principalmente alle biotecnologie.	0 %	0 %
192	Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati principalmente alle tecnologie digitali e alle innovazioni delle tecnologie deep tech.	0 %	0 %
193	Investimenti produttivi in PMI collegati principalmente alle tecnologie digitali e alle innovazioni delle tecnologie deep tech.	0 %	0 %»

b) nella tabella 6, è aggiunta la riga seguente:

«11	Contribuire alle competenze e all'occupazione nel campo delle tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deep tech, tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e biotecnologie.	0 %	0 %»
-----	---	-----	------

Articolo 14

Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

1) all'articolo 25 bis è inserito il paragrafo seguente:

«1 ter. In deroga all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 120, paragrafo 3, primo e quarto comma, un tasso di cofinanziamento del 100 % può essere applicato alle spese dichiarate nelle domande di pagamento riguardanti l'intero periodo contabile che inizia il 1° luglio 2023 e termina il 30 giugno 2024 per uno o più assi prioritari di un programma finanziato dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione.

In deroga all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 96, paragrafo 10, l'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % non necessita di una decisione della Commissione che approvi la modifica di un programma. Lo Stato membro comunica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute, previa approvazione del comitato di sorveglianza. Il tasso di cofinanziamento del 100 % si applica solo se le tabelle finanziarie sono notificate alla Commissione prima della presentazione della domanda finale di pagamento intermedio per l'ultimo esercizio contabile che inizia il 1° luglio 2023 e si conclude il 30 giugno 2024, in conformità dell'articolo 135, paragrafo 2.»

2) all'articolo 130, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3. In deroga al paragrafo 2, nel periodo contabile finale il contributo dei fondi o del FEAMP a ciascuna priorità mediante i pagamenti del saldo finale non supera, per fondo e per categoria di regioni, di oltre il 15 % il contributo dei fondi o del FEAMP per ciascuna priorità stabilito, per fondo e per categoria di regioni, dalla decisione della Commissione che approva il programma operativo. Ai fini del presente paragrafo, la dotazione speciale supplementare per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera e), è considerata parte della dotazione del FESR destinata alla categoria di regioni della regione ultraperiferica interessata.»

GU L del 29.2.2024

IT

- 3) all'articolo 135 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. In deroga al paragrafo 2, il termine per la trasmissione della domanda finale di un pagamento intermedio per il periodo contabile finale è il 31 luglio 2025. L'ultima domanda di pagamento intermedio trasmessa entro il 31 luglio 2025 è considerata la domanda finale di un pagamento intermedio per il periodo contabile finale.

Gli importi provenienti da risorse diverse da REACT-EU rimborsati dalla Commissione a titolo di pagamenti intermedi nel 2025 non superano l'1 % delle dotazioni finanziarie complessive per il programma interessato per fondo, escluse le risorse REACT-EU. Gli importi dovuti dalla Commissione nel 2025 che superano tale percentuale non sono versati e sono utilizzati esclusivamente per la liquidazione del prefinanziamento alla chiusura.»;

- 4) all'articolo 138 è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al termine di cui al primo comma, gli Stati membri possono trasmettere i documenti di cui alle lettere a), b) e c) per il periodo contabile finale entro il 15 febbraio 2026.»;

Articolo 15

Modifiche del regolamento (UE) n. 223/2014

Il regolamento (UE) n. 223/2014 è così modificato:

- 1) all'articolo 13, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Lo Stato membro presenta una relazione finale sull'attuazione del programma operativo, unitamente ai documenti di chiusura di cui all'articolo 52, entro e non oltre il 15 febbraio 2026.»;

- 2) all'articolo 22 è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. Nel caso di spese rimborsate a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, lettere da b) a e), le corrispondenti azioni oggetto di rimborso sono eseguite entro la trasmissione della domanda finale di pagamento intermedio per il periodo contabile finale conformemente all'articolo 45, paragrafo 6.»;

- 3) all'articolo 45 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. In deroga al paragrafo 2, il termine per la trasmissione della domanda finale di un pagamento intermedio per il periodo contabile finale è il 31 luglio 2025. L'ultima domanda di pagamento intermedio trasmessa entro il 31 luglio 2025 è considerata la domanda finale di un pagamento intermedio per il periodo contabile finale.

Gli importi rimborsati dalla Commissione a titolo di pagamenti intermedi nel 2025 non superano l'1 % delle dotazioni finanziarie complessive per il programma interessato. Gli importi dovuti dalla Commissione nel 2025 che superano tale percentuale non sono versati e sono utilizzati esclusivamente per la liquidazione del prefinanziamento alla chiusura.»;

- 4) all'articolo 48 è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al termine di cui al primo comma, gli Stati membri possono trasmettere i documenti di cui alle lettere a), b) e c) per il periodo contabile finale entro il 15 febbraio 2026.».

Articolo 16

Modifiche del regolamento (UE) 2021/523

Il regolamento (UE) 2021/523 è così modificato:

- 1) l'articolo 3 è così modificato:

- a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

IT

GU L del 29.2.2024

«h) a sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj>);

2) all'articolo 7, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al primo comma, quando il sostegno degli strumenti finanziari è combinato in un prodotto finanziario in posizione subordinata alla garanzia dell'Unione a norma del presente regolamento e/o alla garanzia dell'Unione istituita dal regolamento (UE) 2015/1017, le perdite, le entrate e i rimborsi derivanti dai prodotti finanziari di cui al paragrafo 1, nonché i potenziali recuperi, possono anche essere ripartiti non proporzionalmente tra gli strumenti finanziari e la garanzia dell'Unione a norma del presente regolamento e/o la garanzia dell'Unione istituita dal regolamento (UE) 2015/1017.»;

3) all'articolo 10, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se entro 12 mesi dalla conclusione dell'accordo di contribuzione non è concluso l'accordo di garanzia, l'accordo di contribuzione è risolto o prorogato di comune accordo. Se l'importo dell'accordo di contribuzione non è impegnato integralmente mediante uno o più accordi di garanzia entro 12 mesi dalla conclusione dell'accordo di contribuzione, detto importo è modificato di conseguenza. L'importo non utilizzato della copertura attribuibile a importi assegnati dagli Stati membri ai sensi delle disposizioni sull'utilizzo del FESR, dell'FSE+, del Fondo di coesione e del FEAMPA erogati tramite il programma InvestEU stabilito dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o delle disposizioni sull'utilizzo del FEASR erogato tramite il programma InvestEU stabilito dal regolamento sui piani strategici della PAC è reimpiegato conformemente ai pertinenti regolamenti suddetti. L'importo non utilizzato della copertura attribuibile agli importi assegnati da uno Stato membro a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, del presente regolamento è rimborsato allo Stato membro.

(*) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).»;

4) l'articolo 13 è così modificato:

a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il restante 25 % della garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto dell'Unione è concesso ad altri partner esecutivi, che devono anch'essi fornire un contributo finanziario da stabilire negli accordi di garanzia. Qualora la Commissione determini che tali altri partner esecutivi non utilizzano appieno il restante 25 % della garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto dell'Unione, l'importo inutilizzato può essere concesso in via eccezionale al gruppo BEL. In tal caso il gruppo BEL fornisce un contributo finanziario supplementare corrispondente in conformità dei requisiti di cui al paragrafo 4, terza frase.»;

GU L del 29.2.2024

IT

b) al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I contratti stipulati tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o altro soggetto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), a titolo della garanzia dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, sono firmati entro il 31 agosto 2026. Negli altri casi, i contratti tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o altro soggetto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), sono firmati entro il 31 dicembre 2028.»;

5) all'articolo 23 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Nell'ambito delle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la Commissione tiene conto di eventuali marchi di sovranità assegnati a un progetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/795.»;

6) all'articolo 26 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. In aggiunta al paragrafo 4, i partner esecutivi esaminano anche i progetti ai quali è stato assegnato il marchio di sovranità conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/795 ogniqualvolta tali progetti rientrano nel loro ambito geografico e di attività.».

Articolo 17

Modifiche del regolamento (UE) 2021/695

Il regolamento (UE) 2021/695 è così modificato:

1) all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 è fissata a 86 123 000 000 EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e per l'EIT e a 9 453 000 000 EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c).»;

2) all'articolo 48, il paragrafo 1 è così modificato:

a) al secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) sostegno sotto forma di solo capitale proprio a favore di PMI considerate non idonee al finanziamento bancario, comprese le start-up, intente a realizzare innovazioni pionieristiche e dirompenti considerate non idonee al finanziamento bancario.

d) sostegno sotto forma di solo capitale proprio necessario per l'espansione delle PMI considerate non idonee al finanziamento bancario, comprese le start-up, e le piccole imprese a media capitalizzazione considerate non idonee al finanziamento bancario, comprese le entità che hanno già beneficiato di sostegno in linea con le lettere da a) a c), intente a realizzare innovazioni pionieristiche e dirompenti considerate non idonee al finanziamento bancario nell'ambito delle tecnologie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj>).»;

b) è aggiunto il comma seguente:

«Quando fornisce sostegno sotto forma di capitale proprio, il CEI si impegna ad attrarre altri investitori. Tuttavia, al fine di sostenere in maniera efficace le innovazioni considerate non idonee al finanziamento bancario, il sostegno sotto forma di capitale proprio può essere fornito senza attrarre altri investitori, in particolare, ma non in via esclusiva, a innovazioni pionieristiche e dirompenti considerate non idonee al finanziamento bancario nell'ambito delle tecnologie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/795.».

IT

GU L del 29.2.2024

Articolo 18

Modifiche del regolamento (UE) 2021/697

L'articolo 4, del regolamento (UE) 2021/697 è così modificato:

1) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. In conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/695, la dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 9 453 000 000 EUR a prezzi correnti.»;

2) al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

- «a) 3 151 000 000 EUR per le azioni di ricerca;
- b) 6 302 000 000 EUR per le azioni di sviluppo.»;

3) è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Un importo pari a 1 500 000 000 EUR a prezzi correnti a carico dell'importo di cui al paragrafo 2 è destinato agli inviti a presentare proposte o all'attribuzione di finanziamenti a sostegno di investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/795 (*).

(*) Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj>).».

Articolo 19

Modifiche del regolamento (UE) 2021/241

Il regolamento (UE) 2021/241 è così modificato:

1) all'articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri possono inoltre proporre di includere nel loro piano di ripresa e resilienza, come costo stimato, l'importo del contributo in contanti per il comparto degli Stati membri a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) esclusivamente per misure a sostegno di operazioni di investimento che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio (**). Tale costo non supera il 6 % della dotazione finanziaria totale del piano per la ripresa e la resilienza, e le misure pertinenti stabilite nel piano di ripresa e resilienza rispettano i requisiti del presente regolamento.

(*) Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

(**) Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj>).».

GU L del 29.2.2024

IT

2) all'articolo 21 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Al solo scopo di avvalersi della possibilità di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento e all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/795, gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta motivata affinché presenti una proposta di modifica della decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 20, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento al fine di includere misure a sostegno degli obiettivi del regolamento (UE) 2024/795 fatte salve le disposizioni del presente regolamento.»;

3) all'articolo 29 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. Prima di pubblicare inviti a presentare proposte o procedure di gara in relazione agli obiettivi STEP, quali stabiliti all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/...⁴, gli Stati membri mettono a disposizione le seguenti informazioni sul portale della sovranità di cui all'articolo 6 di tale regolamento:

- a) area geografica interessata dall'invito a presentare proposte;
- b) investimento in questione;
- c) tipologia di richiedenti ammissibili;
- d) importo totale del sostegno per l'invito;
- e) data di apertura e chiusura dell'invito;
- f) link al sito web in cui l'invito sarà pubblicato.».

Capo 3

Disposizioni finali

Articolo 20

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, 29 febbraio 2024

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. MICHEL

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europeaIT
Serie C

C/2024/3209

13.5.2024

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)

(C/2024/3209)

Scopo della presente nota di orientamento non vincolante pubblicata dalla Commissione europea è offrire orientamenti pratici su talune disposizioni del regolamento STEP al fine di facilitarne l'attuazione. Sebbene riformuli occasionalmente le disposizioni della normativa dell'UE, la nota di orientamento non intende ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi stabiliti dal regolamento STEP. Per valutare l'ammissibilità dei progetti a una determinata opportunità di finanziamento a norma del regolamento STEP, i promotori dei progetti sono invitati a fare riferimento alle norme del programma pertinente (ad esempio quali definite nei rispettivi atti di base, programmi di lavoro annuali, inviti e descrizioni tematiche). Tali norme continuano ad applicarsi in quanto la STEP non è un nuovo strumento di finanziamento, ma opera attraverso i programmi dell'Unione esistenti. La Commissione può rivedere o ampliare la presente nota di orientamento, anche alla luce della relazione di valutazione intermedia da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2025. I presenti orientamenti lasciano impregiudicate le norme in materia di aiuti di Stato ⁽¹⁾.

INTRODUZIONE

Il 1° marzo 2024 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) ⁽²⁾ (di seguito «regolamento STEP»). L'obiettivo della STEP è sostenere lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche in tre settori (ad esempio tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie *deep tech*, tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e biotecnologie) pertinenti per le transizioni verde e digitale. La STEP sosterrà anche gli investimenti volti a rafforzare lo sviluppo industriale e le catene del valore, in modo da ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione, rafforzare la sovranità e la sicurezza economica dell'Unione e affrontare le carenze di manodopera e di competenze in tali settori strategici. Ciò migliorerà la competitività a lungo termine dell'Unione e ne rafforzerà la resilienza.

Undici programmi e fondi dell'Unione sono pertinenti all'attuazione della STEP: il programma Europa digitale, il Fondo europeo per la difesa, EU4Health, Orizzonte Europa, il Fondo per l'innovazione, InvestEU, il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nonché il Fondo di coesione, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo Plus (FSE +) e il Fondo per una transizione giusta.

La nota di orientamento è strutturata come segue:

- la sezione 1 si concentra sui due obiettivi principali alla base del regolamento STEP delineati nell'articolo 2, paragrafo 1, del medesimo;
- la sezione 2 chiarisce le tre aree tecnologiche sostenute dalla STEP, fornendo esempi dei settori tecnologici che rientrano nell'ambito di applicazione della STEP in linea con l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento STEP;
- la sezione 3 illustra le condizioni in base alle quali un settore tecnologico è considerato critico, in linea con l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento STEP.

1. Obiettivi STEP

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento STEP stabilisce i principali obiettivi STEP: a) sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche in tutta l'Unione, o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore; e b) affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali per tutti i tipi di posti di lavoro di qualità a sostegno del primo obiettivo. Tali obiettivi sono esposti più in dettaglio nel prosieguo.

⁽¹⁾ Per le misure che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, gli Stati membri devono garantire il rispetto delle condizioni di compatibilità previste dalle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

⁽²⁾ GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj>.

IT

GU C del 13.5.2024

1.1. Sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche in tutta l'Unione, o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore**1.1.1 Sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche in tutta l'Unione**

Nel contesto del regolamento STEP lo sviluppo e la fabbricazione riguardano il passaggio delle tecnologie dalla fase in cui ne è stata dimostrata la fattibilità fino alla loro produzione su scala commerciale. Ciò comprende il perfezionamento dei prototipi e/o la garanzia che le tecnologie soddisfino norme rigorose in materia di prestazioni e scalabilità. Lo sviluppo contempla attività finalizzate alla realizzazione di progressi tecnologici, al perfezionamento della tecnologia in base alle esigenze del mercato, anche migliorandone l'efficienza e l'affidabilità, e all'elaborazione di norme.

Lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche nell'Unione dipendono da norme europee o internazionali avanzate, finalizzate a garantire la qualità, l'affidabilità e l'interoperabilità di soluzioni tecnologiche, prodotti e servizi nel mercato interno e alla competitività globale. In quanto fattori positivi per attirare investimenti, essi sono anche un indicatore essenziale della maturità e della preparazione al mercato delle tecnologie.

La fabbricazione comprende la creazione di linee di produzione e di impianti primi nel loro genere ⁽³⁾, l'ampliamento o il cambio di destinazione degli impianti esistenti, l'espansione dei processi per soddisfare la domanda e/o l'attuazione di meccanismi di controllo della qualità volti a garantire la produzione costante di prodotti di alta qualità. Tale approccio assicura che le innovazioni siano non solo avanzate dal punto di vista tecnologico, ma anche sostenibili da quello economico e pronte per l'adozione generalizzata in tutta l'Unione, così da rafforzare l'autonomia strategica e la competitività di quest'ultima in settori tecnologici fondamentali. La STEP non comprende l'installazione e la diffusione dei prodotti finali, ma riguarda i relativi servizi che sono critici e specifici per lo sviluppo e la fabbricazione di tali prodotti nei settori STEP (cfr. la sezione 1.1.2).

Per essere considerate critiche, è necessario che le tecnologie conferiscano al mercato interno un elemento innovativo emergente e all'avanguardia con un notevole potenziale economico, oppure contribuiscano a ridurre o a prevenire le dipendenze strategiche dell'Unione (cfr. la sezione 3).

1.1.2 Salvaguardare e rafforzare le catene del valore

Il regolamento STEP sottolinea l'importanza fondamentale di rafforzare l'intera catena del valore relativa allo sviluppo o alla fabbricazione di tecnologie critiche al fine di ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione e preservare l'integrità del mercato interno.

In tale contesto, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento STEP, il termine «catena del valore» fa riferimento: ai prodotti finali; ai componenti e ai macchinari specifici utilizzati primariamente per la produzione di tali prodotti; alle materie prime critiche di cui all'allegato II del regolamento sulle materie prime critiche ⁽⁴⁾; ai relativi servizi critici e specifici per lo sviluppo o la fabbricazione di tali prodotti finali; e alle tecnologie che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sull'industria a zero emissioni nette ⁽⁵⁾.

I componenti e i macchinari specifici, intesi come parti e apparecchiature utilizzate primariamente per lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche, hanno il potenziale di migliorare l'innovazione tecnologica e l'efficienza della produzione nei pertinenti settori delle tecnologie critiche (tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie *deep tech*, tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e biotecnologie). Ad esempio, nel settore delle tecnologie digitali, i componenti informatici avanzati, come i processori quantistici, rappresentano un anello fondamentale della catena del valore e il loro sviluppo richiede attrezzature e competenze altamente specializzate.

⁽³⁾ Per quanto riguarda le tecnologie a zero emissioni nette, l'articolo 3 del regolamento sull'industria a zero emissioni nette definisce «primo nel suo genere» un «impianto per le tecnologie a zero emissioni nette, nuovo o sostanzialmente aggiornato, che offra innovazione in relazione al processo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette non ancora presente in misura sostanziale né prevista all'interno dell'Unione».

⁽⁴⁾ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche (regolamento sulle materie prime critiche), concordato politicamente il 13 novembre 2023, non ancora pubblicato.

⁽⁵⁾ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (regolamento sull'industria a zero emissioni nette), concordato politicamente il 6 febbraio 2024, non ancora pubblicato.

Le materie prime critiche, quali definite nell'allegato II del regolamento sulle materie prime critiche, sono importanti per la produzione di tecnologie critiche nell'ambito della STEP. Ad esempio il silicio è fondamentale per produrre semiconduttori e le terre rare per la robotica. Analogamente il litio, il nichel e il cobalto sono essenziali per le batterie, il platino per gli elettrolizzatori e il rame per la rete elettrica. Inoltre molte delle attrezzature e degli strumenti utilizzati nella ricerca biotecnologica necessitano di materie prime critiche, ad esempio le terre rare per i magneti permanenti nei dispositivi per la risonanza magnetica per immagini e il platino o il titanio nei dispositivi medici impiantabili. L'attenzione rivolta a tali materie prime critiche nella catena del valore è essenziale per garantire che la transizione dell'Unione verso un'economia verde e la competitività della sua industria non siano ostacolate da vulnerabilità legate all'approvvigionamento.

In conformità all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento STEP, i **relativi servizi** includono i servizi specializzati che sono critici e specifici per lo sviluppo e la fabbricazione dei prodotti finali rientranti nell'ambito di applicazione della STEP. Sono considerati relativi servizi e rientrano nell'ambito di applicazione della STEP quelli che sono sia essenziali che specifici per le tecnologie critiche in questione (tecnologie digitali/innovazioni delle tecnologie *deep tech*, tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e/o biotecnologie), in quanto, ad esempio, ne migliorano il contenuto e l'efficienza.

Tra gli esempi di tali servizi figurano i servizi di camera bianca per la fabbricazione di semiconduttori, i servizi di *cloud/edge computing*, i servizi di calcolo ad alte prestazioni, i servizi di prova e sperimentazione, i servizi di cibersicurezza, l'IoT spaziale e i servizi di connettività sicura specifici per la fabbricazione intelligente, il posizionamento, la navigazione e la sincronizzazione (PNT) spaziali, i servizi di monitoraggio e tracciamento in tempo reale e la gestione specializzata delle sperimentazioni cliniche per lo sviluppo di nuovi prodotti farmaceutici. Tali servizi sono ammissibili a ricevere finanziamenti nell'ambito della STEP come progetti autonomi.

Servizi ausiliari quali le attività informatiche, di consulenza o giuridiche possono essere sostenuti tramite la STEP solo se formano parte integrante del costo di investimento di un progetto STEP, a condizione che ciò sia in linea con le norme applicabili allo strumento o al fondo dell'Unione in questione. Di per sé tali servizi non sono considerati progetti STEP.

1.2. Affrontare le carenze di manodopera e di competenze

Il regolamento STEP riconosce che le ambizioni dell'Unione di assumere un ruolo guida nello sviluppo e nella fabbricazione di tecnologie critiche dipendono dal superamento delle considerevoli carenze di manodopera e di competenze. Tali carenze sono particolarmente gravi in alcuni ambiti fondamentali per le transizioni verde e digitale e tale problema è destinato ad accentuarsi per effetto dei cambiamenti demografici. L'eliminazione di tali lacune è fondamentale per garantire il successo delle tecnologie nei settori STEP.

Mediante l'agevolazione degli investimenti nella formazione settoriale, nell'apprendimento permanente e nell'istruzione, il regolamento mira a garantire che la forza lavoro sia in possesso delle conoscenze e delle competenze specialistiche essenziali per la valorizzazione delle capacità dell'Unione in materia di innovazione digitale, tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e biotecnologie. Tale approccio allo sviluppo delle competenze è strutturato per sostenere direttamente la crescita e la competitività dei settori strategici dell'Unione, con particolare attenzione alla creazione di opportunità per i giovani e le persone svantaggiate attualmente non inseriti nei sistemi di occupazione, istruzione o formazione, anche al fine di realizzare appieno il potenziale delle transizioni verde e digitale in modo socialmente equo, inclusivo e giusto. Il regolamento STEP, complementare alla più ampia agenda per le competenze per l'Europa ⁽⁶⁾ e ad altre iniziative settoriali incentrate sulle competenze, si concentra in modo particolare su come colmare le lacune di competenze in ambiti cruciali per il successo dei settori STEP. I progetti STEP dovrebbero avvalersi dei risultati di progetti e iniziative esistenti collegati ai settori pertinenti, come quelli sviluppati dal patto dell'UE per le competenze o dai centri di eccellenza professionale dell'agenda per le competenze per l'Europa ⁽⁷⁾.

Il regolamento STEP si concentra pertanto sulle competenze pertinenti allo sviluppo e alla fabbricazione di tecnologie critiche in tutti i settori STEP, nonché sulla contemporanea creazione di posti di lavoro di qualità e apprendistati. Eventuali competenze più ampie o trasferibili possono essere prese in considerazione in base alle norme specifiche di ciascun fondo.

Ad esempio, nel campo delle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, la STEP intende sostenere progetti in materia di competenze nelle tecnologie avanzate per le batterie e nella manutenzione dei sistemi di energia rinnovabile, accanto ad altre competenze ingegneristiche pertinenti. Per quanto riguarda la tecnologia digitale, lo sviluppo delle competenze in materia di cibersicurezza e di analisi dei dati sarebbe pertinente nell'ambito della STEP.

⁽⁶⁾ <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=it>.

⁽⁷⁾ I progetti dei centri di eccellenza professionale Erasmus+ si concentrano su ambiti legati alla transizione digitale e verde, quali l'IA, il *cloud computing*, la microelettronica, la fabbricazione avanzata o l'energia sostenibile. Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo: <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501>.

IT

GU C del 13.5.2024

Il regolamento STEP sottolinea il ruolo cruciale delle accademie europee dell'industria a zero emissioni nette, istituite dal regolamento sull'industria a zero emissioni nette. A norma dell'articolo 12 del regolamento STEP, gli Stati membri possono utilizzare le loro risorse FSE+ per lo sviluppo di competenze nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette.

2. Settori tecnologici STEP

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento STEP, i settori seguenti sono considerati rientranti nell'ambito di applicazione della STEP:

- le **tecnologie digitali**, incluse quelle che contribuiscono ai traguardi e agli obiettivi del programma strategico per il decennio digitale 2030, i progetti multinazionali, quali definiti all'articolo 2, punto 2), della decisione (UE) 2022/2481, e l'**innovazione delle tecnologie deep tech**;
- le **tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse**, incluse le tecnologie a zero emissioni nette quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette; e
- le **biotecnologie**, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici ⁽⁸⁾, e i loro componenti;

La condizione per definire le tecnologie critiche di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento STEP indica la criticità come criterio qualitativo, per cui il campo di applicazione del regolamento STEP non è fisso, ma può evolversi in funzione dei cambiamenti tecnologici e/o degli sviluppi geopolitici e del commercio internazionale, e la presente nota di orientamento non preclude sviluppi futuri dell'ambito di applicazione. Inoltre, possono integrare la presente nota di orientamento le valutazioni in corso e/o future effettuate dalla Commissione. Tra i riferimenti importanti figurano la dichiarazione di Versailles ⁽⁹⁾ (2022), il regolamento sull'industria a zero emissioni nette ⁽¹⁰⁾, il regolamento sulle materie prime critiche ⁽¹¹⁾, la comunicazione sulla competitività a lungo termine dell'Unione europea ⁽¹²⁾ (2023), l'agenda europea per l'innovazione (2022) ⁽¹³⁾, il programma strategico per il decennio digitale ⁽¹⁴⁾ (2022) e la comunicazione della Commissione sulla promozione della biotecnologia e della biofabbricazione nell'UE ⁽¹⁵⁾ (2024).

L'ambito di applicazione della STEP è in linea con la raccomandazione della Commissione del 3.10.2023 relativa ai settori tecnologici critici per la sicurezza economica dell'UE ai fini di un'ulteriore valutazione dei rischi con gli Stati membri ⁽¹⁶⁾. Un elenco contenente dieci settori tecnologici critici è stato inserito nell'allegato della raccomandazione della Commissione a seguito della valutazione della natura abilitante e trasformativa della tecnologia, del rischio di fusione militare-civile e del rischio di un uso improprio della tecnologia per violazioni dei diritti umani.

Le sezioni seguenti forniscono, per ciascun settore STEP, un elenco indicativo e non esaustivo di esempi e definizioni pertinenti di tecnologie che potrebbero essere prese in considerazione nell'ambito dei settori, anche sulla base dei testi sopra elencati.

⁽⁸⁾ <https://www.ema.europa.eu/en/news/first-version-union-list-critical-medicines-agreed-help-avoid-potential-shortages-eu>.

⁽⁹⁾ <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/11/the-versailles-declaration-10-11-03-2022/>.

⁽¹⁰⁾ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (regolamento sull'industria a zero emissioni nette), concordato politicamente il 6 febbraio 2024, in attesa di pubblicazione ufficiale.

⁽¹¹⁾ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche (regolamento sulle materie prime critiche), concordato politicamente il 13 novembre 2023, in attesa di pubblicazione ufficiale.

⁽¹²⁾ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023DC0168>.

⁽¹³⁾ https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/support-policy-making/shaping-eu-research-and-innovation-policy/new-european-innovation-agenda_en.

⁽¹⁴⁾ https://commission.europa.eu/europes-digital-decade-digital-targets-2030-documents_en.

⁽¹⁵⁾ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52024DC0137R%2801%29>.

⁽¹⁶⁾ https://defence-industry-space.ec.europa.eu/commission-recommendation-03-october-2023-critical-technology-areas-eus-economic-security-further_en.

2.1 Tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie *deep tech*

2.1.1 Tecnologie digitali

Il programma strategico per il decennio digitale 2030⁽¹⁷⁾ stabilisce traguardi e obiettivi digitali nell'ambito delle competenze digitali, delle infrastrutture digitali e della digitalizzazione delle imprese e dei servizi pubblici. Esso menziona diverse tecnologie digitali che contribuiscono ai traguardi e agli obiettivi, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'intelligenza artificiale, il 5G, il 6G, la blockchain, il calcolo ad alte prestazioni, il cloud computing e l'edge computing e l'internet delle cose.

La raccomandazione della Commissione relativa ai settori tecnologici critici per la sicurezza economica dell'UE⁽¹⁸⁾ reca nel suo allegato un elenco indicativo e non esaustivo di settori tecnologici critici⁽¹⁹⁾ ai fini di un'ulteriore valutazione dei rischi da parte degli Stati membri e della Commissione. I settori indicati nell'elenco possono essere per la maggior parte considerati tecnologie digitali pertinenti alla STEP.

La tabella seguente costituisce un elenco indicativo e non esaustivo delle tecnologie digitali menzionate nell'allegato della raccomandazione della Commissione e considerate pertinenti alla STEP.

Settori della tecnologia digitale	Tecnologie (elenco indicativo, non esaustivo)
Tecnologie di semiconduttori avanzati	Microelettronica, compresi i processori; tecnologie fotoniche, compreso il laser ad alta energia; chip ad alta frequenza; apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori con dimensioni dei nodi molto avanzate; tecnologie di semiconduttori qualificate per impiego spaziale
Tecnologie di intelligenza artificiale	Algoritmi di IA; calcolo ad alte prestazioni; <i>cloud computing</i> ed <i>edge computing</i> ; tecnologie di analisi dei dati; visione artificiale, trattamento del linguaggio, riconoscimento degli oggetti; tecnologie per la tutela della vita privata (ad esempio apprendimento federato)
Tecnologie quantistiche	Calcolo quantistico; crittografia quantistica; comunicazioni quantistiche; distribuzione quantistica delle chiavi (QKD); rilevamento quantistico, compresa la gravimetria quantistica; radar quantistico; simulazione quantistica; imaging quantistico; orologi quantistici; metrologia; tecnologie quantistiche qualificate per impiego spaziale
Connettività avanzata, navigazione e tecnologie digitali	Comunicazioni e connettività digitali sicure, come RAN (<i>Radio Access Network</i> , rete di accesso radio) e Open RAN, 5G e 6G; tecnologie di cibersicurezza, compresi la sorveglianza informatica, i sistemi di sicurezza e intrusione, la scienza forense digitale; internet delle cose e realtà virtuale; tecnologie di registro distribuito e identità digitale; tecnologie di orientamento, navigazione e controllo, compresi l'avionica e il posizionamento marino, e PNT spaziali; connettività sicura via satellite
Tecnologie di rilevamento avanzato	Rilevamento elettro-ottico, radar, chimico, biologico, di radiazioni e distribuito; magnetometri, gradiometri magnetici; sensori di campo elettrico subacquei; gravimetri e gradiometri
Robotica e sistemi autonomi	Veicoli autonomi con o senza equipaggio (spaziali, aerei, terrestri, di superficie e subacquei), compreso lo <i>swarming</i> ; robot e sistemi di precisione controllati da robot; esoscheletri; sistemi basati sull'IA

⁽¹⁷⁾ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2481>.

⁽¹⁸⁾ https://defence-industry-space.ec.europa.eu/commission-recommendation-03-october-2023-critical-technology-areas-eus-economic-security-further_en.

⁽¹⁹⁾ https://defence-industry-space.ec.europa.eu/document/download/d2649f7e-44c4-49a9-a59d-bffd298f8fa7_en?filename=C_2023_6689_1_EN_annexe_acte_autonome_part1_v9.pdf.

IT

GU C del 13.5.2024

2.1.2 Innovazioni delle tecnologie *deep tech*

Il considerando 6 del regolamento STEP indica che con innovazioni delle tecnologie *deep tech* si dovrebbe intendere le innovazioni che hanno il potenziale di offrire soluzioni trasformative, radicate nella scienza, nella tecnologia e nell'ingegneria d'avanguardia, comprese le innovazioni che uniscono i progressi nella sfera della fisica, della biologia e del digitale. Le innovazioni delle tecnologie *deep tech* possono essere trasversali e collocarsi all'intersezione tra le tecnologie digitali, le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e le biotecnologie. Il potenziale di trasformazione può emergere anche dalla combinazione delle tecnologie nei tre settori STEP, ad esempio negli ambiti della nanobiotecnologia o della bioinformatica, delle tecnologie avanzate di stoccaggio dell'energia, come le batterie e i supercondensatori di prossima generazione, e delle reti intelligenti. Il potenziale trasformativo esiste anche laddove le tecnologie (ad esempio semiconduttori avanzati, tecnologie quantistiche, tecnologie solari o robotica) richiedono metodi di sviluppo e fabbricazione specifici per rispondere a condizioni ambientali difficili come quelle dei settori dello spazio e della difesa, ad esempio negli ambiti relativi alla comunicazione spaziale sicura. I settori, i sottosettori, le applicazioni e le definizioni delle tecnologie *deep tech* possono cambiare in funzione dell'evoluzione delle tecnologie ⁽²⁰⁾ e dei mercati nel tempo.

2.2 Tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento STEP, le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse comprendono le tecnologie a zero emissioni nette quali definite all'articolo 4 del regolamento sull'industria a zero emissioni nette. Inoltre, al più tardi entro nove mesi dall'entrata in vigore del regolamento sull'industria a zero emissioni nette, la Commissione adotterà un atto delegato per modificarne l'allegato in base all'elenco delle tecnologie a zero emissioni nette di cui all'articolo 4 di detto regolamento, al fine di individuare le sottocategorie delle tecnologie a zero emissioni nette e l'elenco dei componenti specifici utilizzati per tali tecnologie.

La tabella seguente elenca le tecnologie contemplate dall'articolo 4 del regolamento sull'industria a zero emissioni nette e dal relativo allegato.

Settori delle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse quali definiti nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette	Tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette
Tecnologie solari	Tecnologie solari fotovoltaiche; tecnologie solari termoelettriche; tecnologie solari termiche; altre tecnologie solari
Tecnologie per l'energia eolica onshore e le energie rinnovabili offshore	Tecnologie per l'energia eolica onshore; tecnologie per le energie rinnovabili offshore
Tecnologie delle batterie e di stoccaggio dell'energia	Tecnologie delle batterie; tecnologie di stoccaggio dell'energia
Pompe di calore e tecnologie dell'energia geotermica	Tecnologie di pompe di calore; tecnologie dell'energia geotermica
Tecnologie dell'idrogeno	Elettrolizzatori; celle a combustibile a idrogeno; altre tecnologie dell'idrogeno
Tecnologie del biogas e del biometano sostenibili	Tecnologie del biogas sostenibile; tecnologie del biometano sostenibile
Tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio	Tecnologie di cattura del carbonio; tecnologie di stoccaggio del carbonio
Tecnologie delle reti elettriche	tecnologie delle reti elettriche; tecnologie di ricarica elettrica per i trasporti; tecnologie di digitalizzazione della rete; altre tecnologie delle reti elettriche
Tecnologie della fissione nucleare	Tecnologie per l'energia da fissione nucleare; tecnologie del ciclo del combustibile nucleare

⁽²⁰⁾ Alcuni esempi di tecnologie *deep tech* figurano nel programma di lavoro del CEI per il 2024, disponibile all'indirizzo: https://eic.ec.europa.eu/eic-2024-work-programme_en; e nella relazione d'impatto del CEI per il 2023, disponibile all'indirizzo https://eic.ec.europa.eu/news/european-innovation-council-impact-report-2023-eu70-billion-deep-tech-portfolio-2024-03-18_en.

GU C del 13.5.2024

IT

Settori delle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse quali definiti nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette	Tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette
Tecnologie per i combustibili alternativi sostenibili	Tecnologie per i combustibili alternativi sostenibili
Tecnologie idroelettriche	Tecnologie idroelettriche
Altre tecnologie delle energie rinnovabili	Tecnologie dell'energia osmotica; tecnologie dell'energia ambientale diverse dalle pompe di calore; tecnologie della biomassa; tecnologie dei gas di scarica; tecnologie dei gas da impianti di trattamento delle acque; altre tecnologie delle energie rinnovabili
Tecnologie per l'efficienza energetica inerenti al sistema energetico	Tecnologie per l'efficienza energetica inerenti al sistema energetico; tecnologie delle reti del calore; altre tecnologie per l'efficienza energetica inerenti al sistema energetico
Tecnologie per i combustibili rinnovabili di origine non biologica	Tecnologie per i combustibili rinnovabili di origine non biologica
Soluzioni biotecnologiche in materia di clima ed energia	Soluzioni biotecnologiche in materia di clima ed energia
Tecnologie industriali trasformatrici per la decarbonizzazione	Tecnologie industriali trasformatrici per la decarbonizzazione
Tecnologie di trasporto e utilizzo di CO ₂	Tecnologie di trasporto di CO ₂ ; tecnologie di utilizzo di CO ₂
Tecnologie di propulsione eolica e di propulsione elettrica per i trasporti	Tecnologie di propulsione eolica; tecnologie di propulsione elettrica
Altre tecnologie nucleari	Altre tecnologie nucleari

La raccomandazione della Commissione relativa ai settori tecnologici critici per la sicurezza economica dell'UE ⁽²¹⁾ fornisce un'indicazione di determinate tecnologie critiche pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse. La tabella seguente costituisce un elenco indicativo e non esaustivo di tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse pertinenti alla STEP.

Altri settori delle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse	Altre tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse (elenco indicativo, non esaustivo)
Materiali avanzati, tecnologie di fabbricazione e riciclaggio	Tecnologie per nanomateriali; materiali intelligenti; materiali ceramici avanzati; materiali <i>stealth</i> ; materiali sicuri e sostenibili fin dalla progettazione; fabbricazione additiva; fabbricazione di microprecisione a controllo digitale e lavorazione/saldatura laser su piccola scala; tecnologie per l'estrazione; trasformazione e riciclaggio di materie prime critiche e di altri componenti (ad esempio catalizzatori, batterie), compresi l'estrazione idrometallurgica, la biolisciviazione, la filtrazione basata sulle nanotecnologie, il trattamento elettrochimico e la massa nera
Tecnologie vitali per la sostenibilità, quali la depurazione e la desalinizzazione delle acque	Tecnologie di depurazione e desalinizzazione
Tecnologie dell'economia circolare	Tecnologie per il riutilizzo e il riciclaggio dei componenti elettronici (rifiuti elettronici); tecnologie della bioeconomia circolare (ad esempio per la conversione dei rifiuti in materiali a base biologica o energia di valore)

⁽²¹⁾ https://defence-industry-space.ec.europa.eu/commission-recommendation-03-october-2023-critical-technology-areas-eus-economic-security-further_en.

IT

GU C del 13.5.2024

2.3 Biotecnologie

Il considerando 6 del regolamento STEP indica che le biotecnologie dovrebbero essere intese come l'applicazione della scienza e della tecnologia agli organismi viventi, nonché a loro parti, prodotti e modelli, al fine di alterare materiali viventi o non viventi per produrre conoscenze, beni e servizi. Tale definizione è intenzionalmente ampia al fine di ricomprendere le attività biotecnologiche esistenti e future ed è in linea con la definizione statistica unica di biotecnologia elaborata dall'OCSE⁽²³⁾. In generale, si possono far rientrare nelle biotecnologie anche tutte le applicazioni tecnologiche che utilizzano sistemi biologici, organismi viventi o loro derivati per realizzare o modificare prodotti o procedimenti ad uso specifico.

I settori di applicazione delle biotecnologie comprendono i settori bioindustriali (ad esempio materiali da imballaggio, tessuti, compositi, isolanti e da costruzione, biocarburanti, vernici, adesivi, solventi); i servizi ambientali (ad esempio biosensori, decontaminazione del suolo/dell'acqua/dell'aria); il settore agroalimentare (ad esempio i biofertilizzanti) o i settori farmaceutico e medico (ad esempio vaccini, organoidi, terapia genica e cellulare).

La tabella seguente presenta un elenco indicativo e non esaustivo di biotecnologie pertinenti alla STEP, elaborato sulla base delle definizioni statistiche dell'OCSE basate su elenchi e integrato dai medicinali figuranti nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici⁽²³⁾ e dai loro componenti.

Settori biotecnologici ⁽²⁴⁾	Biotecnologie (elenco indicativo, non esaustivo)
DNA/RNA	Genomica; farmacogenomica; sonde geniche; ingegneria genetica; sequenziamento/sintesi/amplificazione del DNA/dell'RNA; profilo di espressione genica e utilizzo della tecnologia antisense; sintesi del DNA su larga scala; nuove tecniche genomiche; <i>gene drive</i> .
Proteine e altre molecole	Sequenziamento/sintesi/ingegnerizzazione di proteine e peptidi (inclusi gli ormoni a grande molecola); nuovi metodi di somministrazione per farmaci a grande molecola; proteomica; isolamento e purificazione delle proteine; segnalazione; identificazione dei recettori cellulari; sviluppo di prodotti policlonali.
Coltura e ingegneria cellulare e tissutale	Coltura cellulare/tissutale; ingegneria dei tessuti (incluse le impalcature tissutali e l'ingegneria biomedica); fusione cellulare; tecnologie di selezione assistita da marcatori; ingegneria metabolica; terapie cellulari; biostampa di cellule/organi sostitutivi
Tecniche biotecnologiche di processo	Fermentazione per mezzo di bioreattori; bioraffinazione; biotrasformazione; biolisciviazione; <i>biopulping</i> ; <i>biobleaching</i> ; biodesolfurazione; biobonifica; biorilevamento; biofiltrazione e fitobonifica; acquacoltura molecolare; protezione e decontaminazione, compresi gli agenti decontaminanti umani; biocatalisi, nuove tecniche di prova adatte all' <i>high-throughput screening</i> ; miglioramento dei processi e ottimizzazione della somministrazione per i biomedicinali e medicinali per terapie avanzate
Vettori genici e a RNA	Terapia genica; vettori virali
Bioinformatica	Costruzione di banche dati sui genomi; sequenze di proteine; modellizzazione di processi biologici complessi, compresa la biologia dei sistemi; sviluppo della genomica personalizzata
Nanobiotecnologia	Applicazione degli strumenti e dei processi di nano/microfabbricazione alla costruzione di dispositivi per lo studio dei biosistemi e applicazioni nella somministrazione di farmaci, diagnostica, fabbricazione.

⁽²³⁾ https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/revised-proposal-for-the-revision-of-the-statistical-definitions-of-biotechnology-and-nanotechnology_085e0151-en.

⁽²³⁾ La prima versione dell'elenco dell'Unione dei medicinali critici, concordata per contribuire a evitare potenziali carenze nell'UE, è disponibile all'indirizzo: <https://www.ema.europa.eu/en/news/first-version-union-list-critical-medicines-agreed-help-avoid-potential-shortages-eu>.

⁽²⁴⁾ Per estensione, i medicinali figuranti nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici prodotti con un processo chimico (e i loro intermedi) sarebbero ammissibili, così come i reagenti necessari per testare/rilasciare i prodotti.

GU C del 13.5.2024

IT

3. Condizioni STEP

L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento STEP precisa che le tecnologie di cui alla sezione 2 della nota di orientamento sono considerate critiche se soddisfano **almeno una** delle condizioni seguenti:

- apportano al mercato interno un elemento innovativo, emergente e all'avanguardia con un notevole potenziale economico;
- contribuiscono a ridurre o a prevenire le dipendenze strategiche dell'Unione.

Le due condizioni di cui sopra non sono cumulative ai fini della valutazione della criticità; nelle sottosezioni seguenti figura una loro descrizione più approfondita. Le autorità responsabili dei programmi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento STEP dovrebbero stabilire criteri specifici volti a soddisfare le condizioni di cui sopra nei loro processi di finanziamento (ad esempio gli inviti a presentare proposte) e, di conseguenza, devono valutare il rispetto di tali condizioni nella valutazione dei progetti presentati.

La dimensione del mercato interno, per quanto riguarda la prima condizione, e la dimensione dell'Unione, per quanto riguarda la seconda condizione, sono esplicitate nel testo del regolamento STEP.

3.1 Elemento innovativo, emergente e all'avanguardia e notevole potenziale economico

La STEP mira a sostenere lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche. Tali tecnologie apportano al mercato interno un elemento innovativo, emergente e all'avanguardia (articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento STEP) con un notevole potenziale economico.

Una combinazione di almeno due degli elementi citati potrebbe far sì che una tecnologia sia considerata critica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a). Gli elementi innovativi introducono il criterio fondamentale della «novità», portatrice di miglioramenti o cambiamenti sostanziali in un settore o in un'industria specifici. Gli elementi emergenti si riferiscono alle nuove tecnologie di recente sviluppo, derivanti ad esempio dalla base di ricerca, che iniziano ad affermarsi e a offrire prospettive in termini di crescita o impatto significativi⁽²⁵⁾. Gli elementi all'avanguardia si riferiscono alle tecnologie più avanzate, innovative e sofisticate attualmente disponibili o in fase di sviluppo nell'Unione.

Il sostegno della STEP dovrebbe dare priorità alle innovazioni pionieristiche che hanno il potenziale di plasmare, rivoluzionare o creare un mercato e di offrire un potenziale economico significativo all'Unione.

L'importanza del potenziale economico dovrebbe essere valutata in termini di capacità delle tecnologie di raggiungere un'ampia gamma di mercati dell'Unione (piuttosto che mercati geograficamente limitati) o di avere un impatto sostanziale sullo sviluppo o sulla fabbricazione della tecnologia.

Le tecnologie STEP sono dotate della probabilità di produrre i maggiori effetti di ricaduta in altri Stati membri, aspetto da cui può derivare una crescita del potenziale economico per il mercato unico (in linea con il considerando 5 del regolamento STEP). Le ricadute transfrontaliere potrebbero essere misurate in termini di contributo positivo alla crescita, all'occupazione e agli investimenti in R&S.

3.2 Ridurre o prevenire le dipendenze strategiche

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento STEP, le tecnologie nell'ambito dei pertinenti settori STEP sono considerate critiche se contribuiscono a ridurre o prevenire le dipendenze strategiche dell'Unione.

⁽²⁵⁾ Conformemente al documento di lavoro 01/2022 del CEI del 2022, disponibile all'indirizzo: https://eic.ec.europa.eu/document/download/f8784d43-c128-4338-90b7-0e67e8217dc1_en.

IT

GU C del 13.5.2024

Alcune dipendenze e vulnerabilità sono state individuate in una serie di valutazioni e tabelle di marcia elaborate a livello dell'Unione ⁽²⁶⁾:

- i. nell'ambito dell'aggiornamento della politica industriale ⁽²⁷⁾ la Commissione ha svolto periodicamente attività di anticipazione e monitoraggio delle dipendenze strategiche dell'Unione. Nel 2021 la Commissione ha effettuato undici esami approfonditi delle dipendenze in diversi settori strategici ⁽²⁸⁾;
- ii. in linea con il suo piano d'azione 2021 ⁽²⁹⁾ la Commissione ha istituito l'osservatorio sulle tecnologie critiche ⁽³⁰⁾ al fine di valutare tutte le tecnologie essenziali per le industrie dello spazio, della difesa e civile, individuando le debolezze della catena di approvvigionamento, le carenze in termini di capacità e le dipendenze al di fuori dell'Unione. L'osservatorio, che si basa su dati di vasta portata, al di là della semplice estrapolazione statistica, è fondamentale per monitorare la solidità delle catene di approvvigionamento, in particolare nei settori a basso volume ma di importanza cruciale;
- iii. la strategia europea per la sicurezza economica ⁽³¹⁾ (2023) ha individuato diverse categorie generali e non esaustive di rischi per la sicurezza economica, riflettendo la dimensione UE dell'analisi dei rischi che hanno effetti potenziali sull'intera Unione. Una categoria pone in evidenza i rischi connessi alla resilienza delle catene di approvvigionamento, comprese le dipendenze che hanno maggiori probabilità di essere strumentalizzate a fini geopolitici. Per attenuare tali rischi la strategia si basa, tra l'altro, sulla promozione della competitività e della crescita dell'Unione, sul rafforzamento del mercato interno, sul sostegno a un'economia forte e resiliente e sulla promozione della base industriale, tecnologica e della ricerca dell'Unione. La STEP è uno strumento fondamentale a tale riguardo: essa mira a sostenere lo sviluppo e la fabbricazione nell'Unione di tecnologie critiche e a rafforzare le rispettive catene del valore al fine di ridurre o prevenire le dipendenze strategiche dell'Unione, in linea con le norme in materia di aiuti di Stato;
- iv. sulla base dell'elenco UE dei medicinali critici ⁽³²⁾ la Commissione ha effettuato una prima valutazione delle vulnerabilità su undici medicinali e continuerà ad attuare il suo mandato politico specifico in questo ambito ⁽³³⁾.

Si può inoltre ritenere di essere in presenza di una dipendenza strategica quando l'Unione europea dipende in misura significativa da fonti di approvvigionamento di paesi terzi per una tecnologia di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

Ai fini del regolamento STEP, diversi dei fattori seguenti dovrebbero essere presi in considerazione al momento di stabilire se le tecnologie **riducono o prevengono le dipendenze strategiche dell'Unione**:

- *contributo alla leadership industriale e tecnologica dell'Unione*: la leadership industriale e tecnologica dell'Unione nei pertinenti settori STEP di cui alla sezione 2 si tradurrebbe per l'Unione in un vantaggio competitivo nel panorama tecnologico globale e contribuirebbe a prevenire le dipendenze. Ad esempio la STEP potrebbe sostenere lo sviluppo di tecniche di fabbricazione avanzate, come la fabbricazione additiva, che potrebbero rafforzare il vantaggio competitivo dell'Unione nelle industrie ad alta tecnologia;

⁽²⁶⁾ La definizione del concetto di dipendenza strategica si evolve in funzione dei cambiamenti tecnologici e/o degli sviluppi geopolitici e del commercio internazionale. Alcune dipendenze strategiche possono essere riconosciute in altri documenti a livello dell'UE.

⁽²⁷⁾ Comunicazione della Commissione «Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa», 2021, disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0350>.

⁽²⁸⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle dipendenze e le capacità strategiche, 2022, disponibile all'indirizzo: <https://ec.europa.eu/newsroom/cipr/items/738844/en>.

⁽²⁹⁾ Piano d'azione sulle sinergie tra i settori civile, della difesa e dello spazio, 2021, disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0070>.

⁽³⁰⁾ https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/stronger-european-defence_it.

⁽³¹⁾ Comunicazione congiunta sulla strategia europea per la sicurezza economica, 2023, disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:52023JC0020>.

⁽³²⁾ La prima versione dell'elenco dell'Unione dei medicinali critici, concordata per contribuire a evitare potenziali carenze nell'UE, è disponibile all'indirizzo: <https://www.ema.europa.eu/en/news/first-version-union-list-critical-medicines-agreed-help-avoid-potential-shortages-eu>.

⁽³³⁾ A seguito della comunicazione della Commissione sulla risposta alle carenze di medicinali critici nell'Unione europea, 2023, disponibile all'indirizzo: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023DC0672R\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023DC0672R(01)).

GU C del 13.5.2024

IT

- *contributo alle infrastrutture critiche a livello europeo*: l'accesso illimitato ⁽³⁴⁾ ai componenti e alle tecnologie essenziali consentirà lo sviluppo e la fabbricazione delle infrastrutture critiche dell'Unione senza rischi di perturbazione o ritardo nella fornitura. Ad esempio la STEP potrebbe sostenere lo sviluppo di tecnologie critiche necessarie nei sistemi satellitari spaziali e terrestri e nelle reti elettriche;
- *aumento della capacità di fabbricazione*: aumentando la capacità di fabbricazione delle materie prime critiche, dei componenti chiave o delle catene del valore all'interno dell'Unione, laddove vi sia un rischio di dipendenza strategica nell'Unione, alcuni investimenti possono ridurre direttamente la dipendenza da fonti di paesi terzi rafforzando in tal modo l'autosufficienza e la resilienza dell'Unione. Ad esempio la STEP potrebbe sostenere la creazione di impianti di fabbricazione di componenti critici e/o la loro catena del valore, come nel caso degli impianti per le batterie, dei chip a semiconduttori o dei prodotti farmaceutici;
- *rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento*: il potenziamento della sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi, componenti e tecnologie critici nell'Unione presuppone una comprensione generale della necessità di una gestione collettiva delle dipendenze. Una misura può affrontare un problema di sicurezza dell'approvvigionamento a livello regionale, rafforzando a sua volta la capacità dell'Unione di affrontare efficacemente le perturbazioni e le vulnerabilità dell'approvvigionamento in qualsiasi parte del suo territorio. Ad esempio la STEP potrebbe sostenere la rilocalizzazione della produzione di determinati medicinali critici laddove vi sia una dipendenza strategica nell'Unione oppure attraverso il sostegno a progetti relativi alle materie prime critiche;
- *promozione di effetti transfrontalieri positivi nel mercato interno*: la promozione della cooperazione e del coordinamento nell'ambito del mercato interno può contribuire a creare catene di approvvigionamento industriali e settori a valle resilienti. Essa favorisce anche condizioni di parità, riducendo in tal modo le distorsioni e rafforzando la competitività complessiva. Ad esempio la STEP potrebbe sostenere lo sviluppo coordinato di sistemi avanzati di stoccaggio a batteria per l'integrazione delle energie rinnovabili mediante la messa in comune di competenze e risorse tra gli Stati membri.

3.3 Relazione con il regolamento sull'industria a zero emissioni nette e con il regolamento sulle materie prime critiche

A norma dell'articolo 2, paragrafi 4 e 5, del regolamento STEP, i progetti riconosciuti strategici conformemente al regolamento sull'industria a zero emissioni nette o al regolamento sulle materie prime critiche sono automaticamente considerati progetti che contribuiscono agli obiettivi STEP.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento STEP, i progetti strategici riconosciuti in conformità alle disposizioni pertinenti del regolamento sull'industria a zero emissioni nette, e conformi ai criteri relativi alla resilienza ⁽³⁵⁾ o ai criteri relativi all'impatto positivo sulla catena di approvvigionamento dell'Unione di cui al regolamento sull'industria a zero emissioni nette, o ai criteri relativi al contributo agli obiettivi dell'Unione in materia di clima o di energia di cui al regolamento sull'industria a zero emissioni nette, sono considerati progetti che contribuiscono all'obiettivo STEP nel settore STEP pertinente alle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse. In conformità alle pertinenti disposizioni del regolamento sull'industria a zero emissioni nette, gli Stati membri sono tenuti a riconoscere come progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette i progetti di fabbricazione di tecnologie a zero emissioni nette ubicati nell'Unione. Al più tardi entro nove mesi dall'entrata in vigore del regolamento sull'industria a zero emissioni nette, la Commissione adotterà un atto delegato per modificarne l'allegato in base all'elenco delle tecnologie a zero emissioni nette di cui all'articolo 4 di detto regolamento, al fine di individuare le sottocategorie delle tecnologie a zero emissioni nette e l'elenco dei componenti specifici utilizzati per tali tecnologie.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento STEP, i progetti strategici riconosciuti in conformità alle disposizioni pertinenti del regolamento sulle materie prime critiche sono considerati progetti che contribuiscono all'obiettivo STEP nei tre settori STEP pertinenti. Secondo l'articolo 7 del regolamento sulle materie prime critiche, le domande di riconoscimento di un progetto relativo alle materie prime critiche come progetto strategico devono essere presentate dal promotore del progetto alla Commissione.

⁽³⁴⁾ Esente da restrizioni all'esportazione non imposte dall'UE con applicabilità extraterritoriale.

⁽³⁵⁾ Il criterio di selezione relativo alla resilienza tecnologica e industriale è soddisfatto se è soddisfatto uno dei tre sottocriteri di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'industria a zero emissioni nette, ad esempio aumentando la capacità di produzione di una tecnologia a zero emissioni nette nell'Unione, in relazione alla quale l'Unione dipende per oltre il 50 % da importazioni provenienti da paesi terzi.

IT

GU C del 13.5.2024

3.4 Importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI)

Secondo il considerando 6 del regolamento STEP, le tecnologie che rientrano nei tre settori STEP e sono oggetto di un importante progetto di comune interesse europeo (*important project of common European interest* - IPCEI) ⁽³⁶⁾ approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dovrebbero essere considerate critiche e i singoli progetti che rientrano nell'ambito di applicazione di tale IPCEI dovrebbero essere ammissibili al finanziamento, conformemente alle norme del programma pertinente, nella misura in cui il deficit di finanziamento individuato o, se del caso, i costi ammissibili non siano stati ancora completamente coperti.

La Commissione mantiene un elenco aggiornato di IPCEI approvati e integrati ⁽³⁷⁾, molti dei quali potrebbero essere considerati pertinenti alla STEP dal momento che le tecnologie sottostanti rientrano nei tre settori STEP; tra tali progetti figurano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo ⁽³⁸⁾:

- l'IPCEI sulla catena del valore della microelettronica ⁽³⁹⁾;
- l'IPCEI sulla catena del valore delle batterie ⁽⁴⁰⁾;
- l'IPCEI sulla catena del valore dell'idrogeno ⁽⁴¹⁾;
- IPCEI su cloud computing ed edge computing ⁽⁴²⁾.

⁽³⁶⁾ https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/ipcei_en

⁽³⁷⁾ https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/ipcei/approved-ipceis_en

⁽³⁸⁾ Esiste un IPCEI in attesa di approvazione relativo alla salute, disponibile all'indirizzo: https://www.economie.gouv.fr/files/files/2022/Press_Manifesto_towards_health_IPCEI.pdf

⁽³⁹⁾ https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/ipcei/approved-ipceis/microelectronics-value-chain_en

⁽⁴⁰⁾ https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/ipcei/approved-ipceis/batteries-value-chain_en

⁽⁴¹⁾ https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/ipcei/approved-ipceis/hydrogen-value-chain_en

⁽⁴²⁾ https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/ipcei/approved-ipceis/cloud_en

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europeaIT
Serie C

C/2025/6798

23.12.2025

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Seconda nota di orientamento sulla piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), che chiarisce alcuni elementi del regolamento (UE) 2024/795 e della comunicazione C/2024/3209 della Commissione

(C/2025/6798)

Scopo di questa seconda nota di orientamento non vincolante della Commissione è offrire orientamenti pratici su talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 (regolamento STEP) al fine di agevolarne l'attuazione, tenendo conto degli insegnamenti tratti dall'attuazione sul campo e delle modifiche introdotte nel regolamento STEP dal regolamento (UE) 2025/2653 ⁽¹⁾ (regolamento mini-omnibus sulla difesa). Sebbene riformuli occasionalmente la normativa dell'UE, la presente nota non intende ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi stabiliti dal regolamento STEP. Per valutare l'ammissibilità dei progetti a una determinata opportunità di finanziamento a norma del regolamento STEP, i promotori dei progetti sono invitati a fare riferimento alle norme del programma pertinente (ad esempio quali definite nei rispettivi atti di base, programmi di lavoro annuali, inviti e descrizioni tematiche), dato che tali norme continuano ad applicarsi. La STEP non è un nuovo strumento di finanziamento, ma opera attraverso i programmi dell'UE esistenti. La presente nota si basa sui primi orientamenti pubblicati nel maggio 2024, che restano validi. Scopo della presente nota è fornire ulteriori informazioni ai promotori dei progetti e alle autorità di gestione in merito alle modalità di attuazione della STEP.

INTRODUZIONE

La piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), istituita dal regolamento (UE) 2024/795, sostiene lo sviluppo e la fabbricazione nell'UE di tecnologie critiche di interesse per la competitività dell'UE, unitamente alle competenze e ai posti di lavoro necessari per conseguire tali obiettivi.

Nel maggio 2024 ⁽²⁾ la Commissione ha pubblicato una prima nota di orientamento non vincolante con l'intento di offrire orientamenti pratici in merito a talune disposizioni del regolamento STEP e facilitarne l'attuazione. Il regolamento mini-omnibus sulla difesa modifica l'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento STEP, invitando la Commissione ad aggiornare la nota di orientamento al fine di includervi le tecnologie di difesa.

Questa seconda nota di orientamento risponde a tale mandato e alle richieste di riscontro e chiarimenti emerse durante l'attuazione della STEP. Chiarisce il sostegno della STEP alle tecnologie di difesa e altre informazioni di interesse per lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche, senza pregiudicare le norme sulla concorrenza, in particolare quelle sugli aiuti di Stato. **Dovrebbe essere letta in combinato disposto con la prima nota di orientamento, che rimane valida e si applica ora anche alle tecnologie di difesa.**

1. Obiettivi STEP

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento STEP ne delinea i principali obiettivi: a) sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche in tutta l'UE, o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore; b) affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali per tutti i tipi di posti di lavoro di qualità a sostegno del primo obiettivo.

I primi orientamenti STEP stabiliscono tali obiettivi, che ora si applicano alle tecnologie di difesa e sui quali di seguito vengono fornite ulteriori informazioni.

⁽¹⁾ GU L, 2025/2653, 22.12.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2653/oj>.

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione C/2024/3209, Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), 2024, disponibile all'indirizzo: https://strategic-technologies.europa.eu/about/step-documents_en?prefLang=it.

IT

GU C del 23.12.2025

1.1. ***Sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche in tutta l'UE, o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore***

— Progetti strategici nel contesto dell'atto legislativo sui medicinali critici

Nel marzo 2025 la Commissione ha proposto l'atto legislativo sui medicinali critici⁽¹⁾ con l'obiettivo di migliorare la disponibilità, l'approvvigionamento e la produzione di medicinali critici all'interno dell'UE. La proposta di atto legislativo sui medicinali critici modificherebbe il regolamento STEP per allineare il trattamento previsto nell'ambito della STEP dei progetti individuati come strategici ai sensi del regolamento sull'industria a zero emissioni nette, del regolamento sulle materie prime critiche⁽²⁾ e dell'atto legislativo sui medicinali critici.

Di conseguenza i progetti strategici designati in conformità dell'atto legislativo sui medicinali critici che affrontano una vulnerabilità nelle catene di approvvigionamento dei medicinali critici devono essere considerati progetti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento STEP. Tuttavia ciò non conferisce automaticamente alle organizzazioni il diritto a beneficiare di finanziamenti dell'UE né all'assegnazione automatica del marchio STEP. I finanziamenti devono comunque essere in linea con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato.

— Riciclaggio e gestione dei rifiuti, comprese le materie prime critiche

I progetti di riciclaggio e gestione dei rifiuti possono rientrare nell'ambito di applicazione della STEP qualora comportino lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie di riciclaggio nuove o se contribuiscono direttamente a rafforzare le catene del valore delle materie prime critiche utilizzate nelle tecnologie critiche nel quadro della STEP. Di contro, i progetti che si limitano alla diffusione di processi di riciclaggio disponibili in commercio non sono in genere ammissibili nell'ambito della STEP.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento STEP, i progetti relativi alle materie prime critiche possono rientrare nell'ambito di applicazione se salvaguardano e rafforzano le catene del valore delle tecnologie critiche, non soltanto se sono progetti «strategici» ai sensi del regolamento sulle materie prime critiche⁽³⁾. I progetti in questione dovranno comunque sostenere gli obiettivi STEP e soddisfare almeno una condizione STEP per essere considerati critici (cfr. sezione 3 della prima nota di orientamento). Ne consegue che:

- i progetti che sviluppano una nuova tecnologia critica di riciclaggio/gestione dei rifiuti possono essere ritenuti idonei a soddisfare gli obiettivi e le condizioni STEP (innovazione o prevenzione/riduzione delle dipendenze);
- se il progetto si basa su una tecnologia disponibile in commercio, si applicano le norme di cui al regolamento sulle materie prime critiche:
 - se il materiale recuperato è una materia prima strategica (allegato I del regolamento sulle materie prime critiche), il progetto deve essere verificato rispetto alla definizione di «progetto strategico» di cui al medesimo regolamento (articolo 6). A norma dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento STEP, i progetti designati come strategici in forza del regolamento sulle materie prime critiche rientrano automaticamente nell'ambito di applicazione della STEP;
 - se il materiale recuperato è una materia prima critica (allegato II del regolamento sulle materie prime critiche), il progetto può essere considerato un relativo servizio critico e specifico per lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie STEP, a condizione che ne sostenga chiaramente le catene del valore.

Per quanto concerne altri progetti in materia di riciclaggio o di gestione dei rifiuti non collegati alle materie prime critiche, soltanto i progetti per lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche (ossia i progetti che sostengono gli obiettivi STEP e soddisfano almeno una condizione STEP) possono essere ammissibili nell'ambito della STEP.

1.1.1. ***Sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche in tutta l'UE***

Secondo il regolamento STEP e la prima nota di orientamento, la STEP non riguarda l'installazione e la diffusione di prodotti finali. Può tuttavia riguardare i relativi servizi critici e specifici per lo sviluppo e la fabbricazione di tali prodotti nei settori STEP (cfr. sezione 1.1.2 della prima nota di orientamento), anche nei casi in cui la diffusione possa essere in linea con la STEP se si qualifica come relativo servizio.

⁽¹⁾ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro volto a rafforzare la disponibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici, nonché la disponibilità e l'accessibilità dei medicinali di interesse comune, e che modifica il regolamento (UE) 2024/795, 11 marzo 2025, disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52025PC0102>.

⁽²⁾ Cfr. sezione 3.3 della prima nota di orientamento, disponibile all'indirizzo: https://strategic-technologies.europa.eu/about/step-documents_en?prefLang=it.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020, disponibile all'indirizzo: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj>.

GU C del 23.12.2025

IT

Conformemente alla prima nota di orientamento, ai fini dell'ammissibilità a norma del regolamento STEP, la fabbricazione dovrebbe essere intesa come comprendente la creazione di nuove linee di produzione, tra cui impianti primi nel loro genere (cfr. sezione 1 della prima nota di orientamento). La realizzazione di impianti primi nel loro genere potrebbe essere ammissibile quando questi ultimi sono essenziali per lo sviluppo di una tecnologia altamente innovativa o per l'espansione di un processo innovativo precedentemente dimostrato soltanto su scala pilota, a condizione che tale tecnologia o processo i) contribuisca agli obiettivi STEP e ii) soddisfi almeno una delle condizioni STEP.

La STEP può sostenere progetti che istituiscono linee di produzione, a condizione che le attività sostengano prevalentemente lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche nei settori STEP (ad esempio impianti primi nel loro genere, linee pilota o l'espansione di processi innovativi). Di contro, non rientrano nell'ambito di applicazione della STEP la diffusione su vasta scala o la produzione in serie di prodotti finali, né le attività periferiche che non siano critiche né specifiche per lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche.

Ad esempio, per quanto concerne i veicoli elettrici, la STEP può sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche (ad esempio sistemi di propulsione elettrica, batterie avanzate, elettronica di potenza e sistemi di gestione dell'energia), a condizione che tali tecnologie rientrino nei settori STEP e soddisfino gli obiettivi STEP, comprese le condizioni STEP. La produzione su vasta scala di veicoli elettrici in quanto tali o le attività periferiche quali i reparti di verniciatura non sarebbero invece ammissibili nell'ambito della STEP.

A titolo di esempio, la diffusione di elettrolizzatori potrebbe essere ammissibile nell'ambito della STEP a condizione che il sostegno sia concesso per una tecnologia che, al momento della valutazione dell'ammissibilità, sia prima nel suo genere e rappresenti un'innovazione significativa: 1) la capacità degli elettrolizzatori è superiore all'attuale stato dell'arte (ciò significa che una capacità < 20 MW non è considerata innovativa); oppure 2) comprende una tecnologia innovativa diversa dall'elettrolisi della membrana elettrolitica polimerica/alcalina standard (ad esempio celle elettrolitiche a ossido solido); oppure 3) perché fa parte di un progetto/di una soluzione integrato/a e altamente innovativo/a, o perché presenta un'applicazione innovativa o un modello imprenditoriale innovativo, in un momento in cui non esistono ancora progetti simili nell'Unione oppure perché rispetto ai progetti simili il progetto dimostrativo presenta caratteristiche importanti che ne rivelano la superiorità in termini di potenziale di innovazione.

Ad esempio, nel settore delle biotecnologie possono essere compresi, in linea con la strategia sulle contromisure mediche e i progetti già sostenuti nell'ambito del programma EU4Health, la pubblicazione di inviti a presentare proposte per una fabbricazione innovativa garantita da investimenti in tecnologie di fabbricazione innovative resilienti, scalabili, intelligenti, modulari e flessibili, nonché inviti a presentare proposte per processi di produzione di contromisure mediche e tecnologie per la sicurezza dei siti di fabbricazione (quali la cibersicurezza). Si prevede che tali azioni renderanno la fabbricazione più agile, di più facile espansione, più sostenibile e più resiliente, migliorando la capacità di risposta a picchi di domanda e la prevenzione di carenze di contromisure mediche, oltre a rafforzare la competitività dell'industria manifatturiera dell'Unione e a sostenere l'autonomia strategica dell'UE e la strategia industriale dell'Unione nel settore delle contromisure mediche.

1.1.2. Altri esempi

Conformemente alla prima nota di orientamento, i «relativi servizi» comprendono servizi specializzati critici e specifici per lo sviluppo e la fabbricazione di prodotti finali che rientrano a loro volta nell'ambito di applicazione della STEP. Tuttavia, soltanto le infrastrutture o le apparecchiature critiche e specifiche per lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o lo sviluppo di competenze rilevanti sono ammissibili nell'ambito della STEP. Le infrastrutture di uso generale non sono ammissibili come progetto a sé stante, ma i costi accessori possono essere inclusi laddove consentito dalle norme specifiche del programma ⁽⁹⁾. Le spese per l'acquisto di terreni nell'ambito di un progetto potrebbero essere considerate ammissibili come costi accessori, in linea con le norme specifiche del programma, ma non dovrebbero costituire una parte significativa della spesa del progetto.

Le attività di trasferimento di tecnologie possono essere ammissibili nell'ambito della STEP, a condizione che contribuiscano in maniera evidente allo sviluppo o alla fabbricazione di tecnologie STEP in uno dei settori STEP e soddisfino almeno una delle condizioni STEP. I progetti a sostegno degli ecosistemi possono essere rilevanti per la STEP, a condizione che le relative attività di produzione sostengano prevalentemente lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche. Tra gli esempi di ecosistemi figurano i centri di competenza, i poli, i parchi tecnologici e i cluster.

⁽⁹⁾ I lettori sono incoraggiati a consultare le norme di ciascuno degli undici programmi e fondi STEP.

IT

GU C del 23.12.2025

1.2. *Affrontare le carenze di manodopera e di competenze*

Affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali per tutti i tipi di posti di lavoro di qualità è uno degli obiettivi della STEP. È quindi possibile fornire sostegno allo sviluppo di competenze direttamente rilevanti per lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche nei settori STEP. Date le persistenti carenze in questi settori e il tempo necessario per creare tali competenze, i progetti volti a sviluppare competenze essenziali per lo sviluppo a medio o lungo termine di una tecnologia critica possono essere considerati progetti STEP. Il sostegno a tali competenze è necessario per rafforzare la capacità dell'UE di sviluppare e fabbricare tecnologie critiche in futuro.

Competenze generali e trasferibili possono essere sostenute nel quadro della STEP soltanto se combinate con competenze specifiche per la STEP e soltanto se queste ultime sono predominanti. Si può ritenere che tali componenti delle competenze contribuiscano alla STEP esclusivamente se si tratta di elementi accessori di un progetto STEP più ampio e se rispettano le norme specifiche di ciascun fondo. I progetti o le attività incentrati esclusivamente su competenze generali o trasferibili non sono considerati progetti STEP.

Sono già stati sostenuti progetti per lo sviluppo di competenze attinenti alla STEP nell'ambito di diversi programmi di finanziamento dell'UE, quali il programma Europa digitale, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo per una transizione giusta (JTF) e il Fondo sociale europeo Plus (FSE+). Tali progetti riguardano un'ampia gamma di attività specializzate per lo sviluppo di competenze di rilievo per lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche. I progetti a sostegno dell'obiettivo STEP in materia di competenze (ossia volti ad affrontare la carenza di manodopera e di competenze) dovrebbero essere rilevanti per lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche. Il sostegno può assumere forme diverse, tra cui l'istruzione e la formazione professionale, l'istruzione superiore, l'apprendimento degli adulti, gli apprendistati e gli inserimenti professionali. Il regolamento STEP non limita il tipo di attività di apprendimento, a condizione che tali attività sostengano lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche.

Le competenze rilevanti per le tecnologie nel settore della difesa sono valutate secondo gli stessi criteri applicati agli altri settori STEP.

2. *Settori tecnologici STEP*

La prima nota di orientamento fornisce elenchi indicativi dei settori tecnologici e delle tecnologie ammissibili nell'ambito di ciascun settore STEP (cfr. sezione 2 della prima nota di orientamento). Tali elenchi rimangono validi e sono indicativi e non esaustivi (ciò significa che possono comunque essere rilevanti per la STEP anche tecnologie che non figurano in tali elenchi). Per essere considerate critiche, le tecnologie devono sostenere gli obiettivi STEP e soddisfare almeno una delle due condizioni STEP (cfr. sezione 3 della prima nota di orientamento).

A fini di chiarezza, in questa seconda nota di orientamento sono aggiunti alcuni elementi riguardanti sia i primi tre settori introdotti dal regolamento STEP sia il nuovo settore delle tecnologie di difesa istituito dal regolamento mini-omnibus sulla difesa.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento STEP quale modificato, che ora include il punto iv) relativo alle «tecnologie di difesa», nell'ambito di applicazione della STEP rientrano i seguenti settori:

- **tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deep tech;**
- **tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse;**
- **biotecnologie;**
- **tecnologie di difesa.**

2.1. *Tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deep tech*

Le gigafactory di IA sono rilevanti per la STEP in quanto rappresentano infrastrutture essenziali che si prevede espanderanno rapidamente il potere dell'IA anche nelle tecnologie di difesa, comprese quelle con potenziale di duplice uso, che possono ora beneficiare del sostegno della STEP sulla base del regolamento mini-omnibus sulla difesa.

2.2. *Tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse*

Dall'adozione della prima nota di orientamento STEP, la Commissione ha adottato un atto delegato comprendente un allegato ⁽⁷⁾ volto a modificare l'allegato del regolamento sull'industria a zero emissioni nette sulla base dell'elenco delle tecnologie a zero emissioni nette di cui all'articolo 4 di quest'ultimo regolamento. Tale atto delegato elenca le tecnologie e le sottocategorie di tecnologie a zero emissioni nette, nonché i relativi prodotti finali e componenti specifici che sono considerati utilizzati principalmente per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette.

2.3. *Biotechnologie*

Sono qui ricompresi i medicinali figuranti nell'elenco UE dei medicinali critici ⁽⁸⁾ e i relativi componenti, così come quelli cui si fa riferimento nell'atto legislativo sui medicinali critici. Le biotecnologie, quali le contromisure mediche, sono sempre più rilevanti anche nel settore della difesa e offrono un'ampia gamma di opportunità, dai nuovi materiali bioingegnerizzati alle tecnologie di potenziamento umano.

2.4. *Tecnologie di difesa*

Conformemente al regolamento STEP, quale modificato dal regolamento mini-omnibus sulla difesa, il termine «tecnologie di difesa» utilizzato nel regolamento STEP fa riferimento alle tecnologie incorporate nei prodotti per la difesa o necessarie per lo sviluppo e la fabbricazione di tali prodotti di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE ⁽⁹⁾, che corrisponde all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE ⁽¹⁰⁾. Tale elenco è aggiornato periodicamente dal Consiglio. Ai fini della STEP, deve essere presa in considerazione la versione più recente dell'elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Eventuali aggiornamenti dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE non incidono sulla validità dei progetti in corso. Inoltre le tecnologie eliminate dall'elenco nei futuri aggiornamenti possono rimanere ammissibili al sostegno della STEP in altri settori STEP, a condizione che continuino a sostenere gli obiettivi STEP, soddisfino almeno una condizione STEP e rispettino le norme specifiche per programma applicabili.

Fra le tecnologie di difesa sono ricomprese anche quelle di rilievo per le priorità di sviluppo delle capacità dell'UE ⁽¹¹⁾. È tuttavia opportuno prestare particolare attenzione alle tecnologie di difesa di rilievo per i settori di capacità prioritari individuati dal Consiglio europeo il 6 marzo 2025 ⁽¹²⁾, ossia: i) difesa aerea e missilistica; ii) sistemi di artiglieria, comprese capacità di attacco in profondità di precisione; iii) missili e munizioni; iv) droni e sistemi antidrone; v) abilitanti strategici, anche in relazione allo spazio e alla protezione delle infrastrutture critiche; vi) mobilità militare; e vii) questioni cibernetiche, intelligenza artificiale e guerra elettronica. Oltre a questi sette settori di capacità prioritari, la tabella di marcia sulla prontezza alla difesa per il 2030 include anche i combattimenti terrestri e marittimi.

Inoltre diversi programmi dell'UE contemplati dalla STEP sostengono anche tecnologie con possibili applicazioni a duplice uso (ad esempio per finalità sia civili che di difesa). Tra tali tecnologie potenzialmente a duplice uso potrebbero figurare soluzioni informatiche e di IA avanzate, infrastrutture spaziali, contromisure CBRN ⁽¹³⁾ e mediche, nonché determinati materiali avanzati. Le tecnologie con un potenziale di duplice uso possono essere di rilievo per diversi settori STEP. La loro ammissibilità nell'ambito di uno dei settori STEP deve essere valutata alla luce sia delle norme specifiche per programma sia delle condizioni STEP.

Le tecnologie di difesa che figurano negli elenchi e nei documenti ufficiali di cui sopra possono essere considerate rilevanti per la STEP. Tali tecnologie dovranno comunque sostenere gli obiettivi STEP e soddisfare almeno una condizione STEP per essere considerate critiche (cfr. sezione 3 della prima nota di orientamento).

⁽⁷⁾ Allegato del regolamento delegato (UE) 2025/1463 della Commissione che modifica il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando le sottocategorie nell'ambito delle tecnologie a zero emissioni nette e l'elenco dei componenti specifici utilizzati per queste tecnologie (C(2025) 2901), disponibile all'indirizzo: [https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/api/files/C\(2025\)2901_1/090166e51d10a203?rendition=false](https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/api/files/C(2025)2901_1/090166e51d10a203?rendition=false).

⁽⁸⁾ <https://www.ema.europa.eu/en/news/first-version-union-list-critical-medicines-agreed-help-avoid-potential-shortages-eu>.

⁽⁹⁾ Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, disponibile all'indirizzo: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/43/oj>.

⁽¹⁰⁾ L'elenco comune delle attrezzature militari più recente è stato adottato dal Consiglio il 24 febbraio 2025 (GU C, C/2025/1499, 6.3.2025), documento disponibile all'indirizzo: <http://data.europa.eu/eli/C/2025/1499/oj>.

⁽¹¹⁾ <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/0b3d446f-7df8-11ee-99ba-01aa75ed71a1>.

⁽¹²⁾ Conclusioni del Consiglio, riunione straordinaria del Consiglio europeo del 6 marzo 2025 (EUCO 6/25), documento disponibile all'indirizzo: <https://www.consilium.europa.eu/media/aqbp5qxm/20250306-european-council-conclusions-it.pdf>.

⁽¹³⁾ Contromisure di difesa chimica, biologica, radiologica e nucleare.

IT

GU C del 23.12.2025

La tabella che segue rispecchia i settori di capacità prioritari individuati dal Consiglio europeo ⁽¹⁴⁾ (6 marzo 2025), la tabella di marcia sulla prontezza alla difesa ⁽¹⁵⁾ (16 ottobre 2025) e le priorità di sviluppo delle capacità dell'UE.

Settore tecnologico	Esempi di tecnologie (elenco indicativo, non esaustivo)
Difesa aerea e missilistica	Sistemi di difesa aerea e missilistica a multistrato integrata, intercettori, sistemi di rilevamento (radar)
Artiglieria e attacco di precisione	Sistemi di artiglieria, attacco di precisione a lungo raggio, munizioni avanzate
Missili e munizioni	Missili e munizioni guidati, munizioni convenzionali, testate belliche, propellenti
Droni e sistemi antidrone	UAV (tutte le classi), sistemi di sciame, disturbatori, sistemi anti-UAV
Abilitanti strategici	Risorse spaziali e loro protezione, conoscenza dell'ambiente spaziale, servizi spaziali quali osservazione della Terra, posizionamento, navigazione e sincronizzazione e comunicazioni sicure, protezione delle infrastrutture critiche, sicurezza energetica
Questioni cibernetiche, IA e guerra elettronica	IA per il comando e il controllo, ciberdifesa, guerra dell'informazione, operazioni nello spettro elettromagnetico, comprese le suite di guerra elettronica, trasformazione digitale delle forze armate, optronica e sistemi a radiofrequenza
Mobilità militare	Capacità di immagazzinamento e ingegneria, logistica sostenibile e agile, fabbricazione additiva per la manutenzione in combattimento
Combattimento terrestre	Sistemi di supporto di fuoco ravvicinato, sistemi soldato, sistemi terrestri con e senza equipaggio
Combattimento marittimo	Conoscenza della situazione marittima, sistemi di combattimento di superficie e sottomarini con e senza equipaggio, sistemi di guerra antisommergibile e sui fondali marini
Combattimento aereo	Sistemi di combattimento aereo, sistemi avioportati di allarme tempestivo, sistemi di trasporto aereo tattici e strategici, aerogiri, rifornimento in volo
Settore medico (comprese contromisure)	Guerra chimica, biologica, radiologica e nucleare, compresi sensori dedicati e sistemi di protezione, decontaminazione e recupero

3. Illustrazione — approccio di valutazione ad alto livello

Per stabilire se una tecnologia sia critica nell'ambito della STEP e quindi se i relativi progetti possano rientrare nell'ambito di applicazione della STEP, i promotori dei progetti sono incoraggiati a:

- consultare il portale STEP, compresa la pagina sulle opportunità di finanziamento della STEP, ove figurano: i) esempi di inviti a presentare proposte (aperti e chiusi) allineati alla STEP; e ii) esempi di progetti STEP;
- prendere in considerazione gli elenchi indicativi e non esaustivi dei settori tecnologici nell'ambito di ciascun settore STEP di cui alla prima e alla seconda nota di orientamento (cfr. sezione 2 della prima e della seconda nota di orientamento).

Non è sufficiente che i progetti siano considerati rilevanti per la STEP affinché ricevano finanziamenti dell'Unione conformemente alle norme specifiche per programma.

⁽¹⁴⁾ <https://www.consilium.europa.eu/media/aqbp5qxm/20250306-european-council-conclusions-it.pdf>.

⁽¹⁵⁾ https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-defence-industry/readiness-roadmap-2030_it.

GU C del 23.12.2025

IT

Per stabilire se un progetto sostiene una tecnologia STEP, è necessario effettuare una valutazione su tre livelli, conformemente al regolamento STEP (come ulteriormente specificato nelle note di orientamento STEP).

1) Settori STEP

I progetti STEP dovrebbero sostenere tecnologie nell'ambito di uno qualsiasi dei quattro settori STEP o di una loro combinazione (tecnologie digitali e deep tech, tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, biotecnologie e tecnologie di difesa).

Il regolamento STEP, il regolamento mini-omnibus sulla difesa, la prima e la seconda nota di orientamento e diversi altri atti di interesse citati in tali documenti forniscono una serie di indicazioni a tal fine. Il fatto che una tecnologia specifica non sia esplicitamente elencata nei documenti summenzionati non esclude automaticamente un progetto dalla qualifica di progetto STEP.

2) Obiettivi STEP

I progetti STEP dovrebbero sostenere gli obiettivi principali della STEP, tra cui il sostegno allo sviluppo o alla fabbricazione di tecnologie critiche in tutta l'UE, la salvaguardia e il rafforzamento delle rispettive catene del valore e/o la risposta alla carenza di manodopera e di competenze. I progetti che comportano l'adozione o la diffusione di soluzioni disponibili in commercio (comprese soluzioni pronte all'uso) non rientrano in genere nell'ambito di applicazione della STEP.

3) Condizioni STEP

I progetti STEP dovrebbero infine sostenere soltanto le tecnologie classificate come critiche. Per essere considerate critiche, le tecnologie devono in alternativa: i) apportare al mercato interno un elemento innovativo emergente e all'avanguardia con un notevole potenziale economico, oppure ii) contribuire a ridurre o a prevenire le dipendenze strategiche dell'UE (cfr. sezione 3 della prima nota di orientamento).



Appendice B)

AVVISO STEP 2026 – LINEA A SOVVENZIONE

AREE DI INVESTIMENTO STEP

L'articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2024/795 stabilisce tra i principali obiettivi STEP quello di **sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche in tutta l'Unione, o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore.**

Come stabilito al par. 1.1.1 della Comunicazione della Commissione C/2024/3209 “Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del Regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)” (d’ora in poi Orientamenti), **lo sviluppo e la fabbricazione riguardano il passaggio delle tecnologie dalla fase in cui ne è stata dimostrata la fattibilità fino alla loro produzione su scala commerciale. Ciò comprende il perfezionamento dei prototipi e/o la garanzia che le tecnologie soddisfino norme rigorose in materia di prestazioni e scalabilità. Lo sviluppo contempla attività finalizzate alla realizzazione di progressi tecnologici, al perfezionamento della tecnologia in base alle esigenze del mercato, anche migliorandone l'efficienza e l'affidabilità, e all'elaborazione di norme.**

La fabbricazione comprende la creazione di linee di produzione e di impianti primi nel loro genere, l'ampliamento o il cambio di destinazione degli impianti esistenti, l'espansione dei processi per soddisfare la domanda e/o l'attuazione di meccanismi di controllo della qualità volti a garantire la produzione costante di prodotti di alta qualità. Tale approccio assicura che le innovazioni siano non solo avanzate dal punto di vista tecnologico, ma anche sostenibili da quello economico e pronte per l'adozione generalizzata in tutta l'Unione, così da rafforzare l'autonomia strategica e la competitività di quest'ultima in settori tecnologici fondamentali. La STEP non comprende l'installazione e la diffusione dei prodotti finali, ma riguarda i relativi servizi che sono critici e specifici per lo sviluppo e la fabbricazione di tali prodotti nei settori STEP.

Per essere considerate critiche, è necessario che le tecnologie conferiscano al mercato interno un elemento innovativo emergente e all'avanguardia con un notevole potenziale economico, oppure contribuiscano a ridurre o a prevenire le dipendenze strategiche dell'Unione.

Il par. 1.1.2 degli Orientamenti definisce invece la catena del valore. Il termine «catena del valore» fa riferimento:

- ai prodotti finali;
- ai componenti e ai macchinari specifici utilizzati primariamente per la produzione di tali prodotti;

- alle materie prime critiche di cui all'allegato II del regolamento sulle materie prime critiche¹;
- ai relativi servizi critici e specifici per lo sviluppo o la fabbricazione di tali prodotti finali;
- alle tecnologie che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sull'industria a zero emissioni nette.

In particolare, in conformità all'articolo 2, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2024/795, i relativi servizi includono i servizi specializzati che sono critici e specifici per lo sviluppo e la fabbricazione dei prodotti finali rientranti nell'ambito di applicazione della STEP. Sono considerati relativi servizi e rientrano nell'ambito di applicazione della STEP quelli che sono sia essenziali che specifici per le tecnologie critiche in questione (tecnologie digitali/innovazioni delle tecnologie deep tech, tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e/o biotecnologie), in quanto, ad esempio, ne migliorano il contenuto e l'efficienza.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) 2024/795 STEP, i settori che sono considerati rientranti nell'ambito di applicazione della STEP e coerenti con il presente Avviso sono:

- le tecnologie digitali, incluse quelle che contribuiscono ai traguardi e agli obiettivi del programma strategico per il decennio digitale 2030, i progetti multinazionali, quali definiti all'articolo 2, punto 2), della decisione (UE) 2022/2481, e l'innovazione delle tecnologie deep tech;
- le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette;
- le biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici e i loro componenti.

Il Programma strategico per il decennio digitale 2030 stabilisce traguardi e obiettivi digitali nell'ambito delle competenze digitali, delle infrastrutture digitali e della digitalizzazione delle imprese e dei servizi pubblici.

Le sezioni seguenti forniscono, per ciascun settore STEP, un elenco indicativo e non esaustivo di esempi e definizioni pertinenti di tecnologie che potrebbero essere prese in considerazione nell'ambito dei settori.

1. Tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deep tech

1.1. Tecnologie digitali

- ***Tecnologie di semiconduttori avanzati***

Microelettronica, compresi i processori; tecnologie fotoniche, compreso il laser ad alta energia; chip ad alta frequenza; apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori con dimensioni dei nodi molto avanzate; tecnologie di semiconduttori qualificate per impiego spaziale

- ***Tecnologie di intelligenza artificiale***

¹ Per le materie critiche e per i servizi critici Cfr. REGOLAMENTO (UE) 2024/1252 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 aprile 2024 che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020.

Algoritmi di IA; calcolo ad alte prestazioni; cloud computing ed edge computing; tecnologie di analisi dei dati; visione artificiale, trattamento del linguaggio, riconoscimento degli oggetti; tecnologie per la tutela della vita privata (ad esempio apprendimento federato)

- ***Tecnologie quantistiche***

Calcolo quantistico; crittografia quantistica; comunicazioni quantistiche; distribuzione quantistica delle chiavi (QKD); rilevamento quantistico, compresa la gravimetria quantistica; radar quantistico; simulazione quantistica; imaging quantistico; orologi quantistici; metrologia; tecnologie quantistiche qualificate per impiego spaziale

- ***Connettività avanzata, navigazione e tecnologie digitali***

Comunicazioni e connettività digitali sicure, come RAN (Radio Access Network, rete di accesso radio) e Open RAN, 5G e 6G; tecnologie di cibersicurezza, compresi la sorveglianza informatica, i sistemi di sicurezza e intrusione, la scienza forense digitale; internet delle cose e realtà virtuale; tecnologie di registro distribuito e identità digitale; tecnologie di orientamento, navigazione e controllo, compresi l'avionica e il posizionamento marino, e PNT spaziali; connettività sicura via satellite

- ***Tecnologie di rilevamento avanzato***

Rilevamento elettro-ottico, radar, chimico, biologico, di radiazioni e distribuito; magnetometri, gradiometri magnetici; sensori di campo elettrico subacquei; gravimetri e gradiometri

- ***Robotica e sistemi autonomi***

Veicoli autonomi con o senza equipaggio (spaziali, aerei, terrestri, di superficie e subacquei), compreso lo swarming; robot e sistemi di precisione controllati da robot; esoscheletri; sistemi basati sull'IA

1.2. Innovazioni delle tecnologie deep tech

Innovazioni che hanno il potenziale di offrire soluzioni trasformative, radicate nella scienza, nella tecnologia e nell'ingegneria d'avanguardia, comprese le innovazioni che uniscono i progressi nella sfera della fisica, della biologia e del digitale. Le innovazioni delle tecnologie deep tech possono essere trasversali e collocarsi all'intersezione tra le tecnologie digitali, le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse. Il potenziale di trasformazione può emergere anche dalla combinazione delle tecnologie nei tre settori STEP, ad esempio negli ambiti delle tecnologie avanzate di stoccaggio dell'energia, come le batterie e i supercondensatori di prossima generazione, e delle reti intelligenti. Il potenziale trasformativo esiste anche laddove le tecnologie (ad esempio semiconduttori avanzati, tecnologie quantistiche, tecnologie solari o robotica) richiedono metodi di sviluppo e fabbricazione specifici per rispondere a condizioni ambientali difficili come quelle dei settori dello spazio e della difesa, ad esempio negli ambiti relativi alla comunicazione spaziale sicura. I settori, i sottosettori, le applicazioni e le definizioni delle tecnologie deep tech possono cambiare in funzione dell'evoluzione delle tecnologie e dei mercati nel tempo.

2. Tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2024/795 - STEP, le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse comprendono le tecnologie a zero emissioni nette quali definite all'articolo 4 del Regolamento sull'industria a zero emissioni nette.

Di seguito è riportato l'elenco delle tecnologie contemplate dall'articolo 4 del Regolamento sull'industria a zero emissioni nette e dal relativo allegato:

- ***Tecnologie solari***
Tecnologie solari fotovoltaiche; tecnologie solari termoelettriche; tecnologie solari termiche; altre tecnologie solari
- ***Tecnologie per l'energia eolica onshore e le energie rinnovabili offshore***
Tecnologie per l'energia eolica onshore; tecnologie per le energie rinnovabili offshore
- ***Tecnologie delle batterie e di stoccaggio dell'energia***
Tecnologie delle batterie; tecnologie di stoccaggio dell'energia
- ***Pompe di calore e tecnologie dell'energia geotermica***
Tecnologie di pompe di calore; tecnologie dell'energia geotermica
- ***Tecnologie dell'idrogeno***
Elettrolizzatori; celle a combustibile a idrogeno; altre tecnologie dell'idrogeno
- ***Tecnologie del biogas e del biometano sostenibili***
Tecnologie del biogas sostenibile; tecnologie del biometano sostenibile
- ***Tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio***
Tecnologie di cattura del carbonio; tecnologie di stoccaggio del carbonio
- ***Tecnologie delle reti elettriche***
Tecnologie delle reti elettriche; tecnologie di ricarica elettrica per i trasporti; tecnologie di digitalizzazione della rete; altre tecnologie delle reti elettriche
- ***Tecnologie della fissione nucleare***
Tecnologie per l'energia da fissione nucleare; tecnologie del ciclo del combustibile nucleare
- ***Tecnologie per i combustibili alternativi sostenibili***
Tecnologie per i combustibili alternativi sostenibili
- ***Tecnologie idroelettriche***
Tecnologie idroelettriche
- ***Altre tecnologie delle energie rinnovabili***
Tecnologie dell'energia osmotica; tecnologie dell'energia ambientale diverse dalle pompe di calore; tecnologie della biomassa; tecnologie dei gas di scarico; tecnologie dei gas da impianti di trattamento delle acque; altre tecnologie delle energie rinnovabili
- ***Tecnologie per l'efficienza energetica inerenti al sistema energetico***

Tecnologie per l'efficienza energetica inerenti al sistema energetico; tecnologie delle reti del calore; altre tecnologie per l'efficienza energetica inerenti al sistema energetico

- ***Tecnologie per i combustibili rinnovabili di origine non biologica***
Tecnologie per i combustibili rinnovabili di origine non biologica
- ***Soluzioni biotecnologiche in materia di clima ed energia***
Soluzioni biotecnologiche in materia di clima ed energia
- ***Tecnologie industriali trasformative per la decarbonizzazione***
Tecnologie industriali trasformative per la decarbonizzazione
- ***Tecnologie di trasporto e utilizzo di CO₂***
Tecnologie di trasporto di CO₂; tecnologie di utilizzo di CO₂
- ***Tecnologie di propulsione eolica e di propulsione elettrica per i trasporti***
Tecnologie di propulsione eolica; tecnologie di propulsione elettrica per i trasporti
- ***Altre tecnologie nucleari***
Altre tecnologie nucleari
- ***Materiali avanzati, tecnologie di fabbricazione e riciclaggio***
Tecnologie per nanomateriali; materiali intelligenti; materiali ceramici avanzati; materiali stealth; materiali sicuri e sostenibili fin dalla progettazione; fabbricazione additiva; fabbricazione di microprecisione a controllo digitale e lavorazione/saldatura laser su piccola scala; tecnologie per l'estrazione; trasformazione e riciclaggio di materie prime critiche e di altri componenti (ad esempio catalizzatori, batterie), compresi l'estrazione idrometallurgica, la biolisciviazione, la filtrazione basata sulle nanotecnologie, il trattamento elettrochimico e la massa nera
- ***Tecnologie vitali per la sostenibilità, quali la depurazione e la desalinizzazione delle acque***
Tecnologie di depurazione e desalinizzazione
- ***Tecnologie dell'economia circolare***
Tecnologie per il riutilizzo e il riciclaggio dei componenti elettronici (rifiuti elettronici); tecnologie della bioeconomia circolare (ad esempio per la conversione dei rifiuti in materiali a base biologica o energia di valore)

3. Biotecnologie

Le biotecnologie dovrebbero essere intese come l'applicazione della scienza e della tecnologia agli organismi viventi, nonché a loro parti, prodotti e modelli, al fine di alterare materiali viventi o non viventi per produrre conoscenze, beni e servizi. Tale definizione è intenzionalmente ampia al fine di ricomprendere e attività biotecnologiche esistenti e future ed è in linea con la definizione statistica unica di biotecnologia elaborata dall'OCSE. In generale, si possono far rientrare nelle biotecnologie anche tutte le applicazioni tecnologiche che utilizzano sistemi biologici, organismi viventi o loro derivati per realizzare o modificare prodotti o procedimenti ad uso specifico.

I settori di applicazione delle biotecnologie comprendono:

- i settori bioindustriali (ad esempio materiali da imballaggio, tessili, compositi, isolanti e da costruzione, biocarburanti, vernici, adesivi, solventi);
- i servizi ambientali (ad esempio biosensori, decontaminazione del suolo/dell'acqua/dell'aria);
- il settore agroalimentare (ad esempio i biofertilizzanti) o i settori farmaceutico e medico (ad esempio vaccini, organoidi, terapia genica e cellulare).

Di seguito è riportato un elenco indicativo e non esaustivo di biotecnologie pertinenti allo STEP, elaborato sulla base delle definizioni statistiche dell'OCSE basate su elenchi e integrato dai medicinali figuranti nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici e dai loro componenti:

- **DNA/RNA**
Genomica; farmacogenomica; sonde geniche; ingegneria genetica; sequenziamento/sintesi/amplificazione del DNA/dell'RNA; profilo di espressione genica e utilizzo della tecnologia antisense; sintesi del DNA su larga scala; nuove tecniche genomiche; genedrive
- **Proteine e altre molecole**
Sequenziamento/sintesi/ingegnerizzazione di proteine e peptidi (inclusi gli ormoni a grande molecola); nuovi metodi di somministrazione per farmaci a grande molecola; proteomica; isolamento e purificazione delle proteine; segnalazione; identificazione dei recettori cellulari; sviluppo di prodotti policlonali.
- **Coltura e ingegneria cellulare e tissutale**
Coltura cellulare/tissutale; ingegneria dei tessuti (incluse le impalcature tissutali e l'ingegneria biomedica); fusione cellulare; tecnologie di selezione assistita da marcatori; ingegneria metabolica; terapie cellulari; biostampa di cellule/organismi sostitutivi
- **Tecniche biotecnologiche di processo**
Fermentazione per mezzo di bioreattori; bioraffinazione; biotrasformazione; biolisciviazione; biopulping; biobleaching; biodesolfurazione; biobonifica; biorilevamento; biofiltrazione e fitobonifica; acquacoltura molecolare; protezione e decontaminazione, compresi gli agenti decontaminanti umani; biocatalisi, nuove tecniche di prova adatte all'high-throughput screening; miglioramento dei processi e ottimizzazione della somministrazione per i biomedicinali e medicinali per terapie avanzate
- **Vettori genici e a RNA**
Terapia genica: vettori virali
- **Bioinformatica**
Costruzione di banche dati sui genomi; sequenze di proteine; modellizzazione di processi biologici complessi, compresa la biologia dei sistemi; sviluppo della genomica personalizzata
- **Nanobiotecnologia**

Applicazione degli strumenti e dei processi di nano/microfabbricazione alla costruzione di dispositivi per lo studio dei biosistemi e applicazioni nella somministrazione di farmaci, diagnostica, fabbricazione.

L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento STEP precisa che le tecnologie sono considerate critiche se soddisfano almeno una delle condizioni seguenti:

- apportano al mercato interno un elemento innovativo, emergente e all'avanguardia con un notevole potenziale economico;
- contribuiscono a ridurre o a prevenire le dipendenze strategiche dell'Unione.

3.1 Elemento innovativo, emergente e all'avanguardia e notevole potenziale economico

La STEP mira a sostenere lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche. Tali tecnologie apportano al mercato interno un elemento innovativo, emergente e all'avanguardia (articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento STEP) con un notevole potenziale economico.

Una combinazione di almeno due degli elementi citati potrebbe far sì che una tecnologia sia considerata critica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a). Gli elementi innovativi introducono il criterio fondamentale della «novità», portatrice di miglioramenti o cambiamenti sostanziali in un settore o in un'industria specifici. Gli elementi emergenti si riferiscono alle nuove tecnologie di recente sviluppo, derivanti ad esempio dalla base di ricerca, che iniziano ad affermarsi e a offrire prospettive in termini di crescita o impatto significativi (25). Gli elementi all'avanguardia si riferiscono alle tecnologie più avanzate, innovative e sofisticate attualmente disponibili o in fase di sviluppo nell'Unione.

Il sostegno della STEP dovrebbe dare priorità alle innovazioni pionieristiche che hanno il potenziale di plasmare, rivoluzionare o creare un mercato e di offrire un potenziale economico significativo all'Unione.

L'importanza del potenziale economico dovrebbe essere valutata in termini di capacità delle tecnologie di raggiungere un'ampia gamma di mercati dell'Unione (piuttosto che mercati geograficamente limitati) o di avere un impatto sostanziale sullo sviluppo o sulla fabbricazione della tecnologia.

Le tecnologie STEP sono dotate della probabilità di produrre i maggiori effetti di ricaduta in altri Stati membri, aspetto da cui può derivare una crescita del potenziale economico per il mercato unico (in linea con il considerando 5 del regolamento STEP). Le ricadute transfrontaliere potrebbero essere misurate in termini di contributo positivo alla crescita, all'occupazione e agli investimenti in R&S.

3.2 Ridurre o prevenire le dipendenze strategiche

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento STEP, le tecnologie nell'ambito dei pertinenti settori STEP sono considerate critiche se contribuiscono a ridurre o prevenire le dipendenze strategiche dell'Unione.

Ai fini del regolamento STEP, diversi dei fattori seguenti dovrebbero essere presi in considerazione al momento di stabilire se le tecnologie riducono o prevengono le dipendenze strategiche dell'Unione:

- contributo alla leadership industriale e tecnologica dell'Unione: la leadership industriale e tecnologica dell'Unione nei pertinenti settori STEP di cui alla sezione 2 si tradurrebbe per l'Unione in un vantaggio competitivo nel panorama tecnologico globale e contribuirebbe a prevenire le dipendenze. Ad esempio, la STEP potrebbe sostenere lo sviluppo di tecniche di fabbricazione avanzate, come la fabbricazione additiva, che potrebbero rafforzare il vantaggio competitivo dell'Unione nelle industrie ad alta tecnologia;
- contributo alle infrastrutture critiche a livello europeo: l'accesso illimitato ai componenti e alle tecnologie essenziali consentirà lo sviluppo e la fabbricazione delle infrastrutture critiche dell'Unione senza rischi di perturbazione o ritardo nella fornitura. Ad esempio, la STEP potrebbe sostenere lo sviluppo di tecnologie critiche necessarie nei sistemi satellitari spaziali e terrestri e nelle reti elettriche;
- aumento della capacità di fabbricazione: aumentando la capacità di fabbricazione delle materie prime critiche, dei componenti chiave o delle catene del valore all'interno dell'Unione, laddove vi sia un rischio di dipendenza strategica nell'Unione, alcuni investimenti possono ridurre direttamente la dipendenza da fonti di paesi terzi rafforzando in tal modo l'autosufficienza e la resilienza dell'Unione. Ad esempio la STEP potrebbe sostenere la creazione di impianti di fabbricazione di componenti critici e/o la loro catena del valore, come nel caso degli impianti per le batterie, dei chip a semiconduttori o dei prodotti farmaceutici;
- rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento: il potenziamento della sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi, componenti e tecnologie critici nell'Unione presuppone una comprensione generale della necessità di una gestione collettiva delle dipendenze. Una misura può affrontare un problema di sicurezza dell'approvvigionamento a livello regionale, rafforzando a sua volta la capacità dell'Unione di affrontare efficacemente le perturbazioni e le vulnerabilità dell'approvvigionamento in qualsiasi parte del suo territorio. Ad esempio, la STEP potrebbe sostenere la rilocalizzazione della produzione di determinati medicinali critici laddove vi sia una dipendenza strategica nell'Unione oppure attraverso il sostegno a progetti relativi alle materie prime critiche;
- promozione di effetti transfrontalieri positivi nel mercato interno: la promozione della cooperazione e del coordinamento nell'ambito del mercato interno può contribuire a creare catene di approvvigionamento industriali e settori a valle resilienti. Essa favorisce anche condizioni di parità, riducendo in tal modo le distorsioni e rafforzando la competitività complessiva. Ad esempio, la STEP potrebbe sostenere lo sviluppo coordinato di sistemi avanzati di stoccaggio a batteria per l'integrazione delle energie rinnovabili mediante la messa in comune di competenze e risorse tra gli Stati membri.

4. Elenco dei medicinali critici

A - Alimentary Tract And Metabolism	
A02b - Drugs For Peptic Ulcer And Gastro-Oesophageal Reflux Disease (Gord)	Esomeprazole
A03b - Belladonna And Derivatives, Plain	Atropine
A03f - Propulsives	Metoclopramide

A07a - Intestinal Antiinfectives	Vancomycin, Fidaxomicin
A07b - Intestinal Adsorbents	Medicinal Charcoal
A10a - Insulins And Analogues	Insulin Human (Fast-Acting); Insulin Human (Intermediate-Acting); Insulin Human (Intermediate - Or Long-Acting Combined With Fast-Acting)
A12c - Other Mineral Supplements	Magnesium Sulfate
A16a - Other Alimentary Tract And Metabolism Products	Imiglucerase
B - Blood And Blood Forming Organs	
B01a - Antithrombotic Agents	Warfarin, Heparin, Antithrombin Iii, Clopidogrel, Eptifibatide, Alteplase, Tenecteplase, Dabigatran
B02a - Antifibrinolytics	Tranexamic Acid
B02b - Vitamin K And Other Hemostatics	Phytomenadione, Human Fibrinogen, Human Coagulation Factor Viii, Human Coagulation Factor Ix
B03b - Vitamin B12 And Folic Acid	Hydroxocobalamin
B05a - Blood And Related Products	Albumin, Plasma Protein Fraction
B05b - Iv Solutions	Potassium Chloride, Mannitol
B05x - Iv Solution Additives	Potassium Chloride, Magnesium Sulfate
B06a - Other Hematological Agents	Human Hemin, Complement C1 Esterase Inhibitor
C - Cardiovascular System	
C01a - Cardiac Glycosides	Digoxin
C01b - Antiarrhythmics, Class I And Iii	Lidocaine, Mexiletine, Flecainide, Amiodarone
C01c - Cardiac Stimulants Excl Cardiac Glycosides	Isoprenaline, Norepinephrine, Dopamine, Dobutamine, Epinephrine, Ephedrine, Milrinone
C01d - Vasodilators Used In Cardiac Diseases	Glyceryl Trinitrate
C01e - Other Cardiac Preparations	Adenosine
C02a - Antiadrenergic Agents, Centrally Acting	Methyldopa (Levorotatory), Methyldopa (Racemic), Clonidine
C02d - Arteriolar Smooth Muscle, Agents Acting On	Sodium Nitroprusside
C03c - High-Ceiling Diuretics	Furosemide
C07a - Beta Blocking Agents	Propranolol, Labetalol
C08c - Selective Calcium Channel Blockers With Mainly Vascular Effects	Nimodipine
C08d - Selective Calcium Channel Blockers With Direct Cardiac Effects	Verapamil
G - Genito Urinary System And Sex Hormones	
G02a - Uterotonics	Methylergometrine
G02c - Other Gynecologicals	Salbutamol
G03x - Other Sex Hormones And Modulators Of The Genital System	Mifepristone
H - Systemic Hormonal Preparations, Excl Sex Hormones And Insulins	
H01b - Posterior Pituitary Lobe Hormones	Desmopressin; Oxytocin; Carbetocin
H02a - Corticosteroids For Systemic Use, Plain	Fludrocortisone; Methylprednisolone; Prednisolone; Hydrocortisone
H03b - Antithyroid Preparations	Propylthiouracil; Carbimazole; Thiamazole
H04a - Glycogenolytic Hormones	Glucagon
J - Antiinfectives For Systemic Use	
J01c - Beta-Lactam Antibacterials, Penicillins	Ampicillin; Amoxicillin; Benzylpenicillin; Phenoxymethylpenicillin; Benzathine Benzylpenicillin; Cloxacillin; Flucloxacillin;

	Amoxicillin, Clavulanic Acid; Piperacillin, Tazobactam
J01d - Other Beta-Lactam Antibacterials	Cefuroxime; Cefotaxime; Ceftazidime; Ceftriaxone; Cefixime; Ceftazidime, Avibactam; Aztreonam; Cilastatin Sodium, Imipenem, Relebactam; Tazobactam, Ceftolozane
J01e - Sulfonamides And Trimethoprim	Trimethoprim; Sulfonamides And Trimethoprim
J01f - Macrolides, Lincosamides And Streptogramins	Erythromycin; Clarithromycin; Azithromycin; Clindamycin
J01g - Aminoglycoside Antibacterials	Tobramycin; Gentamicin; Amikacin
J01m - Quinolone Antibacterials	Ciprofloxacin; Levofloxacin
J01x - Other Antibacterials	Vancomycin; Teicoplanin; Colistimethate; Metronidazole; Fosfomycin
J02a - Antimycotics For Systemic Use	Amphotericin B; Posaconazole
J04a - Drugs For Treatment Of Tuberculosis	Rifampicin; Rifabutin; Isoniazid; Ethambutol; Bedaquiline; Isoniazid, Rifampicin
J04b - Drugs For Treatment Of Lepa	Dapsone
J05a - Direct Acting Antivirals	Aciclovir; Ganciclovir; Valganciclovir; Foscarnet; Zidovudine; Lamivudine; Abacavir; Emtricitabine; Nevirapine; Abacavir, Lamivudine
J06b - Immunoglobulins	Human Normal Immunoglobulin (Extravascular Use); Human Normal Immunoglobulin (Intravascular Use); Human Anti-D Immunoglobulin; Human Tetanus Immunoglobulin; Human Rabies Immunoglobulin
J07a - Bacterial Vaccines	Cholera Vaccine, Oral, Inactivated; Meningococcal Group C Vaccine; Meningococcal Group B Vaccine; Diphtheria, Tetanus, Pertussis Vaccine (Inactivated, Whole Cell); Diphtheria, Tetanus, Pertussis Vaccine (Purified Antigen); Diphtheria, Tetanus Vaccine; Typhoid Vaccine (Polysaccharide)
J07b - Viral Vaccines	Encephalitis (Japanese, Whole Virus, Inactivated); Influenza Vaccine (Various Forms, Strains); Influenza Vaccine (Various Forms, Strains); Hepatitis B Vaccine; Hepatitis A Vaccine; Measles, Mumps, Rubella Vaccine; Measles, Mumps, Rubella, Varicella Vaccine; Poliomyelitis Vaccine (Trivalent); Rabies Vaccine; Varicella Vaccine (Live); Yellow Fever Vaccine; Human Papillomavirus Vaccine (9-Valent)
J07c - Bacterial And Viral Vaccines, Combined	Diphtheria, Tetanus, Poliomyelitis Vaccine; Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Poliomyelitis Vaccine; Diphtheria, Tetanus, Pertussis Vaccine; Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Poliomyelitis, Hepatitis B Vaccine
L - Antineoplastic And Immunomodulating Agents	
L01a - Antineoplastic Agents	Cyclophosphamide; Chlorambucil; Melphalan; Ifosfamide; Busulfan; Treosulfan; Dacarbazine
L01b - Antimetabolites	Methotrexate; Mercaptopurine; Tioguanine; Fludarabine; Cytarabine; Gemcitabine

L01c - Plant Alkaloids And Other Natural Products	Vinblastine; Vincristine; Etoposide; Paclitaxel; Topotecan
L01d - Cytotoxic Antibiotics And Related Substances	Doxorubicin; Daunorubicin; Epirubicin; Idarubicin; Bleomycin; Mitomycin
L01e - Protein Kinase Inhibitors	Nilotinib
L01x - Other Neoplastic Agents	Cisplatin; Carboplatin; Oxaliplatin; Procarbazine; Tretinoin; Hydroxycarbamide; Pegaspargase
L02b - Hormone Antagonists And Related Agents	Tamoxifen
L03a - Immunostimulants	Peginterferon Alfa-2a; Bcg Vaccine (Various Forms); Glatiramer; Plerixafor
L04a - Immunosuppressants	Anti-T Lymphocyte Immunoglobulin For Human Use, Rabbit; Sirolimus; Basiliximab; Anakinra; Ciclosporin; Tacrolimus; Thalidomide; Methotrexate; Penicillamine; Suxamethonium; Atracurium; Rocuronium; Cisatracurium; Dantrolene; Fentanyl; Sufentanil; Remifentanyl; Ketamine; Propofol; Esketamine; Morphine; Paracetamol; Phenobarbital; Phenytoin; Ethosuximide; Clonazepam; Carbamazepine; Valproic Acid; Vigabatrin; Biperiden; Haloperidol; Olanzapine; Lithium; Diazepam
M - Musculo-Skeletal System	
M01c - Specific Antirheumatic Agents	
M03a - Muscle Relaxants, Peripherally Acting Agents	
M03c - Muscle Relaxants, Directly Acting Agents	
N - Nervous System	
N01a - Anesthetics, General	
N02a - Opioids	
N02b - Other Analgesics And Antipyretics	
N03a - Antiepileptics	
N04a - Anticholinergic Agents	
N05a - Antipsychotics	
N05b - Anxiolytics	Lorazepam
N05c - Hypnotics And Sedatives	Midazolam, Dexmedetomidine
N06a - Antidepressants	Esketamine
N06b - Psychostimulants, Agents Used For Adhd And Nootropics	Caffeine
N07a - Parasympathomimetics	Neostigmine
N07x - Other Nervous System Drugs	Riluzole
P - Antiparasitic Products, Insecticides And Repellents	
P01a - Agents Against Amoebiasis And Other Protozoal Diseases	Metronidazole
P01c - Agents Against Leishmaniasis And Trypanosomiasis	Pentamidine
P02c - Antinematodal Agents	Albendazole; R - Respiratory System
R - Respiratory System	
R03a - Adrenergics, Inhalants	Salbutamol
R03b - Other Drugs For Obstructive Airway Diseases, Inhalants	Ipratropium
R03c - Adrenergics For Systemic Use	Ephedrine; Salbutamol

R05c - Expectorants, Excl Combinations With Cough Suppressants	Acetylcysteine
S - Sensory Organs	
S01a - Antiinfectives	Benzylpenicillin; Cefuroxime; Ciprofloxacin
S01e - Antiglaucoma Preparations And Miotics	Pilocarpine; Acetylcholine; Acetazolamide
S01f - Mydriatics And Cycloplegics	Cycloplegics
S01l - Ocular Vascular Disorder Agents	Verteporfin
S02a - Antiinfectives	Ciprofloxacin (Auricular Use)
S03a - Antiinfectives	Ciprofloxacin (Ocular And Auricular Use)
V - Various	
V03a - All Other Therapeutic Products	Sodium Thiosulfate; Protamine; Naloxone; Methylthioninium; Acetylcysteine; Flumazenil; Hydroxocobalamin; Fomepizole; Sugammadex; Idarucizumab; Atropine; Deferoxamine; Polystyrene Sulfonic Acid; Mesna; Dexrazoxane; Folinic Acid; Rasburicase
V04c - Other Diagnostic Agents	Tuberculin
V09g - Cardiovascular System	Albumin (Technetium, 99mtc); Albumin (Iodine, 125i)

5. Elenco Materie prime critiche

- antimonio
- arsenico
- bauxite/allumina/alluminio
- barite
- berillo
- bismuto
- boro
- cobalto
- carbon coke
- rame
- feldspato
- fluorite
- gallio
- germanio
- afnio
- elio
- elementi delle terre rare pesanti
- elementi delle terre rare leggere
- litio
- magnesio
- manganese (grado batteria)
- grafite
- nichel – grado batteria
- niobio
- fosforite

- fosforo
- metalli del gruppo del platino
- scandio
- silicio metallico
- stronzio
- tantalio
- titanio metallico
- tungsteno
- vanadio

6. Elenco Servizi critici

Di seguito è riportato un elenco indicativo e non esaustivo dei servizi critici pertinenti allo STEP:

- servizi di camera bianca per la fabbricazione di semiconduttori;
- servizi di cloud/edge computing;
- servizi di calcolo ad alte prestazioni;
- servizi di prova e sperimentazione;
- servizi di cybersicurezza;
- servizi di IoT spaziale, di connettività sicura specifici per la fabbricazione intelligente, il posizionamento, la navigazione e la sincronizzazione (PNT) spaziali;
- servizi di monitoraggio e tracciamento in tempo reale e la gestione specializzata delle sperimentazioni cliniche per lo sviluppo di nuovi prodotti farmaceutici.



APPENDICE C)

AVVISO STEP 2026 – LINEA A SOVVENZIONE

DEFINIZIONE PMI

REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2014

**che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato**

Definizione di PMI

*Articolo 1***Impresa**

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

*Articolo 2***Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese**

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Articolo 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;
- b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.

Articolo 4

Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altre imposte indirette.

2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5

Effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

a) dai dipendenti dell'impresa;

- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- c) dai proprietari gestori;
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Articolo 6

Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

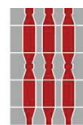
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



APPENDICE D)

AVVISO STEP 2026 – LINEA A SOVVENZIONE

AREE 107.3.C regione Umbria

ITI2	UMBRIA	
UMB1		
ITI21	Perugia (in parte)	15 %
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Bastia Umbra; Bettona; Campello sul Clitunno; Cascia; Castel Ritaldi; Cerreto di Spoleto; Citema; Città di Castello; Collazzone; Deruta; Foligno; Fossato di Vico; Gualdo Cattaneo; Gualdo Tadino; Gubbio; Marsciano; Montefalco; Monteleone di Spoleto; Monte Santa Maria Tiberina; Montone; Nocera Umbra; Norcia; Panicale; Passignano sul Trasimeno; Piegara; Poggiodomo; Preci; Sant'Anatolia di Narco; Scheggino; Sellano; Spoleto; Trevi; Umbertide; Vallo di Nera.		
ITI22	Terni (in parte)	15 %
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Narni; San Gemini; Terni (in parte, solo le sezioni seguenti: 34; 35; 36; 37; 40; 41; 42; 44; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 73; 74; 75; 76; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 246; 248; 249; 250; 252; 259; 260; 264; 265; 266; 267; 268; 269; 270; 271; 272; 273; 277; 281; 282; 283; 375; 377; 378; 379; 382; 383; 384; 385; 386; 388; 389; 390; 391; 392; 393; 394; 395; 396; 397; 398; 399; 400; 401; 402; 403; 404; 405; 406; 407; 408; 409; 410; 411; 412; 413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 421; 422; 423; 424; 425; 426; 427; 428; 429; 430; 431; 432; 433; 434; 435; 436; 437; 438; 439; 440; 443; 444; 445; 451; 453; 454; 455; 456; 457; 458; 459; 460; 461; 462; 463; 466; 467; 471; 472; 476; 477; 478; 479; 480; 481; 482; 483; 484; 485; 487; 488; 489; 491; 492; 493; 494; 497; 498; 499; 500; 501; 502; 504; 507; 508; 511; 513; 515; 516; 517; 518; 519; 520; 521; 522; 523; 524; 525; 526; 527; 528; 529; 530; 532; 534; 536; 538; 540; 541; 543; 545; 547; 549; 551; 553; 555; 557; 559; 562; 563; 564; 565; 566; 568; 569; 570; 571; 573; 574; 576; 578; 580; 582; 585; 586; 657; 658; 659; 660; 661; 662; 679; 681; 686; 690; 691; 693; 694; 695; 697; 698; 701; 702; 704; 705; 708; 709; 710; 713; 714; 715; 717; 718; 719; 720; 721; 722; 723; 724; 725; 726; 727; 728; 729; 730; 735; 739; 741; 744; 747; 748; 749; 750; 751; 753; 754; 758; 760; 761; 762; 763; 766; 767; 769; 770; 774; 775; 776; 778; 780; 785; 786; 790; 792; 797; 798; 800; 801; 803; 804; 807; 810; 811; 812; 813; 819; 820; 826; 828; 829; 831; 832; 833; 834; 835; 836; 837; 838; 839; 840; 841; 842; 843; 844; 845; 846; 847; 848; 850; 851; 852; 853; 854; 856; 857; 859; 860; 861; 862; 868; 878).		

**APPENDICE E)****AVVISO STEP 2026 – LINEA A SOVVENZIONE****PRINCIPIO DEL "DNSH" (Do not significant harm)****Principio del “non arrecare un danno significativo”**

1. Il principio del “non arrecare un danno significativo” si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore pubblico e privato in progetti verdi e sostenibili, nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal.
2. Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali (citati nell’articolo 9 del Regolamento):
 - mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - adattamento ai cambiamenti climatici;
 - uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
 - transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
 - prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
 - protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi e sono state integrate anche con:
 - energia;
 - paesaggio e beni culturali;
 - elettromagnetismo;
 - rumore;
 - popolazione e qualità della vita.
3. In particolare, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020/852, un’attività economica arreca un danno significativo:
 - alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
 - all’adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
 - all’uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
 - all’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell’uso

diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;

- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

4. La Regione Umbria nell'attuazione del PR FESR 2021-2027, secondo quanto previsto dall'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, deve rispettare e conformarsi al principio del DNSH sopra citato.
5. Nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027 è stata svolta una valutazione ex-ante per la conformità delle Azioni del Programma rispetto agli obiettivi del DNSH (Allegato C al Rapporto Ambientale).
6. **Dall'analisi svolta, le tipologie di interventi finanziati dalle Azioni 1.6.1 e 2.9.1 sono state valutate compatibili con il principio DNSH, poiché non si prevede che abbiano un impatto negativo significativo a causa della loro natura.**

**ALLEGATO F)****AVVISO STEP 2026 – LINEA A SOVVENZIONE*****Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta di partecipazione all'avviso (Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)***

Ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati GDPR” si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione ad una procedura del presente avviso.

1. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia. Email: infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041.

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati “DPO” sede: Palazzo Broletto - Via M. Angeloni 61 – 06124 Perugia. Email: dpo@regione.umbria.it; PEC: direzionerisorse.regione@postacert.umbria.it; tel. +39 075 5045693;

2. Responsabile del trattamento è Sviluppumbria S.p.A., Via Don Bosco, n.11 – 06124 PERUGIA. Email: svilpg@sviluppumbria.it; PEC sviluppumbria@legalmail.it; Tel. 07556811

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati “DPO”: Via Don Bosco, n.11 – 06124 PERUGIA. Email: privacy@sviluppumbria.it; Tel. 07556811

3. Finalità e base giuridica del trattamento

La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti per la partecipazione al presente avviso, con modalità sia informatiche/telematiche che cartacee. Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di un potere pubblico
- esecuzione di un obbligo legale

Il trattamento è svolto per le seguenti finalità:

- a) per le finalità strettamente connesse alla valutazione delle domande di partecipazione al presente avviso;
- b) per adempiere agli obblighi di legge in materia di antiriciclaggio, antimafia, e per le verifiche richieste dalla vigente normativa;
- c) per adempiere agli obblighi di rendicontazione relativi ai fondi comunitari/regionali a cui è imputabile la spesa;
- d) per adempiere agli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs. 33/2012.

4. Categorie di dati personali in questione

Le categorie di dati personali oggetto di trattamento sono dati comuni (nome, cognome, dati di contatto e dati fiscali/amministrativi delle ditte individuali); dati giudiziari (ex art. 10 GDPR), necessari per la verifica antimafia e di regolarità contributiva. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto necessario ai fini dell'adozione del provvedimento finale.

5. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

Oltre ai dipendenti del Titolare e del Responsabile incaricati quali persone autorizzate al trattamento, i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni alla Regione Umbria ed a Sviluppumbria comunque funzionali all'espletamento delle finalità del trattamento; tali soggetti sono incaricati quali responsabili esterni ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 679/2016.

Alcuni dati potranno essere oggetto di trasmissione ad eventuali controinteressati a seguito di legittimo accesso agli atti.

6. Modalità del trattamento

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche, anche per il tramite della piattaforma SIRU o ulteriore piattaforma che sarà comunicata da Sviluppumbria SpA, e manuali.

In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza dei dati personali trattati, mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la loro sicurezza. I dati non saranno diffusi, se non preventivamente anonimizzati.

7. Dati soggetti a processi decisionali automatizzati

I dati non saranno soggetti a processi decisionali automatizzati e non saranno soggetti a profilazione.

8. Trasferimento dei dati all'estero e/o diffusione

I dati non saranno trasferiti in paesi extra UE. Alcuni dati saranno oggetto di diffusione mediante pubblicazione sul sito Istituzionale della Regione Umbria e sul sito istituzionale di Sviluppumbria anche ai sensi del citato d.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.

9. Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali raccolti per le finalità indicate sopra saranno trattati e conservati fino alla chiusura del PR FESR 2021-2027 e successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

10. Diritti dell'interessato

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, e-mail: dpo@regione.umbria.it).

In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I del Reg. UE 679/2016 l'interessato può esercitare in particolare i diritti di seguito indicati:

- Diritto di accesso - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che Lo riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15, GDPR),
- Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che Lo riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR),
- Diritto alla cancellazione - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che Lo riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR),
- Diritto di limitazione - Ottenere dai Contitolari la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo 18, GDPR),
- Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che Lo riguardano forniti ai Contitolari, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR),
- Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali che Lo riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per i Contitolari di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR),
- Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo - Proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.



APPENDICE G)

AVVISO STEP 2026 – LINEA A SOVVENZIONE DIRETTRICI DI SVILUPPO S3 UMBRIA

*Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 813 del 02/08/2023
Aggiornata con D.G.R. n. 337 dell'11/04/2024*

☐ DIRETTRICE BENESSERE: TRAIETTORIE

- ☐ Tecnologie digitali in ambito medico, biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico
- ☐ Tecnologie multidisciplinari a supporto dell'invecchiamento per l'invecchiamento attivo, assistenza domiciliare e disabilità
- ☐ Soluzioni e tecnologie a supporto della ricerca e della diagnostica avanzata, e-health, medical devices e mininvasività
- ☐ Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata. Soluzioni a supporto delle scienze omiche
- ☐ Soluzioni e tecnologie per la nutrizione, Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali
- ☐ Sistemi e tecnologie per il packaging e la tracciabilità e la sicurezza delle produzioni alimentari

☐ DIRETTRICE INTELLIGENZA: TRAIETTORIE

- ☐ Sistemi avanzati evolutivi e adattivi per la produzione personalizzata
- ☐ Sistemi di produzione innovativi, evolutivi e ad alta efficienza Processi produttivi innovativi ad alta efficienza e per la sostenibilità industriale
- ☐ Tecnologie, processi e sistemi per l'aerospazio
- ☐ Tecnologie per la sensoristica distribuita: sistemi elettronici "embedded", reti di sensori intelligenti, internet of things
- ☐ Tecnologie e processi per acquisizione, gestione, analisi e utilizzo dei dati
- ☐ Tecnologie per la diffusione della cultura digitale nelle imprese e per la partecipazione attiva della cittadinanza
- ☐ Tecnologie per le smart cities e le smart destinations
- ☐ Sistemi e tecnologie per la diffusione della web economy, della data economy, di supercalcolo e intelligenza artificiale, cybersecurity, blockchain, IOT, cloud e edge computing, 5G
- ☐ Tecnologie e processi per nano e micro materiali

☐ DIRETTRICE SOSTENIBILITA' E CIRCOLARITA': TRAIETTORIE

- ☐ Sistemi tecnologie e prodotti per la sostenibilità ed economia e bioeconomia circolare
- ☐ Tecnologie energetiche innovative e per le fonti rinnovabili Tecnologie per le smart grid, le fonti rinnovabili e la generazione distribuita
- ☐ Tecnologie per l'efficientamento energetico e l'accumulo energetico
- ☐ Soluzioni e tecnologie per la produzione, distribuzione, utilizzo dell'idrogeno
- ☐ Soluzioni e tecnologie per riciclo, riutilizzo e re-manufacturing di materiali e componenti, ottimizzazione della chiusura dei cicli

- ☐ Soluzioni e tecnologie per la nutrizione, Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali
- ☐ Tecnologie e processi per biomateriali

☐ **DIRETTRICE CREATIVITA': TRAIETTORIE**

- ☐ Sistemi e applicazioni per il turismo, la fruizione della cultura e l'attrattività del Made in Italy
- ☐ Tecnologie e applicazioni per la conservazione, gestione e valorizzazione dei beni culturali, artistici e paesaggistici
- ☐ Tecnologie per il design evoluto e l'artigianato digitale
- ☐ Tecnologie per le produzioni audio-video, gaming e editoria digitale ed e-sports